Audizione presso le Commissioni bilancio della Camera e del Senato in merito all'esame della legge di bilancio per il 2027 (C. 3174-bis)

(Roma, 10 novembre 2026)

PREMESSA

Gentile Presidente,

*quella su cui siamo auditi oggi è **l'ultima Manovra finanziaria della legislatura**: è dunque tempo di bilanci per le politiche economiche e sociali portate avanti dal Governo in questi quattro anni. Consentitemi pochi numeri, ma emblematici.*

*Nel **2022**:*

- ***il Pil** era quasi al 5%, oggi è allo "zerovirgola";*
- ***la pressione fiscale** era al 41,7%, oggi è al 43,5%, ed è concentrata soprattutto su lavoratori e pensionati;*
- ***i salari reali** – nel frattempo – sono crollati dell'8%;*
- ***il carrello della spesa** è cresciuto di quasi il 30%;*
- *era stata promessa **la "cancellazione" della Legge Monti-Fornero**, si è riusciti addirittura a peggiorarla: nel 2029 si andrà in pensione a 67 anni e 6 mesi o con 43 anni e 4 mesi di contributi; e pure con assegni più poveri a causa dei nuovi coefficienti di trasformazione, che faranno perdere, in termini cumulati, fino a 6.923 euro a chi percepisce un assegno da 1.000 euro, fino al doppio a chi percepisce un assegno di 2.000 euro (per le donne i numeri sono molto peggiori);*
- ***le bollette e i costi energetici** sono tra i più alti d'Europa: e mentre si insegue un fantomatico nucleare smart che non esiste, o addirittura nuove estrazioni di gas e petrolio nazionali; mentre ci si affida ai contributi di solidarietà e al "buon cuore" delle multinazionali energetiche - senza toccare un solo centesimo degli extraprofitti che stanno realizzando come mai prima d'ora - si è fatto di tutto per frenare lo sviluppo delle energie rinnovabili, rendendoci ancor più dipendenti dalle fonti fossili, importate a carissimo prezzo;*
- ***la spesa militare** era di 25,7 miliardi, oggi ha superato i 40 e – a causa della scelta dissennata di vincolare il nostro Paese all'obiettivo, deciso in sede Nato, di portare le risorse della difesa al 5% del Pil entro il 2035 – è destinata a crescere ulteriormente di decine e decine di miliardi nei prossimi anni;*

- *lo stesso **equilibrio dei conti pubblici** è più un effetto ottico che altro, visto che – al di là dell'andamento dello spread, tornato peraltro a crescere – nel 2025 pagavamo 87,1 miliardi di euro di interessi; nel 2026 dovremmo arrivare a 96,8 miliardi; nel 2027 la previsione è di quasi 104 miliardi;*

- *e, infine, il dato più preoccupante di tutti: i **100.000 giovani che lasciano ogni anno l'Italia** per cercare un lavoro sicuro e dignitoso fuori dai nostri confini nazionali.*

*Questa è la **condizione reale** in cui versano il Paese, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani generazioni.*
E non si intravede alcun segnale di miglioramento all'orizzonte; anzi, la situazione economica e sociale continua a precipitare, come confermano gli ultimi dati diffusi in questi giorni dall'Istat:

- ***l'inflazione** che è letteralmente esplosa al 5,4% a ottobre, alzando quella acquisita per l'anno in corso al 3,4%;*

- ***un drenaggio fiscale** che - dopo gli oltre 30 miliardi del quadriennio 2022/2025 - salirà di almeno ulteriori 4,5 miliardi nel 2026;*

- ***crescita zero** nel terzo trimestre, con l'ennesima frenata della produzione industriale;*

- ***il prezzo del gas** la cui quotazione sta raggiungendo picchi di 100 euro al MWh (era a 30 euro a febbraio) e che produrrà ricadute ancor più pesanti sulle bollette di famiglie e imprese.*

*E mentre la maggioranza dei cittadini – a partire dai ceti popolari – vede ormai come un miraggio la possibilità di arrivare a fine mese, noi siamo di fronte a una **Manovra di bilancio**:*

- *che è del tutto priva di trasparenza: dalle **coperture opache**, con il massiccio ricorso al drenaggio fiscale e alle risorse del PNRR per finanziare numerose misure-spot, alla **totale assenza di indicazioni sulla destinazione delle ingenti risorse a debito** derivanti dall'attivazione delle clausole di salvaguardia per difesa ed energia;*

- *che non stanzia alcun sostegno **per il 92% di chi vive di reddito fisso**;*

- *che prevede "briciole" anche **per il c.d. ceto medio**: con una riduzione dell'Irpef - una tantum, per il solo 2027 - per i redditi superiori a 50.000, con benefici che vanno da 100 euro annui (per un reddito di 51.000) a 500 euro (per quelli da 55.000 in su, senza alcun tetto);*

- *che incrementa, in termini nominali, di soli 2,4 miliardi il **finanziamento della sanità pubblica** (le Regioni chiedevano il triplo, il Ministro della Salute il doppio): una cifra che non copre neanche lontanamente l'inflazione e men che meno le assunzioni e la spesa corrente necessarie a garantire l'assistenza territoriale e la messa a regime degli investimenti realizzati con il PNRR; risorse che, oltretutto, andranno in gran parte al privato accreditato e alle cause farmaceutiche;*

- *che taglia, ancora una volta, **l'Istruzione pubblica**: università, ricerca e soprattutto scuola con meno 4.925 docenti e meno 2.049 unità di personale Ata a decorrere dal prossimo anno scolastico; tagli di organico che - sommati a quelli già programmati con le precedenti Manovre - produrranno nel triennio una riduzione di ben 14.000 posti;*

- *che torna a fare cassa sulle **pensioni**, colpendo circa 3,5 milioni di pensionati e riducendo la tutela del loro potere d'acquisto, con nuovi tagli tra il 15 e il 68% alla rivalutazione degli assegni previdenziali che – cumulati con quelli già previsti a partire dalla prima legge di bilancio di questa legislatura – determineranno, fino al 2036, una contrazione complessiva della spesa pensionistica nell'ordine di 100 miliardi di euro;*

- *che non affronta, ma aggrava **l'emergenza abitativa** per il mancato rifinanziamento dei sostegni all'affitto; per la mancanza di investimenti nell'edilizia residenziale pubblica e sociale; per la decisione di non contrastare la speculazione immobiliare;*

- *che riduce di oltre 1,2 miliardi nel triennio 2027/2029 gli stanziamenti per gli **interventi di pubblica calamità** nel soccorso civile;*

- *che non delinea alcuna strategia per colmare il **vuoto di investimenti post PNRR**;*

- *e che – secondo lo stesso Mef – avrà un **impatto pressoché nullo sull'economia reale del Paese**: con un contributo alla crescita del +0,2 punti percentuali nel 2027; +0,1 p.p. nel 2028, 0,0 p.p. nel 2029.*

E se, da una parte, a ogni nostra proposta (che in verità questa volta non c'è stata neppure chiesta, essendo mancato qualunque confronto preventivo con le forze sociali), si risponde che non ci sono risorse, dall'altra:

- *si estende strutturalmente la **flat tax** fino a 100.000 euro, aggravando ulteriormente la già insostenibile iniquità orizzontale del nostro sistema fiscale, in totale spregio del principio "a parità di reddito, parità di tassazione";*

- *si finanzia con altri 1,6 miliardi la **sanità privata** attraverso il bonus da 300 euro agli over 75 per spese extra sistema sanitario nazionale, mentre prosegue il **definanziamento del fabbisogno sanitario** che - con questa manovra - sprofonderà dal già risicato 6,14% del Pil di quest'anno al 5,87% del 2029: valori assolutamente insufficienti a garantire il diritto alla salute delle persone;*

- *si confermano i sostegni alla **scuola privata paritaria**, con il bonus di 1.550 euro per ogni studente.*

*Infine, la scelta più ingiustificabile di tutte: **l'incremento delle spese militari di ben 14 miliardi per il prossimo biennio**, il più rilevante aumento degli investimenti in armi in tempo di pace, fatto – oltretutto – indebitando ancor di più il Paese (e le giovani generazioni).*

In definitiva, siamo di fronte a una Manovra di bilancio che non è neanche lontanamente in grado di affrontare l'emergenza economica e sociale in corso e che accelera il declino dell'Italia e l'impoverimento della stragrande maggioranza dei cittadini, anziché porvi rimedio.

La CGIL ha proclamato, per il prossimo 20 novembre, lo ***sciopero generale*** *per cambiarla, non solo nell'interesse delle persone che rappresentiamo, ma di tutto il Paese.*
Uno sciopero con ***richieste molto precise****:*

- *indirizzare i 14,4 miliardi, che il Governo vuole spendere per alimentare una pericolosa corsa al riarmo, al* ***finanziamento della conoscenza e del welfare pubblico e universalistico****, a partire da* ***sanità****,* ***istruzione****,* ***enti locali****,* ***politiche abitative****,* ***trasporto pubblico****,* ***infrastrutture****;*

- *destinare i 14,4 miliardi previsti per le* ***politiche energetiche*** *allo sviluppo delle rinnovabili, ai sistemi di accumulo, al potenziamento delle reti, all'efficientamento energetico e agli investimenti per* ***politiche industriali*** *orientate alla giusta transizione, alla difesa dell'occupazione, alla decarbonizzazione e al rilancio del nostro sistema produttivo (a partire dai settori in crisi);*

- *varare una* ***riforma complessiva del sistema fiscale*** *fondata sulla progressività (compreso il fisco locale), sull'equità orizzontale e sulla capacità contributiva per rendere il fisco meno pesante per chi vive di lavoro e pensione, e più incisivo su evasione, rendite, capitale, grandi ricchezze;*

- *tassare gli* ***extraprofitti*** *per abbattere le bollette e i prezzi energetici e per finanziare misure di protezione sociale e di sostegno al reddito; e rafforzare il ruolo di indirizzo delle istituzioni – a partire dall'Esecutivo – nei confronti delle società energetiche partecipate;*

- *contrastare la* ***precarietà*** *e il lavoro povero, nero, grigio e sommerso;*

- *programmare un piano straordinario di* ***assunzioni e stabilizzazioni nei settori pubblici****;*

- ***difendere i redditi fissi*** *dalla nuova fiammata inflativa in corso, riducendo la pressione fiscale e garantendo il pieno recupero e l'incremento del potere d'acquisto: dei* ***salari****, attraverso i rinnovi tempestivi dei CCNL in linea con i contenuti della piattaforma unitaria CGIL, CISL e UIL e stanziando maggiori risorse per i contratti pubblici; e delle* ***pensioni****, attraverso una piena perequazione degli assegni e l'estensione/rafforzamento della quattordicesima;*

- ***neutralizzare il drenaggio fiscale****, attraverso l'indicizzazione automatica di tutta la struttura IRPEF all'inflazione;*

- ***bloccare l'aumento dell'età pensionabile*** *e l'applicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione;*

- ***rilanciare politiche di sviluppo e un piano del lavoro*** *capaci di dare risposta all'emergenza sociale, produttiva e infrastrutturale - in particolare in alcune aree del Paese, a partire dal Mezzogiorno - anche utilizzando i 13,5 miliardi destinati al* ***Ponte sullo Stretto****;*

- ***investire su salute e sicurezza*** *delle lavoratrici e dei lavoratori, per fermare la strage che prosegue incontrastata;*

- *contrastare la linea di* ***austerità****, di* ***deregulation*** *("Ventottesimo regime") e di tagli alle* ***politiche di coesione*** *portata avanti dalla Commissione UE, e rivendicare una* ***strategia europea di investimenti*** *sul modello Next generation EU (eurobond) per politiche industriali, tecnologiche ed energetiche comuni.*

Il 20 novembre sarà anche la giornata dello ***sciopero europeo delle studentesse e degli studenti****, i più convinti della necessità di una svolta economica, i più ostili alle politiche di riarmo, i più impegnati a favore della pace, i più combattivi contro il riscaldamento climatico.*

Inutile cercare un "grande vecchio", un qualche "burattinaio" dietro le loro mobilitazioni. A muoverli sono, semplicemente, la preoccupazione per il loro futuro, per la crisi sociale che imperversa nel nostro Paese e per il clima di guerra permanente in cui siamo immersi a livello internazionale. La nostra Organizzazione vuole unirsi alla loro lotta per costruire un avvenire diverso, per l'Italia e per l'Europa.

Quadro macroeconomico e di finanza pubblica

L'Italia, dopo la recessione del 2020, il rimbalzo del 2021 e la ripresa del 2022, a partire dal 2023, con il Governo Meloni ha registrato un triennio di crescita del PIL molto bassa. I dati ISTAT sul terzo trimestre 2026 segnalano una stagnazione e una crescita acquisita nel 2026 che si attesta al +0,8%, dimostrando come la previsione del Governo per il 2026 sia sovrastimata (+1%). Inoltre, nel triennio 2027-2029 torna nuovamente a una crescita dello zerovirgola: 0,8% nel 2027, 0,9% nel 2028 e 0,8% nel 2029. È lo stesso DPFP 2026 che certifica come il contributo alla crescita economica del Paese che arriverà dalla prossima Manovra di bilancio sia pressoché irrilevante: +0,2 punti percentuali nel 2027, +0,1 p.p. nel 2028 e 0,0 nel 2029.

La profonda crisi in atto è dimostrata anche dal continuo calo della produzione industriale che prosegue ininterrottamente dalla fine del 2022 e sul quale il Governo non ha implementato alcuna misura degna di nota. A rendere il quadro ancora più preoccupante c'è il fatto che l'Italia, senza il contributo del PNRR, sarebbe già entrata in recessione (e non c'è alcuna strategia post-PNRR per rilanciare gli investimenti pubblici) e che le varie crisi a livello globale, tra cui quella in Medioriente, stanno facendo sentire sempre più pesantemente i propri effetti sulla nostra economia, a partire dai prezzi al consumo.

L'Italia in questi anni ha registrato una fase prolungata di alta inflazione (IPCA): +20,6%, in termini cumulati, nel periodo 2021-2025. L'indice riferito al c.d. "carrello della spesa" ha visto un incremento addirittura del +30%. Durante questo periodo la dinamica salariale non ha seguito quella dei prezzi, come dimostra il rilevante divario tra l'andamento dell'inflazione e quello delle retribuzioni contrattuali orarie: infatti, i salari reali nel 2026 sono inferiori di oltre l'8% rispetto al 2021.

Anche l'ultima drammatica crisi energetica si sta già trasmettendo sui prezzi al consumo: per il 2026 il Governo ha previsto un'inflazione del +3,0% (DPFP 2026), ma si tratta di una stima già ampiamente superata dall'inflazione acquisita ad ottobre 2026 che si è attestata al +3,4% (su base annua è stata del +5,4%).

Nel frattempo, in questo arco temporale, oltretutto, i salari e le pensioni:

- non sono stati erosi soltanto dall'inflazione, determinata principalmente dalla crescita dei profitti, come ha dovuto riconoscere il Governo Meloni nei principali documenti economici-finanziari (NADEF 2023 e DEF 2024);

- ma sono stati ulteriormente ridotti dal drenaggio fiscale (oltre 30 miliardi nel quadriennio 2022-2025), cioè dall'aumento silenzioso della tassazione a carico dei soli redditi fissi che agisce in presenza di inflazione e di un'imposta progressiva non indicizzata all'inflazione.

Tra il 2022 e il 2025, il drenaggio fiscale subìto da un lavoratore dipendente con un imponibile fiscale annuo di 35.000 euro è stato di circa 4.000 euro. Non avendo neutralizzato il fiscal drag - indicizzando tutta la struttura dell'IRPEF all'inflazione - questo lavoratore subirà anche nel 2026 un ulteriore prelievo silenzioso tra i 1.500 euro (con un'inflazione al +2,9%, dato DFP 2026) e oltre i 1.700 euro (con un'inflazione al +4,5%, scenario avverso tracciato dalla Banca d'Italia ad aprile 2026).

Un pensionato con poco più di 1.000 euro (nel 2025) di pensione netta al mese ha subìto un drenaggio fiscale nel 2022-2025 di 900 euro, pur avendo avuto l'adeguamento dell'assegno pensionistico attraverso la perequazione. Nel 2026 pagherà maggiori imposte tra i 370 e i 420 euro.

Tenendo conto dell'inflazione prevista nel 2026, il drenaggio nell'anno in corso sarà di almeno altri 4,5 miliardi. In ogni caso, come si vedrà nel paragrafo sulle misure fiscali, la riduzione dell'IRPEF per i redditi superiori a 50 mila euro lordi annui prevista nella Manovra non compenserà in alcun modo il drenaggio subìto (2022-2025) e in corso (2026).

Tabella 1 – Drenaggio fiscale su differenti imponibili fiscali da lavoro dipendente nel quadriennio 2022-2025 e stime sul 2026

		Stima drenaggio 2026		
Imponibile fiscale (2026)	**Drenaggio 2022-2025**	**Inflazione +2,9% (DFP)**	**Inflazione +3,2% (Commissione europea)**	**Inflazione +4,5% (scenario avverso Banca d'Italia)**
28.000	2.188	703	720	798
29.000	2.652	806	823	900
30.000	3.183	908	925	1.003
31.000	3.507	1.084	1.101	1.179
32.000	3.534	1.186	1.204	1.282
33.000	3.768	1.405	1.431	1.510
34.000	3.808	1.508	1.537	1.667
35.000	3.836	1.521	1.560	1.731
36.000	4.124	1.593	1.632	1.803
38.000	4.179	1.607	1.646	1.817
40.000	4.170	1.621	1.660	1.831
42.000	4.013	1.490	1.514	1.620
44.000	4.069	1.431	1.455	1.559
50.000	4.235	1.472	1.496	1.601
55.000	4.238	1.573	1.597	1.702
60.000	4.239	1.673	1.698	1.802

Fonte: elaborazione Ufficio Economia CGIL

Il Governo non si è mai adoperato per cancellare questa clamorosa ingiustizia, anzi ha provato più volte a negare l'evidenza. I benefici fiscali approvati nel corso della legislatura sono stati prima venduti come aumenti netti e poi declassati a mera compensazione, nel migliore dei casi, del drenaggio fiscale. Tutto ciò ha svelato come i salari non siano stati per nulla sostenuti e che quanto riconosciuto con i vari interventi fiscali è stato più che sottratto con il drenaggio.

Sono i lavoratori dipendenti e i pensionati che subiscono il ritorno alle politiche di austerità deciso dal Governo con il Piano Strutturale di Bilancio (PSB) e che contribuiscono a mantenere i conti pubblici in ordine, pagando decine di miliardi di imposte non dovute a causa del drenaggio. Infatti, la pressione fiscale con il Governo Meloni è cresciuta enormemente (nel 2022 era del 41,7% e nel

2025 si è attestata al 43,1%, un livello record nell'ultimo decennio), mentre agli evasori si è concesso di tutto (rottamazioni, condoni, sanatorie, concordati, ecc.) e la propensione all'evasione aumenta.

Nel 2026 è previsto un deficit al 2,9% che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione europea, obiettivo che il Governo non è riuscito a raggiungere l'anno scorso. L'Esecutivo ha chiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (NEC in inglese) che permette di scomputare dai vincoli del nuovo Patto di Stabilità e Crescita le spese per la difesa e quelle per la sicurezza energetica. Il Governo ha così chiesto al Parlamento di approvare una richiesta di scostamento di bilancio per un extra-deficit nel biennio 2027-2028 pari a 28,8 miliardi complessivi, così ripartiti:
• 14,4 miliardi (metà nel 2026 e metà nel 2028) per investimenti in sicurezza e politiche energetiche;
• 14,4 miliardi (sempre metà l'anno prossimo e metà nel 2028) per aumentare la spesa militare.

Si tratta del più rilevante incremento per il riarmo che ci sia mai stato in tempo di pace, peraltro in un contesto già caratterizzato da un forte shock energetico, una nuova fiammata inflativa, un aumento dei tassi di interesse e una crescita della spesa per il servizio del debito. Quindi, al netto di misure estemporanee (come la riduzione dell'IRPEF prevista per il solo 2027) si conferma il tratto caratteristico della prossima Manovra che è basato, così come denunciamo da tempo, sul binomio riarmo e austerità.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 11
DISPOSIZIONI SULL'ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA NAZIONALE.....
IN MATERIA DI DIFESA..... 17
SANITA' 18
LAVORO..... 25
ISTRUZIONE 35
PREVIDENZA..... 40
DISABILITÀ 54
FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'..... 57
MISURE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ENERGIA E INFRASTRUTTURE 60
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI..... 76
MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E LA GIUSTA TRANSIZIONE.... 78
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE..... 81
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO..... 85
ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES UNICA) 89
TASSE AUTOMOBILISTICHE E TASSE DI CIRCOLAZIONE..... 91
PUBBLICO IMPIEGO..... 93
POLITICHE DI GENERE..... 97
POLITICHE GIOVANILI100
POLITICHE ABITATIVE101
RICOSTRUZIONE, GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE103
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP105
FONDO SVILUPPO E COESIONE109
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI.....111
LEGALITA' E SICUREZZA112
DISPOSIZIONI VARIE.....115
RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI116
RIFINANZIAMENTI E DEFINANZIAMENTI119

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 9
(Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

Il comma 1 (IRPEF), per il solo 2027, innalza il tetto della seconda aliquota (33%) da 50.000 a 55.000 euro (sopra i 55.000 euro si applica il 43%). Coinvolge 3,2 milioni di contribuenti, l'8% di lavoratori dipendenti e pensionati, e per il solo 2027 ha un costo di circa 1,166 miliardi.

Tabella n.2 – Beneficio annuo 2027 ipotesi riforma IRPEF

Imponibile fiscale	Risparmio annuo per il solo 2027
Da 0 a 50.000	0
51.000	100
52.000	200
53.000	300
54.000	400
55.000	500
60.000	500
200.000	500

Il comma 2 (Flat Tax Autonomi): si innalza la soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario (15%) da 85.000 a 100.000 euro di ricavi. Spinge 41.000 soggetti a confluire nel regime forfettario per convenienza fiscale, con ricadute negative sulle addizionali locali e i contributi.
Il comma 3 (Forfait e Dipendenti): solo per il 2027, alza da 30.000 a 35.000 euro la soglia massima di reddito da lavoro dipendente accumulabile per poter accedere/mantenere il regime forfettario per l'attività autonoma. Impatta su 52.200 contribuenti.
Costo complessivo delle misure previste nell'Articolo 1 nel 2027: 1,166 miliardi di euro (comma 1) e 340,3 milioni (comma 2 e 3).

La rimodulazione dell'aliquota IRPEF (comma 1) genera benefici nulli per chi guadagna fino a 50.000 euro; il vantaggio massimo di 500 euro annui si concentra unicamente dai 55 mila euro in su. Al contempo, l'ampliamento della flat tax a 100.000 euro aggrava l'iniquità orizzontale (a parità di reddito, l'autonomo in regime agevolato paga molto meno del dipendente), estende il regime agevolato e, inoltre, nel triennio sottrae all'INPS 67,5 milioni di contributi, alle Regioni 123 milioni di addizionali regionali e ai Comuni 50,4 milioni di addizionali comunali.
La differenziazione tra la soglia del regime forfettario e quella della franchigia IVA introduce ulteriori complessità amministrative. L'estensione dei regimi sostitutivi riduce inoltre la base imponibile soggetta alla progressività dell'IRPEF, indebolendo la funzione redistributiva del sistema fiscale e le risorse per il finanziamento dei servizi pubblici e delle prestazioni sociali. Le risorse destinate all'ampliamento del regime forfettario potrebbero invece contribuire al rafforzamento delle tutele sociali e previdenziali e al sostegno dei redditi più bassi. Per questo, le priorità restano l'equo compenso, la continuità contributiva, il rafforzamento delle tutele sociali e previdenziali e la sostenibilità dei costi dell'attività professionale.

La CGIL ribadisce la propria contrarietà all'estensione della flat tax e la necessità di una riforma fiscale equa e progressiva, accompagnata dal rafforzamento delle tutele e dal contrasto alla precarietà e alla falsa autonomia, in una prospettiva di ricomposizione del mondo del lavoro e di pari dignità e diritti per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.

Articolo 11
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

Si proroga al 2027 l'esenzione totale IRPEF sui redditi dominicali e agrari fino a 10.000 euro per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro. Questa misura costa 221,5 milioni di euro nel 2028.

Il rinnovo dei benefici fiscali a pioggia nel settore agricolo continua a essere elargito senza alcun vincolo legato alla condizionalità sociale, come ad esempio il contrasto al caporalato o alla reale transizione ecologica delle colture.

Articolo 15
(Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

Si raddoppia la cd. Tobin Tax dallo 0,4% allo 0,8% sui trasferimenti di proprietà di azioni e titoli, e dallo 0,04% allo 0,08% sulle operazioni finanziarie ad alta frequenza.
È previsto un gettito in aumento di +1,38 miliardi di euro all'anno dal 2027.

L'incremento dell'aliquota sulle transazioni finanziarie e sulle operazioni ad alta frequenza è una misura che prova a porre un freno alla speculazione sui mercati. Tuttavia, l'intervento ha una portata limitata: il gettito generato viene utilizzato dal Governo come mero bancomat per coprire misure regressive (come la flat tax), anziché essere vincolato a un piano strutturale di investimenti nei servizi pubblici. La vera equità fiscale si ottiene solo estendendo questo principio a una tassazione progressiva e permanente sulle grandi ricchezze e sulle rendite finanziarie speculative.

Articolo 16
(Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)
Articolo 17
(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

Si eleva al 55% la quota imponibile degli utili percepiti dalle fondazioni bancarie e dagli enti non commerciali (Articolo 16). Introduce un'exit tax del 26% sulle plusvalenze finanziarie latenti per chi trasferisce la residenza all'estero con patrimoni superiori agli 800.000 euro (Articolo 17).
Il gettito IRES previsto è di +16,1 milioni nel 2027 e +21,5 milioni annui dal 2028 (Articolo 16), e +3,37 milioni (2027) e +6,74 milioni (2028-2031) (Articolo 17).

La misura punta a tassare le grandi rendite e contrastare la fuga dei capitali all'estero. Tuttavia, il gettito previsto è irrisorio e l'applicazione rischiosa perché non considera le diverse ricadute sul territorio.

Articolo 18
(Incremento addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

Si alza di 3 punti percentuali l'addizionale IRES per banche e intermediari finanziari (dal 3,5% al 6,5%) e per le imprese di assicurazione (dallo 0% al 3%) per gli anni 2027 e 2028.
Eleva il limite massimo del credito d'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita per le assicurazioni dall'1,25% al 1,285%.
Si stima un gettito di +1,04 miliardi di euro (+783,7 milioni dall'IRES e +258 milioni dalle riserve vita).

Si tratta di un prelievo da un settore che negli ultimi anni ha accumulato enormi profitti. Tuttavia, è un intervento temporaneo (dura solo due anni) che non sostituisce in alcun modo una necessaria riforma strutturale di tassazione dei profitti.

Articolo 19
(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

Si riduce dal 90% al 30% la deducibilità ai fini IRAP delle spese amministrative e degli ammortamenti strumentali per banche e assicurazioni (la quota indeducibile sale al 70%). Si obbligano gli intermediari finanziari e le imprese energetiche a dedurre le spese di pubblicità in tre quote annuali (anziché interamente nell'anno). Infine, si riduce dal 97% al 96% la deducibilità degli interessi passivi per le banche per il solo 2027.
Si prevede un gettito di +1,32 miliardi di euro dall'IRAP e +38 milioni dalla dilazione delle spese pubblicitarie. Nel 2028 entreranno altri +254,8 milioni dal taglio degli interessi passivi.

Si tratta di una stretta tecnica importante che interessa la base imponibile di banche e grandi imprese energetiche. Il rischio, soprattutto per la parte energetica, è che le imprese provino a scaricare i maggiori costi sui prezzi al consumo e, quindi, con ricadute sui cittadini.

Articolo 20
(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

Si sospende e rinvia interamente (differimento al biennio 2028-2029) la quota di deduzione per il 2027 relativa allo stock di svalutazioni crediti, perdite su crediti e quote di ammortamento dell'avviamento (DTA) delle banche. Si prevede un gettito di +2,07 miliardi di euro.

Questo articolo garantisce il gettito più pesante a copertura della Manovra, ma non è una imposta: è solo un rinvio contabile di imposte che le banche avrebbero dovuto dedurre nel 2027. Lo Stato incassa subito, ma nel 2029 e 2030 registrerà un'uscita di 434 milioni all'anno quando dovrà restituire queste deduzioni alle banche.

Articolo 21
(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

Si innalza di 3 punti percentuali l'aliquota IRAP per il triennio 2027-2029 per le società operanti nel settore energetico (estrazione petrolio/gas, produzione e distribuzione di energia elettrica e gas). Si stima un gettito di +734,2 milioni di euro (che saliranno a +874 e +896 milioni nel 2028 e 2029).

La norma prevede un divieto formale di traslare l'imposta sui prezzi finali dei clienti, ma senza controlli stringenti e sanzioni severe da parte delle Autorità, il rischio che i costi vengano scaricati sulle bollette di lavoratori e pensionati resta altissimo.

Articolo 23
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'Articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
Articolo 24
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)
Articolo 25
(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)
Articolo 26
(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)
Articolo 27
(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)
Articolo 28
(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)
Articolo 29
(Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)
Articolo 30
(Abolizione del contributo di cui all'Articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
Articolo 31
(Lotteria dei corrispettivi)
Articolo 32
(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'Articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Articolo 23: Alza di un punto l'aliquota PREU (prelievo erariale unico) sulle slot. Raddoppia il costo massimo della partita a 2 euro e la vincita massima a 200 euro. Abbassa il PREU al 20% per chi adegua i dispositivi a un pay-out (percentuale di vincita) minimo del 70%.

L'aumento dei limiti di puntata e di vincita accresce la possibilità di spesa e l'esposizione al gioco. Dalla relazione tecnica è chiaro l'obiettivo di rilanciare il mercato: si stima infatti un aumento del 30% della raccolta delle AWP (o newslot) adeguate alla nuova disciplina. Il vantaggio fiscale riconosciuto agli apparecchi con pay-out più elevato rischia di diventare un incentivo alla sostituzione e all'espansione dell'offerta, anziché uno strumento di tutela. Si stimano maggiori entrate erariali complessive per 334 milioni di euro nel 2027, 365 milioni nel 2028 e 456 milioni dal 2029. È allarmante che la crescita della raccolta venga considerata un effetto positivo della norma, senza una valutazione equivalente dei costi sociali e sanitari.

Articolo 24: Sanatoria da 1.000 euro a partita per mantenere in esercizio i vecchi apparecchi da gioco sprovvisti di nulla osta installati prima del 2003.

Pur non riguardando il gioco con vincita in denaro, la norma amplia la possibilità di spesa per singola partita e mantiene in esercizio apparecchi molto datati. La relazione tecnica stima 15 milioni di euro di maggiori entrate nel 2027 dalla regolarizzazione di circa 15.000 apparecchi. È necessario evitare

che la distinzione formale tra giochi con e senza vincita in denaro porti a trascurare i rischi connessi all'esposizione continuativa al gioco.

Articolo 25: Regolamenta e tassa per la prima volta i tornei e i videogiochi digitali online nelle Sale LAN (e-games) con imposta forfettaria dell'8% e contributi autorizzativi biennali

La norma costruisce un nuovo quadro autorizzatorio e favorisce l'emersione e la diffusione di un'offerta organizzata di gioco digitale. Dalla relazione tecnica si evince una crescita significativa del numero delle sale. La regolazione si limita solo agli aspetti fiscali e amministrativi, non affronta i rischi di uso problematico, la tutela dei minori, la protezione dei dati personali e la prevenzione delle dipendenze comportamentali. Alla previsione dell'accesso dei minorenni non corrisponde un necessario sistema di garanzie effettive, non affidato soltanto alla classificazione dei giochi.

Articolo 26: Proroga onerosa fino al 31 dicembre 2029 delle concessioni in scadenza per le scommesse fisiche (oneri aumentati del 50%) e delle reti telematiche di gioco.

La proroga consolida l'attuale assetto del mercato e rinvia ulteriormente il ricorso a procedure pubbliche e competitive. La giustificazione della continuità della raccolta e delle entrate erariali finisce per prevalere sull'esigenza di una riforma organica della distribuzione del gioco pubblico. Sono quantificate in 281 milioni di euro annui le entrate derivanti dalla proroga. Di fatto si garantisce continuità agli operatori e al gettito, senza introdurre condizioni stringenti per ridurre l'offerta, tutelare la salute e rafforzare i controlli. La proroga rischia inoltre di rendere ancora più difficile una revisione complessiva del sistema concessorio.

Articolo 27: Proroga al 2029 le concessioni delle sale Bingo legando il canone mensile a 81 scaglioni di fatturato e ricalcolando i canoni storici arretrati dovuti dal 2018 al 2026.

La disposizione combina una proroga del sistema concessorio con una revisione delle condizioni economiche a vantaggio degli operatori e un allentamento dei vincoli territoriali. Il dimezzamento della distanza minima può favorire una maggiore concentrazione dell'offerta, indebolendo uno degli strumenti di contenimento della diffusione dei luoghi di gioco. Anche la rideterminazione delle indennità pregresse e la rateizzazione dei debiti rappresentano un alleggerimento degli oneri per gli operatori. Si stimano entrate da canoni pari a 26,1 milioni di euro per il 2027 e 21,5 milioni di euro per il 2028 e 2029, ma non si affronta il problema dell'indebolimento delle misure di contenimento territoriale.

Articolo 28: Proroga fino al 31 dicembre 2029 della concessione per le lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza. Il concessionario versa allo Stato 188 milioni di euro, in due rate nel 2027.

La proroga riguarda un segmento di gioco caratterizzato da un'offerta capillare e da una forte accessibilità, anche attraverso la partecipazione a distanza. Il corrispettivo di 188 milioni viene presentato come beneficio per le entrate pubbliche, ma non può essere considerato una compensazione per gli effetti sociali e sanitari del gioco. Anche in questo caso si sceglie di garantire la continuità della concessione senza una necessaria valutazione dell'impatto dell'offerta sulla salute delle persone.

Articolo 29: Istituisce una quinta estrazione settimanale del Lotto e del SuperEnalotto, da svolgersi il mercoledì, includendo anche i giochi opzionali e complementari.

Aumenta le occasioni settimanali di partecipazione al gioco e quindi la frequenza delle opportunità di spesa. Si stima un incremento della raccolta del 4% rispetto al 2025 e maggiori utili erariali per 30,5 milioni di euro nel 2027 e 43,1 milioni dal 2028. La scelta è emblematica: la Manovra considera un aumento delle occasioni di gioco come leva per incrementare le entrate pubbliche. Non viene invece valutato il possibile impatto sulla frequenza dei comportamenti di gioco e sui danni alla salute che interessano un segmento sempre più ampio della popolazione oltre a quello dei soggetti più vulnerabili.

Articolo 30: Elimina un vecchio contributo straordinario del comparto introdotto nel 2025.

Articolo 31: Rimodula i meccanismi di estrazione della Lotteria degli Scontrini.

Articolo 32: Introduce una definizione agevolata del debito residuo relativo all'una tantum dovuta per il 2015 dai concessionari della rete telematica degli apparecchi da gioco. La relazione tecnica indica un residuo ancora da riscuotere pari a 89,47 milioni di euro. I concessionari che aderiscono rinunciano al contenzioso e possono ottenere una riduzione dell'importo dovuto e l'esonero dagli interessi. Il pagamento è previsto in tre rate.

Si interviene su un debito maturato nel 2015, consentendo ai concessionari di chiudere la partita con condizioni più favorevoli rispetto all'obbligazione originaria. La finalità dichiarata è superare il contenzioso e rendere più efficace il recupero delle somme.
Da un lato si aumentano le occasioni di gioco e si prorogano le concessioni, dall'altro si riconoscono ulteriori agevolazioni economiche agli operatori senza occuparsi delle ricadute sociali drammatiche che questa "industria" produce.

Articolo 40
(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

Si rinvia ulteriormente (fino al 1° luglio 2027) l'entrata in vigore operativa della c.d. plastic tax (manufatti monouso) e della sugar tax (bevande zuccherate).

Il rinvio di Plastic e Sugar Tax evidenzia la mancanza di una programmazione organica sulle politiche ambientali e sanitarie. Resta la necessità di superare la logica delle proroghe continue attraverso un piano strutturale che accompagni le imprese verso la riconversione sostenibile, salvaguardando i posti di lavoro.

DISPOSIZIONI SULL'ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA NAZIONALE IN MATERIA DI DIFESA

Articolo 91
(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)
Articolo 92
(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)
Articolo 94
(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)
Articolo 95
(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

L'Articolo 91, tenendo conto della clausola di salvaguardia nazionale, autorizza gli interventi in materia di difesa. L'Articolo 92 istituisce un apposito fondo per l'implementazione delle Forze di riserva della Difesa, integrato da quello per la valorizzazione dei servizi operativi, per complessivi 1,467 miliardi fino al 2029. L'Articolo 93 riguarda le assunzioni di giovani per la leva e ausiliari, per oneri complessivi (stipendiali, reclutamento, logistici) pari a 243 milioni fino al 2029. L'Articolo 94 prevede un fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze Armate pari 104 milioni per il biennio 2027-2028. Infine, l'Articolo 95 prevede il rifinanziamento del fondo relativo alla partecipazione italiana alle missioni internazionali nella misura di 1,371 miliardi nel biennio 2027-2028. Il totale nel triennio è pari a 3,186 miliardi di euro.

Si tratta di un rilevantissimo incremento finalizzato al riarmo, peraltro in tempo di pace. Riteniamo del tutto folle la corsa la riarmo e chiediamo che queste risorse siano destinate al finanziamento della sanità pubblica.

SANITA'

Articolo 53
(Misure in favore degli anziani)

VOUCHER SANITARIO PER OVER 75 (co. 1-2)
Il DDLdB istituisce una **Carta del valore di 300€ per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie.**
Platea dei beneficiari: **persone over75 titolari di uno o più trattamenti pensionistici complessivamente non superiori a 28mila euro (per il 2025).**
Misura prevista solo per il 2027 e finanziata con un fondo *ad hoc* di **1,6 miliardi** (limite di spesa, di cui 8 milioni per le procedure di attribuzione della Carta).
Stima governativa della copertura: 5,5 mln di persone (precisamente: 386.139 persone 75enni, 1.579.117 tra i 76 e i 79 anni, 3.491.151 over 80)
Rinvio a futuro decreto della definizione delle condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, delle strutture sanitarie e delle prestazioni professionali sanitarie presso i quali la Carta può essere utilizzata.

NON AUTOSUFFICIENZA (co. 3)
Il DDLdB modifica il d.lgs. 29/2024, attuativo della L. 33/2023 sulla non autosufficienza:
- prorogando **per tutto il 2027 la sperimentazione della prestazione universale** (PU) in favore delle persone anziane non autosufficienti over80;
- innalzando il **limite ISEE** per l'accesso alla PU: 2027 da 6.000 a **12.000 euro**
- Stanziando per il 2027: **136 mln.**

Il sostegno alle persone anziane per le spese mediche che pesano sui bilanci personali e familiari è un obiettivo condivisibile. Tuttavia, la predisposizione di un voucher una tantum, per un solo anno, non rafforza le capacità del SSN di rispondere a detto bisogno, non migliora l'offerta pubblica, non è finalizzato ad assumere personale e non riduce le liste d'attesa. Invece di investire quelle risorse per rendere più accessibili le cure attraverso il Ssn, si sceglie di aiutare le persone a sostenere il costo (privato) delle prestazioni che non riescono a ottenere gratuitamente.
Il rischio che si cela dietro questo voucher è quello di accompagnare una trasformazione del modello sanitario pubblico e universalistico verso un sistema che fatica a rispondere, indirizzando i bisogni di salute verso risposte offerte dal settore privato. Il bonus, infatti, sarà "spendibile" presso strutture sanitarie private accreditate o meno, prestazioni professionali, esercizi commerciali, etc. Presentare i 3,4 miliardi destinati al FSN insieme agli 1,6 miliardi del voucher per gli over75 come un unico investimento da 5 miliardi per la sanità confonde due scelte profondamente divergenti.
Un voucher da 300 euro può certamente alleggerire la spesa privata, ma difficilmente può incidere sui costi complessivi di un percorso diagnostico o terapeutico come quello che si trovano ad affrontare numerose persone over75. Le persone anziane non autosufficienti e con malattie croniche hanno bisogno di continuità di cura. I 300 € rischiano di essere rapidamente esauriti, alimentando la cultura della prestazione senza rispondere al bisogno di presa in carico e di continuità assistenziale. Dietro la misura si cela, oltretutto, una ricerca di consenso in ottica elettorale.
Opinabile risulta la definizione della platea dei beneficiari. Il voucher non distingue rispetto al bisogno sanitario e rispetto alla condizione economica complessiva delle persone, bensì risulta escludente in base ad un rigido criterio anagrafico e pensionistico, ma non reddituale (non viene infatti usato l'indicatore ISEE).

Da stabilire rimane, oltretutto, l'assegnazione della Carta: questa avverrà automaticamente - sulla base dei dati previdenziali - o su domanda?

Sulla PU rimangono valide le argomentazioni critiche avanzate da CGIL e SPI-CGIL in passato.
Il provvedimento punta ad allargare una platea di persone aderenti rimasta finora estremamente contenuta: al luglio 2026, infatti, risultavano circa 7mila domande, con un tasso di accoglimento del 61%. La proroga e l'ampliamento (allargando la fascia ISEE) di una sperimentazione che si è dimostrata fallimentare dimostra la cecità del Governo rispetto ai dati da quest'ultimo raccolti e presentati nella relazione tecnica.
Sullo stanziamento: questo viene notevolmente ridotto rispetto al passato. Per il 2025 e 2026 erano previsti - ogni anno - 250 mln, mentre per il 2027 sono previsti solo 136 mln.

Conclusione complessiva: piuttosto che i bonus/voucher e le sperimentazioni di nuovi trattamenti economici dimostratisi fallimentari, serve attuare e finanziare adeguatamente la riforma della non autosufficienza e rilanciare il sistema pubblico dei servizi, superando le forti diseguaglianze territoriali.

Articolo 69
Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria

Comma 1: porta il Fabbisogno Sanitario Nazionale a soli 146,3 miliardi di euro, prevedendo un insufficiente incremento di 2,36 miliardi per il 2027, di 2,35 miliardi per il 2028 e 2,40 miliardi per il 2029. Tale incremento è destinato anche alle finalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 6, al comma 1 dell'articolo 71, al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 75.

Comma 2: prevede che una quota dell'incremento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, quantificata in 500 milioni di euro annui, sia finalizzata alla revisione delle tariffe massime di remunerazione relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. I fondi in questione si aggiungono alle somme già stanziate dalla legge di bilancio per il 2025.

Comma 3: 100 milioni di euro (dell'aumento del finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale per l'anno 2027) sono destinati all'ulteriore finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

Comma 4: dispone un incremento di spesa per l'anno 2027, destinato a finanziare le prestazioni aggiuntive del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Lo stanziamento complessivo è pari a 300 milioni di euro lordi, suddivisi in 213 milioni per la dirigenza medica e 87 milioni per il personale sanitario del comparto, con l'applicazione delle tariffe orarie fissate dai contratti collettivi nazionali vigenti. A questo finanziamento potranno accedere tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese le autonomie speciali, attraverso una deroga specifica alle norme che regolano il concorso regionale alla spesa sanitaria corrente.

Comma 5: autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 che concorre alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui

prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. Le predette risorse sono assegnate al Ministero della salute da trasferire alle Regioni entro il 31 marzo 2027.

Comma 6: Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi sono ulteriormente incrementati di 380 milioni di euro complessivi, di cui 114 milioni di euro per la dirigenza medica e 266 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Comma 7: assegna alle Regioni e province autonome un finanziamento a libera disponibilità pari a 138 milioni di euro per il 2027, 236 milioni per il 2028 e 273 milioni per il 2029, da destinare anche alla copertura dei maggiori costi causati dall'inflazione.

Comma 1: L'articolo 69 della Legge di Bilancio 2027 conferma la linea di definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Smentendo la retorica dell'Esecutivo sugli annunciati aumenti "record", i dati evidenziano come le risorse destinate al triennio 2027-2029 siano drammaticamente insufficienti per coprire i costi reali dell'inflazione, garantire la tenuta della rete pubblica e attuare il diritto alla salute tutelato dall'Articolo 32 della Costituzione. L'adeguamento del FSN a 146,3 miliardi di euro, distribuito in incrementi di 2,36 miliardi nel 2027, 2,35 nel 2028 e 2,40 nel 2029, si traduce in un ulteriore impoverimento del SSN, dal momento che gran parte dei fondi è già ipotecata da vincoli di destinazione e disavanzi pregressi. Con una spesa sanitaria in costante calo rispetto al PIL, il rischio concreto è un'accelerazione della privatizzazione della sanità e un aumento della rinuncia alle cure alle persone.

Comma 2: Si prende atto che la misura provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. Tuttavia, l'accesso ai nuovi tetti tariffari da parte delle strutture private accreditate non prevede vincoli all'applicazione e al rinnovo nei termini delle decorrenze dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: non garantisce così la dignità dei lavoratori del settore ma solo profitti alla sanità privata.

Comma 3: Lo stanziamento vincolato, da accogliere con favore, è compreso nell'incremento del finanziamento del SSN e arriva mentre è in corso l'aggiornamento del Piano nazionale demenze per il periodo 2027-2031.
La misura, seppur una tantum per il 2027, vaga e imprecisa, risponde parzialmente al contenzioso giudiziario che si è sviluppato in materia. Nella giurisprudenza in materia si è consolidato il principio della "inscindibilità delle prestazioni", cioè delle componenti sanitaria e socio-assistenziale delle prestazioni rivolte alle persone in condizione di grave non autosufficienza. Secondo i giudici, quando le prestazioni hanno un'alta componente sanitaria, queste rientrano nei LEA e devono dunque essere finanziate dal SSN e garantite gratuitamente all'utenza (v. per tutte Cass. civ., Sez. III del 17/10/2024, n. 26943). Il quadro giurisprudenziale, che non è possibile qui ricostruire, si sta rapidamente orientando in senso favorevole agli utenti delle RSA e alle famiglie, i cui ricorsi vengono accolti dai tribunali di merito, sancendo la nullità dei contratti e il diritto al rimborso delle rette.
Lo stanziamento dell'art. 69 co. 3, dunque, potrebbe essere utile, a livello regionale, a migliorare l'offerta del servizio pubblico e ad aggiornare le tariffe di diversi servizi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e annesse, erogate da soggetti accreditati. Tuttavia, i 100 mln stanziati sono privi di criteri di riparto tra le Regioni e obblighi di rendicontazione.

Comma 4: La risposta dell'esecutivo alla drammatica crisi del personale e al fenomeno delle liste d'attesa rimane sempre la stessa: ci si affida nuovamente a quote da erogare in prestazioni aggiuntive, 300 milioni di euro per il 2027, anziché superare definitivamente i tetti di spesa per il personale e procedere a un piano straordinario di assunzioni.

Comma 5: Lo stanziamento di 100 milioni di euro si è reso necessario a copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. Risorse che devono essere trasferite alle Regioni entro il 31 marzo 2027.

Comma 6: L'incremento dei tetti per l'indennità nei servizi d'emergenza (380 milioni) è l'ennesima misura tampone che non risolve la carenza organica di medici e infermieri d'urgenza. Le indennità economiche non bastano a risolvere la crisi del SSN. Senza lo sblocco dei tetti di spesa sul personale, piani straordinari di assunzione e un miglioramento delle condizioni di lavoro (turni, sicurezza nei reparti, conciliazione vita-lavoro), l'incentivo economico da solo non arresterà la fuga del personale.

Comma 7: Per i bilanci regionali messi a dura prova dall'inflazione, l'importo (che parte da 138 milioni e arriva a un massimo di 273 milioni) rischia di essere del tutto insufficiente a coprire la voragine inflativa accumulata negli ospedali e nelle ASL. Si conferma così una logica di trasferimenti parziali che non risolve il sottofinanziamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, col rischio concreto di scaricare direttamente sui bilanci regionali l'insostenibilità dei costi di gestione dei SSR.

Articolo 70
Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale dei lavoratori frontalieri

La disposizione aggiorna la decorrenza e il calcolo della compartecipazione al SSN per i lavoratori frontalieri (confermando quanto previsto dalla L. 213/2023) e demanda ai futuri contratti collettivi la definizione del trattamento accessorio per medici e infermieri delle aree di confine, nei limiti delle risorse annuali disponibili.

L'articolo aggiorna le tempistiche e i criteri di compartecipazione al SSN per i lavoratori frontalieri in Svizzera, destinando le risorse disponibili al trattamento accessorio del personale sanitario operante nelle zone di confine. La misura cerca di contenere il fenomeno della c.d. "fuga dei sanitari" verso i Paesi di confine fornendo leve retributive accessorie localizzate. Invece di valorizzare il Servizio Sanitario Nazionale con una vera riforma delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro, si preferisce un maquillage normativo che sposta i soldi da una tasca all'altra del territorio, lasciando irrisolta la radice del problema. Trattandosi di risorse variabili e legate ai contratti collettivi nazionali ("nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente"), non vi è alcuna garanzia né sulla continuità né sull'entità reale di questi incentivi per il personale sanitario.

Articolo 71
Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche

Il comma 1 dispone un ulteriore incremento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, per un valore di 0,2 punti percentuali. Pertanto, a partire dal 2028, il tetto sale al 9% del

finanziamento SSN (+0,2%, di cui 0,2% vincolato ai gas medicinali). Comporta un onere di circa 292 milioni di euro annui, coperto dall'incremento del fondo sanitario di cui all'art. 69.

I commi da 2 a 8 - Per sostenere la filiera farmaceutica in Italia, le aziende che effettuano investimenti addizionali ottengono uno "sconto" sul payback (il ripiano in caso di sforamento del tetto) fino a un massimo complessivo di 160 milioni di euro annui. La misura sul payback si applica dal 2026 (con calcolo AIFA entro il 31 ottobre 2027) con impatto finanziario di 160 mln/anno dal 2027. Resta confermata la possibilità per le Regioni di compensare i mancati versamenti del payback con i crediti da acquisto farmaci.
Infine, il comma 8 prevede che restino comunque ferme le disposizioni vigenti che consentono di compensare gli eventuali crediti nei confronti delle aziende farmaceutiche che non versano il payback con i debiti per gli acquisti dei medicinali.

L'articolo traduce la scala di valori di questo esecutivo: mentre i reparti scoppiano e il personale sanitario attende risposte su stipendi e sblocchi del turnover e la medicina di prossimità continua a latitare, si destinano 450 milioni di euro all'anno al settore farmaceutico. Aumentare il tetto di spesa per i farmaci per 292 milioni e regalare altri 160 milioni all'anno sotto forma di sconti sul payback alle aziende rappresenta un segnale inaccettabile. Si sceglie di finanziare i profitti dell'industria privata con risorse pubbliche, senza neppure vincolare questi aiuti alla salvaguardia dell'occupazione o alla qualità dei contratti di lavoro del settore. Non serve alzare i tetti di spesa per i prodotti se poi gli ospedali si svuotano di medici, infermieri e professionisti della salute. La vera emergenza del Paese oggi è la difesa del SSN universalistico e della dignità del lavoro sanitario.

Articolo 72
Accesso precoce ai farmaci innovativi

Introduce, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, un meccanismo di accesso precoce e finanziamento per i farmaci destinati a malattie gravi e invalidanti prive di valide alternative terapeutiche indifferibili.
Comma 1: Introduce la sperimentazione (2027-2029) per farmaci destinati a patologie gravi senza alternative e stabilisce il tetto di spesa di 70 milioni di euro/anno.
Commi da 2 a 5: Attribuiscono all'AIFA la gestione delle procedure (criteri di valutazione, prezzo, richiesta dell'azienda e termini per il dossier di rimborsabilità ordinaria).
Commi 6 e 7: Regolano la sospensione e revoca dell'accesso precoce (mancata presentazione del dossier, mancata rimborsabilità entro 10 mesi, ritiro dal mercato).
Comma 7 (seconda parte) e Comma 8: Obbligano l'azienda, nei casi di revoca di cui alle lettere a e b, a garantire gratuitamente la continuità terapeutica fino a 12 mesi per i pazienti già in cura, prevedendo sanzioni AIFA in caso di inadempimento.
Comma 9 (disposizione normativa): Autorizza l'AIFA a deliberare ulteriori misure tecniche per l'attuazione dell'articolo.
Profili finanziari (riferito al comma 1): Chiarisce che i 70 milioni/anno non sono risorse aggiuntive, ma vengono coperti riducendo di pari importo la quota del Fondo per i farmaci innovativi (L. 207/2024).

L'analisi del testo conferma che ci troviamo di fronte a un'operazione a costo zero per la finanza pubblica: non vengono stanziate risorse fresche per l'accesso precoce ai farmaci salvavita, ma ci si limita a spostare fondi da un capitolo all'altro della spesa farmaceutica, senza alcun incremento dell'investimento complessivo. Questo meccanismo genera forti criticità assistenziali sia in caso di

mancata rimborsabilità del farmaco, sia alla scadenza dei 12 mesi di continuità terapeutica gratuita, oltre i quali si crea un vuoto di tutela per i malati. Preoccupa inoltre la genericità delle "specifiche sanzioni" affidate all'AIFA, di cui non vengono definite né la natura né l'entità: il rischio concreto è che, se la multa fosse inferiore al costo di fornitura del farmaco per un anno, l'azienda farmaceutica potrebbe trovare più conveniente pagare la sanzione anziché garantire la cura ai pazienti. Infine, l'imponente carico amministrativo e valutativo posto in capo all'AIFA rischia di generare gravi ritardi procedurali, che finirebbero per ripercuotersi direttamente sulla salute dei cittadini.

Articolo 73
Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa

L'articolo interviene sulla spesa per i dispositivi medici attraverso due misure principali: l'innalzamento del tetto di spesa e la regolamentazione del ripiano del payback per il quinquennio 2019-2023.
Comma 1: A partire dal 2027, il tetto nazionale per l'acquisto di dispositivi medici viene incrementato al 4,7% del finanziamento del SSN. Questo comporta un costo di circa 146 milioni di euro annui, coperto dall'incremento del fondo sanitario di cui all'articolo 69.
Commi 2-6: Per il superamento dei tetti di spesa nel quinquennio 2019-2023 (certificato con decreto entro il 28 febbraio 2027 per un valore complessivo stimato in circa 4.000 milioni di euro), viene definito un piano di ripartizione:

- Lo Stato copre 1.400 milioni di euro erogando alle Regioni 350 milioni di euro all'anno dal 2028 al 2031.
- La restante parte (circa 2.600 milioni di euro) rimane a carico delle aziende fornitrici, a cui viene concessa una rateizzazione con pagamento graduale dal 2027 al 2031.

La norma comporta un onere netto per lo Stato di 146 milioni/anno a decorrere dal 2027 (per il tetto alla spesa) più 350 milioni/anno dal 2028 al 2031 (per il concorso al payback).

L'articolo svela per l'ennesima volta la linea economica di questo esecutivo: quando si tratta di coprire i bilanci delle aziende fornitrici le risorse si trovano sempre, mentre per il personale e i servizi sanitari pubblici restano le briciole. Di fronte a un buco di oltre 4 miliardi di euro accumulato dal 2019 al 2023 per lo sforamento dei tetti dei dispositivi medici, lo Stato sceglie di farsi carico direttamente di 1.400 milioni di euro del debito (350 milioni all'anno dal 2028 al 2031) per sollevare le imprese, concedendo loro contestualmente una comoda dilazione di pagamento fino al 2031 per la quota restante. Non solo: a decorrere dal 2027 si alza stabilmente il tetto di spesa al 4,7% del fondo sanitario, stanziando altri 146 milioni annui. È un chiaro segnale di disparità di trattamento: da un lato si applica il massimo della flessibilità e del sostegno finanziario verso il mercato fornitore di protesi e macchinari; dall'altro si mantengono tetti di spesa rigidi sulle assunzioni di medici, infermieri e professionisti della salute, lasciando gli ospedali in cronica sofferenza strutturale.

Articolo 74
Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento di 3 punti percentuali del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Questo incremento

viene introdotto per compensare l'adozione di due provvedimenti del 2026 che hanno aggiornato le tariffe massime di rimborso:

- Il decreto del 12 maggio 2026 sulla riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
- Il decreto del 7 agosto 2026 sulla specialistica ambulatoriale e protesica.

La norma consente alle Regioni di assorbire l'aumento dei costi generato dai due decreti del 2026 senza tagliare i volumi delle prestazioni erogate dai privati accreditati. Nei nuovi contratti stipulati tra le ASL e le singole strutture private accreditate, il budget assegnato terrà conto sia delle nuove tariffe dei decreti del 2026, sia dell'innalzamento del tetto autorizzato. Sebbene l'art. 74 permetta di coprire i maggiori costi della sanità convenzionata con fondi già preordinati, non è presente ancora una volta alcun vincolo che imponga l'applicazione e il rinnovo nei termini delle decorrenze dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Giudichiamo questo un grave errore che, oltre a continuare ad alimentare fenomeni di dumping sociale sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, non affronta le reali criticità del servizio sanitario nazionale. Riteniamo infatti che in un contesto di grave crisi del SSN l'esecutivo avrebbe dovuto invertire la rotta, finanziando prioritariamente la sanità pubblica e garantendo l'effettiva copertura dei LEA.

Articolo 75
Disposizioni in favore della lotta alla droga

Comma 1: Porta a 30 milioni di euro annui, dal 2027, le risorse destinate a sostenere le prestazioni sanitarie dei servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi per persone con dipendenze da sostanze che si rivolgono a servizi situati in Regioni diverse da quella di residenza.

Comma 2: Incrementa il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Comma 3: Rifinanzia il Fondo previsto dalla legge n. 140/2026 per l'attuazione della detenzione domiciliare finalizzata al recupero delle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Comma 1: L'aumento delle risorse, a valere sul FSN e non incrementali, riconosce il bisogno di garantire continuità assistenziale anche quando una persona deve rivolgersi a servizi fuori dalla propria Regione. Tuttavia, la misura riguarda una specifica fattispecie di mobilità sanitaria, e non si traduce in un potenziamento complessivo dei servizi per le dipendenze. Non affronta direttamente le carenze territoriali di SerD, servizi di prossimità, strutture residenziali e semiresidenziali, né le disuguaglianze nell'accesso ai percorsi di cura lasciando anche in questo caso spazi al mercato.

Comma 2: L'incremento di 5 milioni annui è un segnale positivo, ma occorre verificarne la consistenza rispetto ai bisogni e alle finalità del Fondo. Il punto politico è evitare che il finanziamento resti una misura isolata, senza una programmazione pluriennale e senza un collegamento strutturale con le politiche regionali e territoriali.

Comma 3: Il rifinanziamento dà copertura alla misura introdotta dalla legge n. 140/2026. È un intervento che può favorire percorsi terapeutici e socio-riabilitativi fuori dal carcere, ma l'effettività della misura dipende dalla disponibilità di strutture e programmi terapeutici adeguati, dalla capacità dei servizi territoriali e dalla continuità della presa in carico.

LAVORO

Articolo 6
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

Introdotta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5%, agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, con decorrenza dagli anni 2025, 2026 e 2027. Sono esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 19, comma 1, lettera b). L'applicazione del regime agevolativo è facoltativa ed è riservata ai soggetti che, nell'anno 2026, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro.

Si tratta della conferma della norma introdotta nella legge di bilancio 2026: stessa aliquota, stesso limite di reddito, esclusione del settore pubblico, si aggiunge il 2027 come anno ulteriore che verrà coperto in caso di rinnovi dalla tassazione agevolata. Ancora una volta nessun riferimento ai contratti sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative, escluso il settore pubblico.

Premessa alla lettura degli articoli 7 e 8
I due articoli in commento rispondono alla medesima logica politica, censurabile sotto diversi aspetti:

- *Il Governo crea regimi speciali e differenziati per settore o tipologia di prestazione (imposta sostitutiva da un lato, bonus integrativo esente dall'altro), anziché intervenire in modo uniforme e strutturale sulla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ordinario;*
- *Entrambe le norme finanziano unicamente le prestazioni notturne, festive o straordinarie.*

La carenza di personale nel turismo o il recupero del potere d'acquisto non si risolvono con la detassazione dei ritmi gravosi, ma con la strutturalità dei contratti nazionali, l'aumento dei salari tabellari e il contrasto al lavoro precario e sommerso.

Articolo 7
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

L'articolo prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle somme erogate a titolo di trattamento accessorio nel settore privato, entro il limite massimo di 1.500 euro annui. Le somme interessate riguardano:

- Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- Maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale;
- Indennità di turno e altri emolumenti legati al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno precedente. Restano escluse le attività del settore turistico-alberghiero (disciplinate separatamente all'art. 8) e rimangono invariate le ordinarie regole di contribuzione previdenziale e assistenziale. La misura comporta minori entrate nette valutate in circa 259,2 milioni di euro per il 2027.

La misura prosegue-sull'utilizzo delle flat tax e delle imposte sostitutive cedolari sui redditi da lavoro. Questo meccanismo mina il principio costituzionale della progressività fiscale e indebolisce la capacità redistributiva dell'IRPEF.
Invece di sostenere il potere d'acquisto con interventi strutturali sui salari e sul drenaggio fiscale (fiscal drag), si sceglie di incentivare e detassare unicamente le componenti legate a condizioni di lavoro gravose o flessibili (turni, notturni, festivi) con riferimento generico ai CCNL senza peraltro qualificarli come sottoscritti dai soggetti comparativamente più rappresentativi.

Riservare il beneficio fiscale al lavoro a turni e festivo rischia di spingere i lavoratori ad accettare orari penosi o prolungati per compensare l'inadeguatezza dei salari con impatto negativo anche sulla tutela della salute e dei tempi di vita.
Trattandosi di una norma temporanea applicabile su un tetto massimo di 1.500 euro, il risparmio netto per il singolo lavoratore risulta contenuto e di breve respiro, a fronte di un rilevante gettito sottratto alla fiscalità generale che potrebbe finanziare i servizi pubblici universalistici.

Articolo 8
(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

L'articolo 8 proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, l'erogazione del Trattamento Integrativo Speciale (TIS) a favore dei lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turistico-alberghiero e degli stabilimenti termali. La misura consiste in una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno precedente. Tale somma è interamente esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Va evidenziato in premessa che continuiamo a non disporre del dato sul numero effettivo di lavoratori beneficiari rispetto al totale degli occupati del settore. Nella Relazione Tecnica e nei documenti di accompagnamento viene indicata unicamente una cifra globale aggregata di gettito/risorse basata sul monitoraggio delle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. In assenza del tasso di copertura e della platea reale raggiunta (specialmente tra i lavoratori stagionali e precari), è impossibile valutare l'efficacia della misura e capire a chi vadano realmente queste risorse.
L'intervento viene riproposto con la motivazione formale di sostenere la stabilità occupazionale e contrastare la carenza di manodopera. Un bonus fiscale sulle ore straordinarie non risolve i nodi strutturali del comparto, caratterizzato da elevata precarietà, presenza dei contratti stagionali e a termine, part time involontari, lavoro sommerso, salari di base insufficienti ed elevato dumping contrattuale.
Gli interventi necessari, invece, anche attraverso l'utilizzo della leva fiscale dovrebbero essere invece rivolti a politiche di stabilizzazione, riduzione del ricorso al part-time, contrasto alle irregolarità.

ART. 10
(Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

La disposizione conferma la misura già prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76, che prevede l'esenzione del 50% dell'ammontare dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, nel contempo prorogando il beneficio, già vigente per gli anni 2025 e 2026, anche per l'anno 2027.

Una norma che intende incentivare la partecipazione finanziaria in luogo del ricorso ai premi di risultato che sono uno strumento per i quali si ricorre alla contrattazione collettiva.

Articolo 42
(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2027 l'esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni contrattuali introdotto dal D.L. 62/2026. La misura si articola su tre direttrici principali:

- Bonus Donne: esonero per l'assunzione di donne svantaggiate (fino a 650 euro mensili per 24 mesi, elevati a 800 euro nella ZES Unica Mezzogiorno);
- Bonus Giovani: esonero per l'assunzione di under 35 (fino a 500 euro mensili per 24 mesi, 650 euro in ZES), esteso anche alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato effettuate nel 2027;
- Bonus ZES: sgravio per assunzioni di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi effettuate da microimprese (fino a 10 dipendenti) nella ZES Mezzogiorno.

Per la copertura finanziaria delle proroghe si autorizzano incrementi della spesa per complessivi 216 milioni di euro nel 2027, 426,2 milioni nel 2028 e 225,1 milioni nel 2029. Si prevede infine che la misura sia soggetta alle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa.

Anche in questo testo si ripropone la logica dei bonus a pioggia senza prevedere un serio monitoraggio qualitativo in itinere ed ex post. L'assenza di un'analisi di impatto rischia di generare forti effetti distorsivi, agevolando imprese per assunzioni che avrebbero comunque effettuato. La misura prevede espressamente che l'agevolazione sia soggetta ai Piani di analisi e valutazione della spesa (in attuazione della nuova governance europea e del Piano Strutturale di Bilancio). Tuttavia, tale previsione rischia di ridursi a un mero controllo contabile ex post da parte di MEF e INPS per garantire il solo rispetto dei vincoli di cassa.
Gli incentivi al costo del lavoro non raggiungono i soggetti più distanti dal mercato del lavoro. La misura non agisce minimamente sulle cause strutturali dell'inattività (in primis femminile e giovanile), poiché non interviene per eliminare gli ostacoli reali come la carenza di servizi di cura e per l'infanzia, le carenze infrastrutturali e l'assenza di politiche attive integrate. Non vi è inoltre alcuna evidenza empirica che la riduzione temporanea del costo del lavoro funga da leva per stabilizzazioni aggiuntive e inclusive e per l'emersione dal lavoro nero o irregolare, dato che l'informalità si contrasta con controlli, sanzioni e qualità della contrattazione, non con sussidi trasversali ai datori di lavoro.
La CGIL ribadisce la propria contrarietà all'impostazione che affida il sostegno all'occupazione di donne e giovani unicamente a tagli contributivi temporanei a favore delle imprese. L'occupazione

stabile e di qualità si crea rafforzando la contrattazione collettiva, la formazione, la prevenzione della precarietà e i servizi pubblici universalistici.

Articolo 43
(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani)

L'articolo 43 potenzia, per il solo periodo d'imposta 2027, la disciplina della cosiddetta "super deduzione" del costo del lavoro ai fini IRES e IRPEF riservata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. La norma innalza il coefficiente di maggiorazione del costo ammesso in deduzione:

- dal 20% all'80% per le assunzioni di lavoratrici madri;
- dal 20% al 40% per le assunzioni di lavoratori under 36.

L'agevolazione rileva esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte e non incide sul calcolo degli acconti. La misura comporta un minore gettito fiscale quantificato dalla Relazione Tecnica in 410 milioni di euro per l'anno 2028.

La misura ribadisce la scelta politica del Governo di concentrare le risorse sulla riduzione dell'imponibile fiscale dei datori di lavoro. La stessa Relazione Tecnica evidenzia come nel 2024 solo il 14% delle nuove assunzioni a tempo indeterminato abbia usufruito della maggiorazione originaria del 20%, a causa dell'onerosità degli adempimenti e delle condizioni d'accesso. Aumentare la percentuale di deduzione senza intervenire sulle rigidità procedurali rischia di produrre un impatto occupazionale assai contenuto.
L'occupazione femminile e delle lavoratrici madri non si incrementa attraverso sconti fiscali alle aziende, ma garantendo interventi strutturali sui servizi di cura (asili nido, tempo pieno scolastico, trasporti, servizi sociosanitari) e sulla condivisione dei carichi familiari.
La norma premia la singola assunzione sul piano fiscale senza introdurre condizionalità stringenti sulla qualità dei contratti applicati, contro il part-time involontario o a garanzia della tenuta occupazionale complessiva nel medio-lungo periodo.

Articolo 44
(Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori)

L'articolo prevede, per il solo anno d'imposta 2027, un regime di tassazione sostitutiva agevolata sugli incrementi di reddito dei giovani dipendenti del settore privato. La misura stabilisce che:

- La quota di reddito da lavoro dipendente incrementale percepita nel 2027 rispetto all'anno precedente, fino a un massimo di 2.500 euro, è assoggettata a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari all'1%;
- La misura è riservata ai lavoratori del settore privato di età inferiore a 30 anni (nati dal 1° gennaio 1998) con reddito da lavoro dipendente complessivo non superiore a 28.000 euro;
- L'applicazione è automatica da parte del sostituto d'imposta (salvo facoltà di rinuncia e opzione per la tassazione ordinaria da parte del lavoratore) e fa comunque salvi il diritto al trattamento integrativo e ai benefici sul cuneo fiscale.

La Relazione Tecnica stima minori entrate nette per la finanza pubblica valutate in circa 378,2 milioni di euro per l'anno 2027.

La norma inserisce un'ulteriore aliquota d'eccezione (l'1%), aggiungendo un altro tassello alla proliferazione di regimi cedolari e flat tax (dopo il 5% sui rinnovi e il 15% sull'accessorio). Anche tale

polverizzazione del prelievo scardina l'unitarietà dell'IRPEF e il principio costituzionale della progressività (Art. 53 Cost.).
L'agevolazione è limitata alla sola quota incrementale (fino a 2.500 euro) per un solo anno. Il risparmio fiscale massimo netto rispetto all'aliquota del primo scaglione IRPEF (23%) ammonta a circa 550 euro annui (pari a poco più di 40 euro al mese). Si tratta di un intervento congiunturale privo di efficacia strutturale sulle retribuzioni giovanili.
La condizione di debolezza dei giovani sul mercato del lavoro non deriva dal prelievo fiscale sui rari aumenti retributivi, ma dai veri nodi strutturali: abuso di contratti precari e a termine, occupazione discontinua, part-time involontario e salari d'ingresso strutturalmente bassi, l'assenza di opportunità concrete che obbliga in particolare i giovani a lasciare il Paese.
A fronte di un micro-beneficio individuale temporaneo, la misura sottrae quasi 380 milioni di euro di gettito erariale per il 2027. Risorse che verrebbero sottratte al finanziamento del welfare pubblico, dell'istruzione, dei trasporti e delle politiche abitative per l'emancipazione giovanile.

Articolo 45
(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori)

Conferma per il 2027 la norma per cui non concorreranno a formare reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Inoltre, suddetto limite viene elevato a 2.000 euro per i giovani che non hanno ancora compiuto 31 anni e per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (cioè figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili o non superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
Commento
Anche quest'anno:
- *La misura non risolve il tema della diversificazione e del discrimine dovuto alla possibilità di riconoscimenti ad personam;*
- *Tali interventi non hanno nulla a che vedere con il concetto di "welfare aziendale", favorendo ancora una volta l'idea che i buoni spesa o il rimborso dei canoni di locazione o di bollette possano essere considerati welfare e non salario;*
- *L'utilizzo di questi strumenti incarna il metodo delle "mance" alle imprese, in questo caso per l'uso di misure che esse possono riconoscere ad personam e unilateralmente, senza coinvolgimento sindacale;*
- *Da un lato, infatti, i vantaggi fiscali alle aziende operano a discapito della fiscalità generale, confermando la scarsa attenzione del Governo verso il welfare pubblico. Dall'altro, si conferma la volontà di ridurre il ruolo del sindacato e della contrattazione, e si lasciano ampi spazi a potenziali discriminazioni, vista la possibilità di riconoscere tali somme ad personam ed unilateralmente da parte delle aziende;*
- *Ci saremmo augurati la definizione di un adeguamento strutturale per tutti i dipendenti della vecchia soglia di 258,23 euro (equivalenti a 500.000 lire, importo stabilito oltre 30 anni fa, quindi necessariamente da aggiornare), con la trasformazione della nuova soglia in una sorta di franchigia superata la quale solo la parte eccedente verrebbe assoggettata a imposizione fiscale e previdenziale.*

Articolo 46
(Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

L'articolo 46 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 in favore del MLPS, per rafforzare l'operatività dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (già istituito dall'art. 12 della legge n. 132/2025).
Le finalità indicate dal testo prevedono:

- L'individuazione di interventi nell'ambito delle politiche attive, della formazione continua e della riqualificazione professionale;
- Il sostegno all'adattamento del capitale umano e l'aggiornamento delle competenze;
- La prevenzione dell'obsolescenza professionale e l'accompagnamento delle transizioni;
- L'attenzione prioritaria ai lavoratori maggiormente esposti ai rischi di trasformazione tecnologica.

Risulta difficile valutare la congruità dello stanziamento previsto in relazione agli obiettivi indicati, in quanto l'attività dell'Osservatorio, di recentissima costituzione, è in via di definizione.
Di sicuro, a fronte dell'impatto epocale e pervasivo dell'IA sul tessuto produttivo bisogna evitare il rischio di una misura meramente di facciata, del tutto priva della consistenza finanziaria e operativa necessaria a supportare il governo delle transizioni.
Inoltre, la gestione dei sistemi di IA e la prevenzione dell'obsolescenza si realizzano valorizzando la contrattazione collettiva aziendale e nazionale attraverso la regolazione contrattuale dei processi digitali, la tutela dei diritti digitali e la formazione garantita in orario di lavoro.

Articolo 47
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

- CIGS in deroga per Aree di Crisi Industriale Complessa

Riferimento normativo: Art. 44, comma 11-bis, D.lgs. 148/2015 (Art. 47, comma 1)
Stanziamento 2027: 100 milioni di euro, invariato rispetto al 2026

- Esonero dal contributo addizionale CIGS per Aree di Crisi Industriale Complessa

Riferimento normativo: Art. 5, comma 1 e Art. 44, comma 11-bis, D.lgs. 148/2015 (Art. 47, comma 2)
Stanziamento 2027: 9,3 milioni di euro (con riduzione FSOF di 13,3 mln per saldi), AUMENTATO rispetto ai 6,5 milioni del 2026 (+2,8 mln) per far fronte al maggior ricorso registrato al trattamento.

- Mobilità in deroga nelle Aree di Crisi Industriale Complessa:

Riferimento normativo: Art. 53-ter, D.L. 50/2017; Art. 47, comma 10
Stanziamento 2027: 30 milioni di euro

- Indennità per l'area di crisi complessa di Termini Imerese:

Riferimento normativo: Art. 1, commi 251 e 251-bis, L. 145/2018; Art. 47, comma 11
Stanziamento 2027: 0,7 milioni di euro per 35 lavoratori

- CIGS per cessazione di attività

Riferimento normativo: Art. 44, D.L. 109/2018 (Art. 47, comma 3)
Stanziamento 2027: 100 milioni di euro, invariato rispetto al 2026

- Proroga 6 mesi CIGS per cessazione con prospettive di riassorbimento

Riferimento normativo: Art. 44, commi 1-ter e 1-quater, D.L. 109/2018 (Art. 47, comma 8)
Stanziamento 2027: 20 milioni di euro (con condizionalità SIISL), invariato rispetto al 2026

- Integrazione salariale Gruppo ILVA

Riferimento normativo: Art. 1-bis, D.L. 243/2016 (Art. 47, comma 4)
Stanziamento 2027: 15 milioni di euro (con l'introduzione dell'obbligo di iscrizione alla piattaforma SIISL e condizionalità di politica attiva), RIDOTTO rispetto ai 19 milioni dello scorso anno (-4 mln), in quanto ricalibrato sulla platea effettiva di circa 1.497 lavoratori (Ilva, Sanac, Taranto Energia)

- Proroga convenzioni per supporto lavoratori (INPS / Sviluppo Lavoro Italia)

Riferimento normativo: Art. 78, L. 388/2000 e Art. 1, comma 162, L. 160/2019 (Art. 47, comma 5)
Stanziamento 2027: Invariato / Senza nuovi oneri (nei limiti delle risorse programmate)

- CIGS per il settore Call Center

Riferimento normativo: Art. 44, comma 7, D.lgs. 148/2015 (Art. 47, comma 6)
Stanziamento 2027: 20 milioni di euro, Invariato rispetto al 2026

- CIGS per Imprese di Interesse Strategico Nazionale (≥ 1.000 dipendenti)

Riferimento normativo: Deroga agli artt. 4 e 22, D.lgs. 148/2015 (Art. 47, comma 7)
Stanziamento 2027: 63,3 milioni di euro, invariato rispetto al 2026.

Nel testo di quest'anno sono stati accorpati direttamente nell'articolo alcuni interventi in deroga precedentemente gestiti tramite provvedimenti separati (es. Milleproroghe o leggi di settore). Unitamente ai già citati (Mobilità in deroga nelle Aree di Crisi Industriale Complessa e Indennità per l'area di crisi complessa di Termini Imerese) riscontriamo:

- CIGS in deroga per aziende sequestrate e confiscate: 1 milione di euro (Art. 1, D.lgs. 72/2018; Art. 47, comma 9);
- CIGS e indennità lavoratori portuali (Gioia Tauro, Taranto, Cagliari): 9,15 milioni di euro per il 2027 (Art. 4, L. 243/2016 e Art. 1, commi 997-998, L. 234/2021; Art. 47, commi 12-14).

Misure della Manovra precedente NON presenti nell'Art. 47

- Indennità straordinaria per i lavoratori della Pesca Marittima (30 milioni nel 2026):

L'intervento d'emergenza annuale cessa perché viene introdotta una tutela strutturale attraverso il nuovo ammortizzatore sociale del settore pesca previsto all'Articolo 48 della stessa Manovra 2027.

- CIGS per processi riorganizzativi o piani di risanamento complessi (50 milioni aggiuntivi):

Nella legge di bilancio dello scorso anno (Art. 40) erano stati stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Pertanto, la copertura per il 2027 era già stata autorizzata e non necessitava di un nuovo intervento legislativo nell'Articolo 47.

Il rifinanziamento delle diverse forme di CIGS in deroga e di sostegno al reddito è indispensabile per garantire la tenuta occupazionale immediata e non lasciare scoperte migliaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti in crisi aziendali e di settore. Tuttavia, la norma si limita a prorogare strumenti straordinari senza offrire prospettive di soluzione ai processi di ristrutturazione in atto. Si tratta di una scelta che rivela una visione unicamente espulsiva della gestione del lavoro: ne è una chiara testimonianza il mancato rifinanziamento dei contratti di espansione, che in determinate fasi di transizione industriale e demografica potrebbero invece rappresentare un valido strumento per coniugare la gestione non traumatica delle uscite con il ricambio generazionale, l'ingresso di nuove competenze e la formazione.
Il limite strutturale più grave risiede nella sua completa separazione da una politica industriale pubblica, selettiva, programmata e di lungo periodo. Rifinanziare gli ammortizzatori sociali in un contesto segnato da un continuo processo di deindustrializzazione e dall'assenza di un piano

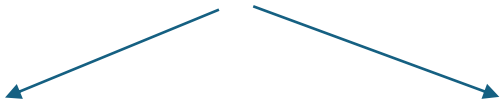
strategico nazionale per la transizione ecologica e digitale rischia di sottrarre alla Cassa il potenziale valore aggiunto per la salvaguardia del tessuto produttivo.
Le crisi non sono neutre dal punto di vista spaziale e geografico: colpiscono specifici distretti, filiere e comunità locali. È indispensabile costruire piani d'area e di riconversione che vedano il coinvolgimento diretto e vincolante dei territori, delle Regioni, degli Enti locali e delle rappresentanze sindacali territoriali.
La costante proliferazione e proroga di interventi parziali e derogatori conferma l'urgenza di introdurre uno strumento unico e universale per la gestione delle crisi da transizione. Tale strumento deve coprire l'intero perimetro dei siti complessi, delle filiere e dell'indotto, tutelando tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale e puntando all'obiettivo "zero disoccupazione".
Il rafforzamento di vincoli di condizionalità (come l'obbligo di iscrizione alla piattaforma SIISL e le relative sanzioni di decadenza) rischia di tradursi in un meccanismo sanzionatorio a carico dei lavoratori, in assenza di un reale e strutturale potenziamento dei Servizi Pubblici per l'Impiego e di percorsi di riqualificazione professionale concretamente fruibili a livello locale, viste le persistenti diseguaglianze di accesso alle opportunità di politica attiva.

Articolo 48
(Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)

Un'impresa artigiana, dal 1° gennaio 2027, dopo almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'Albo, potrebbe aumentare il numero dei dipendenti o tramite nuove assunzioni o acquisizioni aziendali e mantenere la qualifica artigiana, anche superando gli attuali limiti, ma deve mantenere il livello occupazionale raggiunto al momento del superamento.

La normativa vigente prevede già una possibilità di incremento dei limiti ordinari quando le unità aggiuntive sono apprendisti.

La modifica risulta:



Tipologia	Limite attuale	Massimo attuale con apprendisti	Nuova proposta	Nuovo massimo con apprendisti
Non in serie	18	22	22	27
In serie non automatizzata	9	12	11	15
Artistica e tradizionale	32	40	38	48
Trasporto	8	Non previsto	10	Non previsto
Costruzioni edili	10	14	12	17

Sono però escluse dal conteggio delle riduzioni le diminuzioni di personale dovute a: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
Se il numero dei dipendenti diminuisce per altre ragioni, l'impresa perde la qualifica artigiana acquisita attraverso la nuova disposizione, dalla data in cui si è verificata la riduzione.

Non è chiaro il periodo temporale definito durante il quale deve essere mantenuto il livello occupazionale che appare assumere un carattere permanente.

La valutazione di tale previsione normativa, che in legge di bilancio riguarda i soli effetti finanziari, è necessario operarla in relazione ai contenuti della Legge delega di riforma della Legge Quadro n.443 del 1985 sull'artigianato ed al recente schema di decreto legislativo attuativo che intervengono anche sulla natura sociale dell'impresa, sulla definizione di imprenditore artigiano e sulla possibilità di diventare aziende plurilocalizzate. In previsione della resa dei pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo definiremo una valutazione compiuta della riforma e dei suoi effetti di carattere complessivo.

Articolo 49
(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

L'articolo 49 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, una tutela strutturale denominata "trattamento sostitutivo della retribuzione" a favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi da pesca marittima, acque interne e lagunari (inclusi i soci lavoratori di cooperative di piccola pesca della L. 250/1958 e gli armatori/proprietari armatori imbarcati).
La misura, gestita dall'INPS nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee (art. 24 L. 88/1989): Copre le sospensioni dall'attività per intemperie stagionali, fermo pesca (arresto obbligatorio o non) o altre cause non imputabili (crisi di commessa, attacchi parassitari, provvedimenti ambientali/UE) per un massimo di 90 giornate annue. Richiede 30 giorni di anzianità presso il datore di lavoro (tranne per intemperie stagionali). L'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera (con il tetto massimo della CIGS ex art. 3 c. 5-bis D.lgs. 148/2015, che non si applica alle intemperie). È prevista la copertura figurativa ed è erogata direttamente dall'INPS.
La misura è finanziata con un contributo ordinario del 2% a carico di imprese/armatori e un contributo addizionale del 4% sulle giornate sospese (escluse le intemperie). Dal 2027 sostituisce e supera l'indennità una tantum d'emergenza precedentemente rifinanziata ogni anno sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (FSOF) e abroga la CISOA per questa categoria di lavoratori.

Il passaggio da un bonus d'emergenza una tantum (finanziato di anno in anno sul FSOF) a uno strumento previdenziale a regime collocato presso la Gestione prestazioni temporanee dell'INPS risponde a una storica rivendicazione della FLAI CGIL, facendo transitare il settore della pesca dalla logica emergenziale (il vecchio bonus da 30 €/giorno) al sistema previdenziale ordinario dell'INPS (Gestione prestazioni temporanee). La categoria ha sempre considerato la CISOA inadeguata per le lavoratrici e i lavoratori della pesca, trattandosi di uno strumento nato espressamente per il settore agricolo.
Tuttavia, l'impianto della norma presenta rilevanti criticità applicative che rischiano di determinare un peggioramento complessivo delle condizioni reddituali, occupazionali e di tutela dei lavoratori.
In particolare:

- *L'applicazione del massimale unico CIGS (ex art. 3, c. 5-bis, D.lgs. 148/2015) — fortemente svalutato dall'inflazione cumulata — riduce sensibilmente l'effettivo tasso di sostituzione dell'80% per un settore in cui la retribuzione è storicamente legata al pescato e alla produttività, quindi molto variabile nell'arco dei mesi. Tale compressione appare del tutto ingiustificata per i fermi biologici ed ecologici obbligatori stabiliti per legge o da normative UE, che costituiscono sospensioni forzate per la tutela dell'ambiente marino e non crisi*

d'impresa: essi andrebbero pertanto sterilizzati dal tetto CIGS ed equiparati integralmente al trattamento per intemperie stagionali;

- *Il requisito dell'anzianità lavorativa di almeno 30 giornate svolte presso lo stesso datore di lavoro (unitamente alle complessità burocratiche previste per l'attestazione delle cause di sospensione) rischia di escludere dalla copertura proprio le fasce più fragili e discontinue, quali i lavoratori imbarcati con contratti stagionali brevi o impiegati nella piccola pesca artigianale;*
- *Lo spostamento dell'onere finanziario dallo Stato alle imprese tramite l'introduzione dei nuovi contributi ordinari (2%) e addizionali (4%) rischia, in un settore frammentato e in forte sofferenza, di traslarsi negativamente sulle componenti accessorie della retribuzione o di alimentare sacche di lavoro sommerso e irregolare.*

In conclusione: Onde evitare che la riforma da misura di garanzia si traduca in un concreto rischio di arretramento delle tutele per gli imbarcati, è indispensabile riaprire un confronto preventivo di merito con le parti sociali di settore, volto a superare il vincolo delle 30 giornate per i precari, adeguare i tetti di copertura sulle sospensioni obbligatorie e verificare la sostenibilità dell'impatto contributivo prima dell'entrata in vigore della misura, unitamente all'apertura di un canale di confronto costante con il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, condividendo ogni elemento conoscitivo utile a comprendere a pieno la natura del lavoro a bordo e le specificità del comparto ittico.

ISTRUZIONE

Articolo 66.
(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)
Commi 1, 2, 3, 4, 5 lett. a), 7, 8, 9, 11

Commi 1, 2, 3, 4 e 7 – Limitazioni alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni
I commi da 1 a 4 e 6 riducono per il 2027 le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le assunzioni possano essere effettuate entro un limite di spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nel 2026. Le somme risparmiate sono acquisite all'erario.
Su proposta del MEF e del Ministro per la pubblica amministrazione, il comma 7 consente eventuali compensazioni tra amministrazioni per soddisfare esigenze peculiari, a condizione che non comportino una riduzione dei risparmi preventivati.
Questa limitazione non si applica alla scuola. Inoltre, l'ultimo periodo del comma 6 esclude le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, i soggetti costituiti in forma societaria, le ONLUS e le amministrazioni con non più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.
Per le università è prevista, per il 2027, una riduzione del 25% delle facoltà assunzionali relative ai professori universitari, ai ricercatori a tempo determinato e al personale TAB/CEL. La riduzione assume carattere strutturale, poiché le risorse stipendiali risparmiate per effetto delle mancate assunzioni devono essere restituite annualmente al MEF, senza possibilità di recupero negli esercizi successivi.
Per gli enti pubblici di ricerca, il comma 3 estende al 2027 la previsione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 218/2016, confermando la riduzione del 25% delle risorse liberate dalle cessazioni del 2026, già applicata nel 2026.
Per le istituzioni AFAM, il comma 4 impone anche per l'anno accademico 2027/2028 un taglio del 25% del budget assunzionale del personale, calcolato sui risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. Anche in questo caso si tratta di riduzioni definitive, senza possibilità di recupero negli anni successivi, che incideranno soprattutto sul personale precario, sulla didattica, sulla ricerca e sulle attività amministrative delle istituzioni.

Si ritorna al blocco delle assunzioni con una pesante limitazione che farà aumentare disservizi, lavoro precario, uffici sguarniti, dequalificazione delle attività e, come già successo in passato, non farà il bene né delle amministrazioni né delle singole persone. E tutto questo accade mentre la Corte di giustizia europea mette in mora il Governo italiano (vedi ultima sentenza giugno 2026) per la reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Per l'università, si prevede quindi un taglio strutturale del 25% del turnover previsto per il 2027 per i professori universitari, i ricercatori a tempo determinato e il personale TAB/CEL, non solo con una riduzione delle facoltà assunzionali per quell'anno, ma con la restituzione al MEF, ogni anno, delle risorse stipendiali risparmiate con queste mancate assunzioni. La previsione del 2025 ha portato a una restituzione annuale da parte degli atenei di quasi 40 milioni di euro, circa 300 punti organico (la misurazione convenzionale nelle università per le facoltà assunzionali): un taglio che quindi dal 2027 e per gli anni successivi sostanzialmente raddoppierà, a fronte di un Fondo di Finanziamento Ordinario che rimarrà sostanzialmente invariato, nonostante l'inflazione e l'aumento delle spese di personale (contrattuali e per adeguamento ISTAT). Il giudizio non può quindi che essere fortemente negativo.

Dopo le numerose parole di apprezzamento e interesse per il settore AFAM da parte del MUR, si attendeva un segnale che concretizzasse le tante parole pronunciate, ma nuovamente si confermano solo proclami che non hanno seguito. I titoli formativi possono essere denominati laurea e laurea magistrale (DL 144/26, convertito nella legge 2047/26), ma il personale che lavora nelle istituzioni AFAM sarà ulteriormente ridotto, nonostante le rilevazioni statistiche certifichino un aumento della popolazione studentesca nazionale e internazionale. Si tratta dell'ennesima penalizzazione del settore, a cui si riservano solo delle belle parole.

Comma 5 a) – Riduzione degli organici del personale docente e ATA della scuola statale

Il comma 5 interviene sull'articolo 1, commi 828 e 829, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo ulteriori riduzioni degli organici della scuola statale a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

La disposizione stabilisce una riduzione aggiuntiva di 4.925 posti di personale docente e di 2.049 posti di personale ATA, per un totale di 6.974 posti.

Queste riduzioni si aggiungono a quelle già previste dalla legge di bilancio 2025 e attuate nell'anno scolastico 2025/2026, pari a 5.660 posti di personale docente e 2.174 posti di personale ATA. Anche la legge di bilancio 2026 ha inoltre introdotto un taglio aggiuntivo di 1.407 posti di personale docente nell'organico dell'anno scolastico 2026/2027.

Complessivamente, le tre manovre prevedono una riduzione di **16.215 posti, di cui 11.992 docenti e 4.223 ATA**.

La disposizione conferma e aggrava una politica di riduzione degli organici della scuola statale, già avviata con la legge di bilancio 2025.

Il taglio di ulteriori 6.974 posti assume particolare gravità perché interviene in un sistema nel quale persistono esigenze di ampliamento del tempo scuola, contrasto alla dispersione scolastica, inclusione, richiesta di formazione permanente, personalizzazione degli apprendimenti e rafforzamento dei servizi.

Il calo demografico dovrebbe rappresentare, al contrario, un'opportunità per migliorare le condizioni dell'insegnamento e dell'apprendimento, ridurre il numero di alunni per classe, estendere e rafforzare l'offerta formativa, soprattutto nei territori caratterizzati da maggiori disuguaglianze educative e sociali.

Per il personale docente, la contrazione dell'organico dell'autonomia compromette ulteriormente le possibilità di realizzare attività di potenziamento, recupero, integrazione degli alunni stranieri, ampliamento dell'offerta formativa e progettazione. La riduzione degli organici limita inoltre gli spazi per il reclutamento e la stabilizzazione del personale precario, con conseguente interruzione della continuità didattica.

Per il personale ATA, la previsione di ulteriori tagli appare particolarmente grave alla luce del progressivo aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità attribuite alle istituzioni scolastiche. La riduzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario può incidere sulla funzionalità delle segreterie, sull'assistenza alle attività didattiche, sulla vigilanza, sull'accoglienza e sulla sicurezza degli ambienti e dei laboratori scolastici.

In particolare, la presenza dei collaboratori scolastici costituisce una condizione essenziale per il funzionamento quotidiano delle scuole e per l'effettiva realizzazione dei processi di inclusione.

Commi 8 e 9 – Adeguamento delle dotazioni organiche e acquisizione dei risparmi all'erario

I commi 8 e 9 disciplinano l'adeguamento delle dotazioni organiche e l'acquisizione all'erario delle somme derivanti dalle limitazioni alle facoltà assunzionali. Per gli enti pubblici di ricerca, la relazione

tecnica quantifica i risparmi in circa 7 milioni di euro per il 2027 e a decorrere dal 2028. Tali somme dovranno essere versate all'erario dagli enti entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per gli enti pubblici di ricerca, la misura non comporta soltanto l'impossibilità di utilizzare il 25% delle risorse liberate dalle cessazioni per nuove assunzioni: determina anche un taglio effettivo delle risorse ordinarie degli enti, poiché i risparmi devono essere versati all'erario.

Comma 11 - Incremento dei fondi per il trattamento accessorio negli enti pubblici di ricerca
Il comma 11 conferma la possibilità di destinare una quota dei risparmi permanenti derivanti dalle minori assunzioni, rispetto a quelle consentite dalla legislazione vigente, all'incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale, entro il limite del 10%. La disposizione ripropone un meccanismo già previsto dalla legge di bilancio 2026.

La disposizione presenta una significativa criticità per le università e gli enti pubblici di ricerca: la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio viene collegata ai risparmi permanenti derivanti dalla riduzione delle assunzioni.
Si introduce così un meccanismo che rischia di contrapporre il miglioramento delle condizioni retributive del personale in servizio nella pubblica amministrazione alle esigenze di reclutamento e stabilizzazione del personale precario, in settori già caratterizzati da gravi carenze di organico.

Valutazioni conclusive
L''art. 66 è la misura più ideologica di tutta la Manovra: taglia dove sarebbe indispensabile investire (scuola, università, uffici pubblici).

Articolo 104
(Buono scuola)

Vengono stanziati 20 milioni di euro per estendere al 2027 la misura del buono scuola a favore degli studenti che frequentano le scuole paritarie.

Mentre il sistema statale continua a registrare tagli drammatici al personale, con conseguente riduzione del tempo scuola, aumento del numero degli alunni per classe, aggravamento delle disuguaglianze territoriali e dimensionamento della rete scolastica, la Manovra ripropone un intervento a favore delle scuole paritarie. A nostro parere tali continui finanziamenti per le private a fronte di un de/finanziamento per le scuole statali incominciano a delineare un preoccupante profilo di incostituzionalità.

Articolo 106
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

L'articolo prevede il finanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per gli anni 2028 e 2029, con una dotazione di 6 milioni di euro annui.

Il contrasto alla povertà educativa costituisce una priorità fondamentale per il sistema di istruzione, in un Paese caratterizzato da profonde disuguaglianze sociali e territoriali.

L'intervento previsto, pur riconoscendo la rilevanza del problema, presenta un carattere limitato rispetto alla dimensione dei bisogni e non configura una strategia strutturale di rafforzamento dell'offerta educativa pubblica.
La povertà educativa non può essere affrontata esclusivamente attraverso interventi progettuali o finanziamenti circoscritti.
Occorre investire stabilmente nell'ampliamento del tempo scuola, nei servizi educativi, nel sostegno agli alunni in condizioni di svantaggio, nella presenza di personale qualificato e nel rafforzamento delle istituzioni scolastiche che operano nei contesti maggiormente esposti alla dispersione.
Risulta particolarmente contraddittorio prevedere misure di contrasto alla povertà educativa e, contemporaneamente, ridurre gli organici della scuola statale, che costituisce il principale presidio pubblico per prevenire e contrastare le disuguaglianze.
La misura appare del tutto insufficiente. È necessario incrementare le risorse e integrarle con interventi ordinari e continuativi, a partire dal rafforzamento degli organici e dell'offerta formativa.

Articolo 107
Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca

L'intervento prevede, a decorrere dal 2028, la cessazione dei finanziamenti destinati ai cosiddetti Dipartimenti di eccellenza, assegnati competitivamente ai singoli dipartimenti delle università statali sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR). Le relative risorse, pari a circa 270 milioni di euro, confluiscono nel Fondo di finanziamento ordinario (FFO), ferme restando le assegnazioni già effettuate e gli impegni giuridicamente assunti.
La disposizione istituisce inoltre, per l'anno 2029, un Programma nazionale talenti per la ricerca, con uno stanziamento di 15 milioni di euro, destinato al cofinanziamento di due misure di intervento, nella misura del 50%, di contratti post-dottorali rivolti a coloro che stanno completando il percorso di dottorato, oppure al finanziamento di periodi di ricerca presso istituzioni estere.
Il programma riguarda sia le università sia gli enti pubblici di ricerca (EPR).

Il superamento dei finanziamenti competitivi ai Dipartimenti di eccellenza rappresenta un elemento positivo. La nostra organizzazione ha sempre espresso una posizione radicalmente critica nei confronti di questo meccanismo, non soltanto per l'utilizzo di un discutibile parametro di valutazione della ricerca, la VQR, ma soprattutto per il suo impiego nella distribuzione competitiva delle risorse.
Tale sistema produce inevitabilmente squilibri tra sedi e territori, amplificando le divergenze interne al sistema universitario attraverso il cosiddetto effetto San Matteo, che favorisce le strutture già forti e maggiormente finanziate.
La cessazione di questi finanziamenti si colloca tuttavia in una fase di sostanziale blocco e riduzione delle risorse destinate all'università, che si protrae dal 2024, determinando un significativo sottofinanziamento degli atenei statali.
Non siamo quindi di fronte a un ripensamento complessivo dell'impianto della legge 240/2010 (Gelmini) e del conseguente decreto legislativo 49/2012, relativo alla gestione dei bilanci e degli organici universitari, ma a un semplice riassestamento interno delle componenti del FFO, in una fase di scarsità di risorse.
A questo si aggiunge un nuovo programma nazionale di reclutamento di figure precarie, attraverso contratti post-dottorali, previsto esclusivamente per il 2029, con risorse estremamente limitate e subordinate al cofinanziamento del 50% da parte delle istituzioni interessate.
L'esperienza del piano straordinario per i ricercatori RTT previsto dalla precedente legge di bilancio, destinato ai ricercatori RTDa, PNRR e non PNRR, ha già dimostrato come, in una situazione di

insufficienza delle risorse, gli atenei incontrino difficoltà ad attivare posizioni cofinanziate, non disponendo delle somme necessarie.
In ogni caso, il programma consentirebbe il cofinanziamento di circa 730 posizioni a livello nazionale, a fronte di circa 15.000 dottorandi in uscita, con contratti della durata di un solo anno e un intervento limitato a una sola annualità.
È evidente la sproporzione tra la dimensione del problema del precariato nella ricerca e la portata della misura proposta.

Articolo 108
(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)

La disposizione prevede la ricollocazione contabile, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario delle università, di risorse già stanziate da precedenti interventi legislativi e destinate a specifiche finalità, senza modificarne l'ammontare complessivo né la destinazione.
Sono inoltre introdotte modifiche ai criteri di calcolo degli indicatori di sostenibilità finanziaria degli atenei.
In particolare, tra le entrate rilevanti ai fini del rapporto con le spese di personale vengono inclusi i finanziamenti stabili provenienti dalle Regioni a statuto speciale. Nel calcolo delle spese di personale sono esplicitamente ricomprese anche le somme destinate alla retribuzione del lavoro straordinario.
Viene inoltre previsto lo scomputo delle spese relative al personale assunto mediante finanziamenti esterni, anche per finanziamenti di durata inferiore a quindici anni.

L'intervento consiste sostanzialmente in un artificio contabile finalizzato a incrementare formalmente la quota generale delle risorse non finalizzate del FFO, senza alcun aumento effettivo dei finanziamenti e senza modificarne le destinazioni.
Si tratta di un gioco delle tre carte, in continuità con i recenti decreti di ripartizione del MUR, che non determina cambiamenti reali né nell'ammontare delle risorse disponibili né nella loro destinazione effettiva.
Anche le modifiche agli indicatori di sostenibilità finanziaria degli atenei presentano effetti differenziati.
L'inclusione dei finanziamenti stabili provenienti dalle Regioni a statuto speciale amplia le risorse considerate nel calcolo degli indicatori per gli atenei interessati.
Al contrario, l'esplicita inclusione delle somme destinate al lavoro straordinario tra le spese di personale aumenta il peso di tali spese negli indicatori di sostenibilità.
Lo scomputo delle spese per il personale assunto con finanziamenti esterni, anche di durata inferiore a quindici anni, non risolve inoltre il problema della sostenibilità nel tempo, poiché alla scadenza dei relativi progetti le risorse e le facoltà assunzionali torneranno a gravare sui parametri dell'ateneo.
Nel complesso, si tratta di interventi minori, che non affrontano neppure minimamente le gravi carenze di risorse delle università statali.

PREVIDENZA

Premessa

Anche con questa Legge di bilancio, il Governo conferma una politica previdenziale profondamente sbagliata, caratterizzata da promesse sistematicamente disattese, dall'assenza di una prospettiva di riforma e da scelte che continuano a scaricare sulle lavoratrici, sui lavoratori, sulle pensionate e sui pensionati il peso degli equilibri di finanza pubblica. Dopo anni di annunci sul superamento della Legge Monti-Fornero, sulla possibilità di andare in pensione prima e sulla tutela del potere d'acquisto degli assegni, la realtà è esattamente opposta: si andrà in pensione sempre più tardi e si continuerà a intervenire sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici per fare cassa. È una scelta ancora più grave in una fase nella quale il carovita continua a pesare sui bilanci delle famiglie. Gli aumenti dei prezzi dei beni essenziali, dei generi alimentari, dell'energia, delle spese per l'abitazione e dei servizi hanno ridotto il potere d'acquisto dei redditi da lavoro e da pensione. Gli effetti dell'inflazione accumulata negli ultimi anni non sono stati recuperati e continuano a incidere sulle condizioni materiali di milioni di persone. In questo contesto, anziché rafforzare salari, pensioni e protezione sociale, il Governo sceglie nuovamente di comprimere la spesa previdenziale, aggravando una situazione già segnata da profonde disuguaglianze economiche e sociali.

Il dato politico più evidente è il fallimento delle promesse sulla previdenza. Dopo aver costruito una parte rilevante della propria propaganda elettorale sul superamento della Legge Fornero e sull'introduzione di nuove possibilità di pensionamento anticipato, il Governo non soltanto non realizza alcuna riforma, ma conferma l'innalzamento dei requisiti pensionistici collegato all'aspettativa di vita. Dal 2027 aumenterà i requisiti per accedere alla pensione e nel 2029 arriveremo già a 67 anni e 6 mesi per la pensione di vecchiaia e 43 anni e 4 mesi per la pensione anticipata – un anno in meno per le donne. Nel frattempo, sono venuti meno anche gli strumenti, pur limitati e selettivi, che consentivano alcune forme di flessibilità in uscita, come quello delle quote e Opzione Donna.

Si conferma così un sistema sempre più rigido, che non tiene conto delle condizioni reali delle persone, della diversa gravosità dei lavori, delle disuguaglianze nell'aspettativa di vita, delle carriere discontinue e del lavoro di cura, che continua a gravare prevalentemente sulle donne. Non è accettabile che l'aumento medio della speranza di vita si traduca automaticamente nell'obbligo generalizzato di lavorare più a lungo, senza considerare che non tutte le persone svolgono gli stessi lavori e non tutte hanno le stesse condizioni di salute e le medesime possibilità di raggiungere la pensione.

A questa situazione si aggiunge un'ulteriore penalizzazione, spesso ignorata nel dibattito pubblico: dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore coefficienti di trasformazione del montante contributivo nuovamente ridotti. A parità di età e contributi accumulati, la componente contributiva della pensione risulterà quindi più bassa. Si determina una doppia penalizzazione: si allontana il momento del pensionamento e, contemporaneamente, si riduce il rendimento pensionistico del montante contributivo a parità di condizioni. Ancora più grave è la scelta di intervenire nuovamente sulla rivalutazione delle pensioni in essere. Dopo i pesanti tagli introdotti con le Leggi di bilancio del 2023 e del 2024, il Governo ripropone per il 2027 un meccanismo peggiorativo che interesserà circa 3,5 milioni di pensionate e pensionati, determinando, secondo la relazione tecnica, un risparmio di quasi 1,5 miliardi di euro lordi nel solo 2027, 100 miliardi da quando è in carica questo Governo fino al 2036.

È necessario ribadire un principio fondamentale: la rivalutazione delle pensioni non rappresenta un aumento del reddito, ma uno strumento indispensabile per difenderne il potere d'acquisto

dall'inflazione. Non si tratta quindi di interventi marginali o temporanei, ma di una progressiva e strutturale riduzione delle risorse destinate alle pensioni.

Anche sul versante della flessibilità in uscita, la Manovra conferma tutte le proprie contraddizioni. La proroga dell'APE sociale, pur necessaria, continua a essere annuale e accompagnata da un ulteriore aumento dell'età di accesso, senza affrontare il problema della sua stabilizzazione e dell'adeguatezza della prestazione. Il nuovo fondo da 850 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, presentato come possibile strumento di sostegno all'uscita dal mercato del lavoro, non definisce invece alcun nuovo diritto pensionistico, rinviando a un successivo intervento legislativo la scelta delle misure, delle platee e dei requisiti. Ancora una volta, agli annunci non corrispondono diritti concretamente esigibili.

Nello stesso tempo, il Governo conferma l'incentivo economico a rimanere al lavoro anche dopo aver maturato i requisiti pensionistici, attraverso la rinuncia alla contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. Una scelta che altera la funzione solidaristica del sistema pubblico a ripartizione, introduce disparità di trattamento e determina una minore accumulazione contributiva individuale. È evidente la contraddizione di un Governo che non offre nuove possibilità di uscita a chi non riesce più a lavorare, ma riconosce vantaggi economici a chi ha già maturato il diritto alla pensione e decide di proseguire l'attività.

Non meno grave è la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. La Manovra interviene sul pagamento del TFS/TFR con misure parziali, rinviate nel tempo e limitate sostanzialmente a chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età. Rimangono escluse le pensioni anticipate e numerose altre forme di cessazione, mentre il pieno superamento della rateizzazione viene rinviato al 2035. Dopo i pronunciamenti della Corte costituzionale, è inaccettabile che lo Stato continui a trattenere per anni somme che costituiscono retribuzione differita, esponendole alla perdita di valore provocata dall'inflazione.

Infine, anche gli interventi rivolti alle nuove generazioni, come il Fondo "Valore nuovi nati", non affrontano le cause strutturali delle future pensioni insufficienti. La possibilità di costruire una posizione previdenziale adeguata non può dipendere dalla capacità economica della famiglia di origine. Senza lavoro stabile, salari dignitosi e continuità contributiva, nessuna forma di risparmio individuale potrà sostituire la funzione fondamentale della previdenza pubblica. Occorre inoltre rafforzare e diffondere la previdenza complementare contrattuale, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva e tutelando il contributo datoriale, senza favorire meccanismi che aumentino le disuguaglianze o espongano le persone a costi previdenziali più elevati.

Serve un cambiamento radicale di indirizzo. Occorre fermare l'innalzamento automatico dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita, introdurre una vera flessibilità in uscita, riconoscere le differenze tra le attività lavorative, valorizzare il lavoro di cura e istituire una pensione contributiva di garanzia per giovani, donne e persone con carriere discontinue. È indispensabile ripristinare una piena ed equa tutela delle pensioni dall'inflazione, neutralizzare il drenaggio fiscale, rafforzare e ampliare la quattordicesima e garantire ai dipendenti pubblici il pagamento tempestivo del TFS/TFR.

La sostenibilità del sistema previdenziale non può essere perseguita attraverso il continuo peggioramento dei diritti e delle prestazioni. Deve fondarsi sulla crescita dell'occupazione stabile e di qualità, sull'aumento dei salari, sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva e sull'allargamento della base contributiva.

La previdenza non può continuare a essere considerata esclusivamente una voce di spesa da comprimere. È una componente fondamentale del sistema di protezione sociale, uno strumento di redistribuzione e solidarietà tra le generazioni e un diritto costruito attraverso il lavoro.

Articolo 50
(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

L'Articolo 50 interviene sui tempi di pagamento e sulla rateizzazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici, prevedendo un percorso graduale di superamento dei meccanismi che ne ritardano l'erogazione. L'intervento riguarda esclusivamente la platea individuata dalla disposizione: i dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e cessano dal servizio per raggiunti limiti di età.
La norma si aggiunge a quanto già disposto dall'Articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, che ha ridotto da dodici a nove mesi il termine di differimento della prima quota per i soggetti interessati che maturano i requisiti dal 2027. Rispetto a questa disciplina, l'Articolo 50 prevede un'ulteriore riduzione a sei mesi per chi matura i requisiti nel 2028 e a tre mesi per chi li matura nel 2029. Dal 2030 viene eliminato il periodo di posticipo della prima quota.
Il superamento della rateizzazione segue invece un calendario ancora più lungo. La prima quota viene progressivamente aumentata rispetto all'attuale limite di 50.000 euro: a 60.000 euro per chi matura i requisiti nel 2031, a 70.000 euro nel 2032 e a 90.000 euro nel 2034. In queste fasi rimangono una seconda quota per la parte residua fino a 100.000 euro e una terza per gli importi eccedenti tale soglia. Soltanto per chi matura i requisiti dal 2035 viene meno la suddivisione in quote annuali.
Occorre quindi distinguere due passaggi: dal 2030 viene eliminato il differimento della prima quota, mentre il completo superamento della rateizzazione arriva soltanto nel 2035, sempre limitatamente alla platea ammessa all'intervento.
Ecco la tabella:

Anno di maturazione	Differimento prima quota	Prima quota e rate
2027	9 mesi, richiamati dalla normativa precedente	Fino a 50.000 euro; rateizzazione invariata
2028	6 mesi	Fino a 50.000 euro
2029	3 mesi	Fino a 50.000 euro
2030	Nessun differimento legale indicato	Rateizzazione ancora presente
2031	Nessun differimento	Prima quota fino a 60.000 euro
2032	Nessun differimento	Prima quota fino a 70.000 euro
2033	Nessun differimento	Prima quota fino a 80.000 euro
2034	Nessun differimento	Prima quota fino a 90.000 euro
Dal 2035	Nessun differimento	Superamento della rateizzazione per la platea prevista

La disposizione rappresenta una risposta tardiva, parziale e diluita nel tempo al problema della restituzione della retribuzione differita ai dipendenti pubblici. Nonostante il monito della Corte

costituzionale, il Governo continua a subordinare la disponibilità di somme già maturate attraverso il lavoro a un calendario che rinvia di anni la piena rimozione dei vincoli.
Per il 2027 l'Articolo 50 non produce alcun miglioramento aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente: resta il differimento di nove mesi già previsto dalla precedente legge di bilancio e rimane invariata la rateizzazione. La stessa relazione tecnica quantifica in zero gli oneri aggiuntivi per il 2027. Le ulteriori riduzioni iniziano nel 2028, l'eliminazione del posticipo della prima quota è rinviata al 2030 e quella delle rate al 2035.
È un orizzonte eccessivamente lontano per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto a ricevere tempestivamente una parte della propria retribuzione. Il ritardo nel pagamento non comporta soltanto un'attesa ingiustificata, ma determina una perdita concreta di potere d'acquisto delle somme maturate. Come evidenziato dalle analisi dell'Osservatorio previdenza della CGIL, nelle simulazioni riferite a pensionamenti del 2022, il differimento e la rateizzazione, in un periodo di forte inflazione, potevano tradursi in una perdita di valore nell'ordine del 20% del trattamento complessivo. Un danno economico che si aggiunge alla prolungata indisponibilità della propria liquidazione.
Il limite più grave della disposizione è la sua applicazione esclusiva a chi accede alla pensione di vecchiaia e cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, lasciando escluse di fatto tutte le altre cessazioni, comprese le pensioni anticipate. Il Governo rinuncia così a una soluzione generale che garantisca a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori pubblici il pagamento tempestivo della propria liquidazione. Chi accede al pensionamento anticipato, anche dopo una lunga carriera contributiva, continuerà a subire gli attuali tempi di attesa e la rateizzazione del TFS/TFR, senza beneficiare dei miglioramenti previsti dalla norma.
Si conferma così un accanimento nei confronti di chi accede alla pensione anticipata, anche dopo carriere contributive molto lunghe. È particolarmente evidente la condizione degli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG interessati dalle modifiche peggiorative delle aliquote di rendimento introdotte sempre da questo esecutivo con la legge di bilancio 2024: nei casi in cui tali modifiche trovano applicazione, alla penalizzazione dell'importo pensionistico continua ad affiancarsi l'attesa per ottenere il proprio TFS, senza che l'Articolo 50 offra alcun miglioramento.
Si potranno determinare ancora una volta attese che raggiungono fino a 6 anni dalla cessazione dal servizio. Per alcune forme di pensionamento anticipato, l'attesa può essere anche superiore. Non si tratta quindi di un termine unico valido per tutti, ma di un rischio concreto che la disposizione lascia irrisolto.
Per la CGIL occorre superare il differimento e la rateizzazione del TFS/TFR per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori pubblici, indipendentemente dal canale di pensionamento, attraverso tempi certi e ravvicinati. Non è accettabile continuare a utilizzare la retribuzione differita dei dipendenti pubblici come strumento di finanziamento dello Stato, né discriminare chi accede alla pensione anticipata.

Articolo 51
(APE sociale)

L'Articolo 51 proroga l'APE sociale fino al 31 dicembre 2027, innalzando il requisito anagrafico di accesso a 63 anni e 6 mesi, rispetto ai 63 anni e 5 mesi attualmente previsti.
La proroga riguarda le categorie individuate dalla normativa vigente: disoccupati nelle condizioni previste dalla legge, persone che assistono familiari con disabilità grave, lavoratrici e lavoratori con invalidità civile almeno pari al 74% e addetti alle attività gravose ammesse alla misura. Restano i requisiti contributivi differenziati e le riduzioni riconosciute alle lavoratrici madri.
L'APE sociale è un'indennità a carico dello Stato che accompagna alla pensione: non costituisce un trattamento pensionistico. Viene corrisposta per dodici mensilità, fino al raggiungimento della

pensione di vecchiaia o al conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato. L'importo corrisponde alla pensione mensile calcolata al momento dell'accesso, entro il limite massimo di 1.500 euro lordi mensili, e non è soggetto a rivalutazione annuale.
La disposizione conferma l'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
Per finanziare la proroga, l'autorizzazione di spesa viene incrementata di 180 milioni di euro nel 2027, 370 milioni nel 2028, 350 milioni nel 2029, 300 milioni nel 2030, 170 milioni nel 2031 e 30 milioni nel 2032. Gli stanziamenti successivi al 2027 servono a sostenere la prosecuzione delle prestazioni riconosciute, senza comportare una stabilizzazione della misura.

La proroga dell'APE sociale è positiva, perché mantiene uno strumento necessario per sostenere persone che, per disoccupazione, condizioni di salute, responsabilità di cura o gravosità del lavoro, incontrano maggiori difficoltà a proseguire l'attività fino alla pensione. Tuttavia, il Governo continua a rinnovare annualmente la misura, senza renderla strutturale, e ne peggiora ulteriormente le condizioni di accesso.
Il requisito anagrafico passa infatti da 63 anni e 5 mesi a 63 anni e 6 mesi. Considerando l'aumento di cinque mesi introdotto dalla legge di bilancio 2024, con questo Governo l'età richiesta per accedere all'APE sociale cresce complessivamente di sei mesi rispetto agli originari 63 anni. Un irrigidimento particolarmente ingiustificato, perché riguarda una prestazione assistenziale di accompagnamento alla pensione, destinata a persone in condizioni di difficoltà, e non una pensione anticipata.
La necessità di consolidare questa tutela emerge anche dai numeri. Il XXIII Rapporto annuale INPS registra un aumento delle domande accolte da 11.299 nel 2020 a 19.460 nel 2023, pari a circa il 72% in più. Non si tratta di una crescita ininterrotta: la relazione tecnica della precedente Manovra indica circa 17.600 accessi nel 2024, una previsione aggiornata di 21.000 per il 2025 e una stima di 24.000 per il 2026. Questi ultimi valori sono previsioni, non consuntivi, ma documentano un fabbisogno significativo e atteso in aumento.
In un quadro di progressiva chiusura dei canali di flessibilità, segnato anche dalla mancata proroga di Opzione donna e Quota 103, l'APE sociale conserva quindi una funzione essenziale. Per molte persone rappresenta una delle poche possibilità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, pur con condizioni di accesso selettive e limiti economici rilevanti.
Il tetto di 1.500 euro lordi mensili e l'assenza di rivalutazione riducono l'adeguatezza della prestazione, soprattutto quando viene percepita per diversi anni. L'inflazione erode progressivamente il potere d'acquisto dell'indennità, mentre il limite massimo può determinare una distanza significativa rispetto alla pensione maturata. Anche la rigidità dell'incumulabilità con i redditi da lavoro restringe le possibilità di integrare un sostegno economico già limitato.
Per la CGIL occorre rendere strutturale l'APE sociale, riportare il requisito anagrafico a 63 anni, ampliare la platea tutelata e migliorare l'importo della prestazione, prevedendone la rivalutazione. La proroga annuale evita l'interruzione della tutela, ma non risponde al bisogno di certezza delle persone né sostituisce una riforma che garantisca una reale flessibilità nell'accesso alla pensione.

Articolo 52
(Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

L'articolo 52 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per complessivi 2,55 miliardi di euro nel triennio.

Le risorse sono destinate a finanziare misure di supporto all'uscita dal mercato del lavoro, anche per specifiche categorie di persone in difficoltà, con eventuali funzioni in materia di ammortizzatori sociali.
La disposizione non introduce direttamente un nuovo canale di pensionamento o un'indennità di accompagnamento alla pensione. La definizione degli interventi viene rinviata a un successivo provvedimento legislativo.
Nel testo non sono indicati età di accesso, anzianità contributiva minima, platea dei beneficiari, importi, durata delle prestazioni o modalità di calcolo. Non è quindi possibile attribuire al fondo requisiti o condizioni che la norma non prevede, né quantificare attendibilmente quante persone potranno beneficiarne.

Lo stanziamento di risorse per sostenere l'uscita dal mercato del lavoro può anche rappresentare un'opportunità, ma un fondo privo di misure definite non costituisce una risposta alla domanda di flessibilità pensionistica. Il giudizio sugli interventi dipenderà dalle scelte che verranno adottate: persone tutelate, requisiti, adeguatezza degli importi e condizioni di accesso.
Occorre comunque evidenziare che la norma conferma un'impostazione rinunciataria: gli ammortizzatori sociali e le risorse pubbliche non possono ridursi a semplici strumenti di accompagnamento passivo all'uscita dal lavoro. Per rappresentare una reale opportunità per le lavoratrici, i lavoratori e i territori, gli AASS devono essere strettamente connessi a politiche industriali di lungo periodo, dotate di visione strategica e capaci di programmare la riconversione delle filiere e la salvaguardia dell'occupazione.

Nonostante le ripetute promesse di superamento della legge Fornero, la maggioranza non introduce con questo articolo alcun diritto concreto al pensionamento anticipato. Rinvia invece a un'altra legge la definizione delle misure, mentre i requisiti ordinari continuano ad aumentare.
Per la generalità dei lavoratori, fatte salve le deroghe previste, nel 2027 il requisito per la pensione di vecchiaia sale a 67 anni e un mese, mentre quello contributivo per la pensione anticipata raggiunge 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Nel 2028 l'aumento complessivo rispetto al 2026 arriva a tre mesi: vecchiaia a 67 anni e 3 mesi, anticipata con 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e un mese per le donne, cui si aggiungono le finestre di decorrenza applicabili.
Le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato indicano inoltre, per il 2029, un possibile ulteriore incremento di tre mesi, che porterebbe la vecchiaia a 67 anni e 6 mesi e il requisito contributivo dell'anticipata a 43 anni e 4 mesi per gli uomini e 42 anni e 4 mesi per le donne. Si tratta di una previsione, da distinguere dagli aumenti già definiti per il 2027 e il 2028.
A questo progressivo spostamento in avanti dell'uscita si aggiunge la riduzione dei coefficienti di trasformazione dal 2027, che determina, a parità di età e montante contributivo, un importo più basso della componente contributiva della pensione. Si consolida così una doppia penalizzazione: requisiti più elevati per accedere al pensionamento e coefficienti meno favorevoli per calcolare l'assegno.
La legge Fornero non viene superata e il rischio di andare in pensione sempre più tardi e con trattamenti meno adeguati resta irrisolto. Le persone con carriere discontinue, salari bassi, responsabilità di cura o lavori gravosi continuano a non trovare una risposta strutturale alle proprie esigenze.
Anche il profilo del finanziamento solleva interrogativi sulla misura che il Governo intende adottare. Il fondo presenta infatti lo stesso stanziamento, pari a 850 milioni di euro, per ciascuno dei tre anni, senza una crescita delle risorse che accompagni l'eventuale accumulo dei beneficiari.

Se si trattasse di una misura pensionistica o di un accompagnamento pluriennale alla pensione, nel 2028 occorrerebbe finanziare sia le prestazioni ancora dovute a chi è uscito nel 2027 sia quelle dei nuovi beneficiari. Lo stesso meccanismo si riproporrebbe nel 2029, con la sovrapposizione delle diverse annualità di accesso. A parità di nuovi ingressi e di costo medio, e finché proseguono i pagamenti alle platee precedenti, il fabbisogno dovrebbe quindi aumentare rispetto al primo anno.
Non si tratta necessariamente di un raddoppio o di una triplicazione esatti, perché incidono la durata delle prestazioni, le decorrenze e il passaggio dei beneficiari alla pensione ordinaria. Tuttavia, uno stanziamento costante potrebbe comportare risorse progressivamente inferiori per i nuovi accessi, una volta finanziati i trattamenti già riconosciuti.
Questo andamento rafforza l'impressione che il Governo abbia individuato un contenitore finanziario senza avere ancora definito una scelta politica chiara sulla misura da introdurre. Occorre chiarire se le risorse finanzieranno pensionamenti, accompagnamenti temporanei o ammortizzatori sociali, indicando platee e costi anche oltre il 2029: la sola dotazione del fondo non consente di valutare né l'adeguatezza delle coperture né la continuità della tutela.

Articolo 54
(Incentivo al posticipo del pensionamento)

L'Articolo 54 estende l'incentivo al posticipo del pensionamento ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2027 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e scelgono di proseguire l'attività lavorativa.
La misura, comunemente richiamata come "bonus Giorgetti", consente di rinunciare all'accredito della quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, ricevendo il corrispondente importo direttamente in busta paga. Le somme sono escluse dall'imponibile fiscale. Rimane invece obbligatorio il versamento della quota contributiva a carico del datore di lavoro.
L'aumento del netto deriva quindi dalla destinazione alla retribuzione corrente di risorse che sarebbero state versate alla previdenza. La quota non versata non alimenta il montante contributivo individuale, determinando una minore crescita della componente contributiva della futura pensione rispetto alla prosecuzione del lavoro con contribuzione piena.
La relazione tecnica assume per il 2027 circa 7.500 accessi all'incentivo e stima che, per circa il 15% degli aderenti, la misura modifichi effettivamente la propensione al pensionamento. Secondo questa ipotesi, la parte largamente prevalente dei beneficiari avrebbe continuato a lavorare anche senza incentivo.

La nostra valutazione resta critica, in coerenza con la posizione espressa fin dall'introduzione del bonus Maroni e ribadita nei confronti dell'attuale bonus Giorgetti. Incentivare la permanenza al lavoro attraverso la rinuncia alla contribuzione obbligatoria introduce una deroga che indebolisce l'universalità e la funzione solidaristica del sistema previdenziale.
A parità di mansioni, orario e retribuzione lorda, si determinano redditi netti diversi in funzione della maturazione dei requisiti pensionistici e dell'adesione all'incentivo. Chi può esercitare questa facoltà riceve in busta paga la propria quota contributiva, fiscalmente esente; chi non ha ancora raggiunto i requisiti continua a versarla integralmente. Il vantaggio non deriva quindi dal lavoro svolto, ma da una condizione previdenziale individuale.
Questa scelta apre inoltre una crepa nel principio su cui si fonda il sistema pubblico a ripartizione: i contributi versati da chi lavora finanziano le pensioni in pagamento. La contribuzione obbligatoria assolve una funzione collettiva, oltre a concorrere alla determinazione dei diritti individuali.

Consentire di trasformarne una parte in reddito immediatamente disponibile riduce le entrate contributive e introduce una logica di rinuncia individuale difficilmente conciliabile con quel principio. Gli effetti complessivi sui conti devono naturalmente considerare anche la minore spesa pensionistica prodotta dagli effettivi rinvii dell'uscita. Tuttavia, la stessa relazione tecnica stima che soltanto il 15% degli aderenti cambi comportamento grazie al bonus: per la grande maggioranza, dunque, il beneficio viene riconosciuto a persone che sarebbero comunque rimaste al lavoro. Si rinuncia così a entrate contributive e fiscali senza ottenere, nella maggior parte dei casi, un prolungamento aggiuntivo dell'attività.
Il maggiore netto immediato si accompagna inoltre a una minore accumulazione contributiva individuale. Presentare la misura esclusivamente come un aumento della busta paga nasconde quindi il suo costo previdenziale per il lavoratore rispetto alla prosecuzione dell'attività con versamenti pieni.
Sul piano politico si conferma una scelta contraddittoria: il Governo restringe le possibilità di uscita e aumenta i requisiti pensionistici, mentre premia economicamente chi può e decide di restare. Restano senza risposte adeguate le persone che, per salute, gravosità del lavoro, disoccupazione o responsabilità di cura, hanno invece bisogno di anticipare il pensionamento.

Articolo 55
(Modifiche alla rivalutazione automatica delle pensioni)

L'Articolo 55 modifica, per il **2027**, il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni, riducendo la copertura dall'inflazione per i pensionati che percepiscono trattamenti complessivamente superiori a quattro volte il minimo INPS.
La disposizione sostituisce il sistema ordinario **per scaglioni**, che riconosce il 100% dell'indice sulla parte di pensione fino a quattro volte il minimo, il 90% sulla parte tra quattro e cinque volte e il 75% sulla parte superiore a cinque volte.
Per il 2027 viene invece introdotto un meccanismo **per classi di importo complessivo**: la percentuale prevista per la classe di appartenenza si applica all'intero trattamento pensionistico, anziché soltanto alla quota eccedente la soglia.

Importo pensionistico complessivo	Quota dell'indice riconosciuta	Rivalutazione con indice ipotizzato al 2,8%
Fino a 4 volte il minimo INPS	100%	2,800%
Oltre 4 e fino a 5 volte	85%	2,380%
Oltre 5 e fino a 6 volte	53%	1,484%
Oltre 6 e fino a 8 volte	47%	1,316%
Oltre 8 e fino a 10 volte	37%	1,036%
Oltre 10 volte	32%	0,896%

Il riferimento è alla somma dei trattamenti pensionistici percepiti dalla stessa persona, non alla singola pensione. Sono previste clausole di salvaguardia in prossimità delle soglie, per attenuare gli effetti del passaggio alla classe successiva.
Il 2,8% è l'ipotesi utilizzata dalla relazione tecnica per quantificare gli effetti finanziari e non va confuso con la determinazione definitiva dell'indice di perequazione.

Secondo la relazione tecnica, la misura determina nel 2027 una minore spesa pensionistica di 1.476 milioni di euro lordi, pari a 885 milioni al netto degli effetti fiscali. Gli effetti proseguono negli anni successivi, perché la minore rivalutazione riduce stabilmente la base sulla quale vengono calcolati gli adeguamenti futuri.

Commento

Il Governo torna a fare cassa sulle pensioni, colpendo circa 3,5 milioni di pensionati e riducendo la tutela del loro potere d'acquisto. Dopo le restrizioni introdotte per il 2023 e il 2024, viene nuovamente peggiorato il meccanismo ordinario di perequazione, sottraendo agli assegni quasi 1,5 miliardi di euro lordi nel solo 2027.

Questo intervento si somma ai tagli già disposti dallo stesso Governo a partire dalla legge di bilancio approvata nel dicembre 2022. Considerando gli effetti cumulati delle diverse restrizioni fino al 2036, la riduzione complessiva della spesa pensionistica è stimata nell'ordine di 100 miliardi di euro. Si tratta di risorse sottratte nel tempo alla rivalutazione delle pensioni, attraverso interventi che continuano a produrre conseguenze anche dopo la loro scadenza.

La rivalutazione non costituisce un aumento reale della pensione: serve a compensare la perdita di valore determinata dall'inflazione. Ridurla significa impoverire progressivamente i pensionati, anche quando l'importo nominale dell'assegno continua a crescere.

Il peggioramento riguarda sia le percentuali riconosciute sia il metodo di calcolo. Con il sistema ordinario per scaglioni, la parte di pensione fino a quattro volte il minimo mantiene la rivalutazione piena anche per chi percepisce un trattamento superiore. Con il meccanismo proposto, invece, il superamento della soglia comporta l'applicazione della percentuale ridotta all'intero importo, salvo la limitata protezione delle clausole di salvaguardia.

Non vengono colpite soltanto le pensioni particolarmente elevate. La riduzione inizia oltre quattro volte il minimo INPS, coinvolgendo trattamenti maturati attraverso lunghe carriere lavorative e contributive. Le soglie, inoltre, si riferiscono a importi lordi, sui quali continua a gravare il prelievo fiscale.

La durata annuale della disposizione non rende temporaneo il danno. La rivalutazione non riconosciuta nel 2027 non viene automaticamente recuperata negli anni successivi: la pensione resta più bassa rispetto a quanto sarebbe spettato con il sistema ordinario e anche gli adeguamenti futuri vengono applicati a una base inferiore. La stessa relazione tecnica evidenzia risparmi di spesa che proseguono ben oltre il 2027.

L'intervento si aggiunge alle perdite prodotte dalle precedenti restrizioni e al drenaggio fiscale, che assorbe una parte degli adeguamenti nominali attraverso la progressività dell'IRPEF. I pensionati subiscono così una doppia erosione: una copertura parziale dell'inflazione e un maggiore prelievo fiscale sugli aumenti riconosciuti.

La tutela delle pensioni più basse non può giustificare il taglio della rivalutazione delle altre. Il mantenimento dell'indice pieno fino a quattro volte il minimo non introduce una protezione aggiuntiva rispetto al sistema ordinario e non risolve l'insufficienza degli assegni più bassi.

Anche per le pensioni minime il disegno di legge di bilancio lascia irrisolto il problema dell'adeguatezza degli assegni. La maggiorazione straordinaria dell'1,3%, che nel 2026 porta il trattamento minimo da 611,85 a 619,80 euro lordi mensili, scade il 31 dicembre 2026 e il disegno di legge non la rinnova per il 2027. Con l'indice di perequazione del 2,8% ipotizzato dalla relazione tecnica, il trattamento minimo salirebbe a 628,98 euro lordi mensili. Rispetto all'importo effettivamente percepito nel 2026 da chi beneficia per intero della maggiorazione, l'aumento sarebbe quindi di appena 9,18 euro lordi al mese. La cessazione della maggiorazione assorbirebbe quasi la metà dell'aumento dovuto alla perequazione ordinaria. Per la CGIL, questo dato rafforza la necessità di aumentare gli importi della quattordicesima ed estenderla a una platea più ampia di pensionate e pensionati a basso reddito.

Per la CGIL occorre confermare il sistema ordinario per scaglioni e rafforzare la tutela del potere d'acquisto delle pensioni. Servono inoltre interventi specifici per i redditi pensionistici più bassi, a partire dall'ampliamento della quattordicesima, e misure contro il drenaggio fiscale. Le pensioni non possono continuare a essere utilizzate come il bancomat del Governo a ogni legge di bilancio.
Le analisi dell'Osservatorio Previdenza della CGIL nazionale mostrano (vedi tabella sotto riportata) che il taglio della rivalutazione produce una perdita che si accumula e accompagna il pensionato per tutta la durata della pensione. La minore perequazione abbassa infatti l'importo sul quale vengono calcolati gli adeguamenti successivi: anche quando termina l'applicazione della norma penalizzante, quanto perso non viene automaticamente recuperato.
L'analisi, aggiornata al meccanismo previsto dal disegno di legge di bilancio 2027 e assumendo un indice di perequazione del 2,8%, considera quattro pensioni lorde mensili del 2022: 2.200, 2.700, 3.200 e 4.300 euro. Rispetto al precedente sistema di rivalutazione, nel solo 2027 la perdita annua complessiva, comprensiva degli effetti trascinati dai tagli precedenti, è rispettivamente di circa 758, 1.782, 3.250 e 4.653 euro, su tredici mensilità. La perdita cumulata dal 2023 al 2027 raggiunge così circa 2.897, 7.802, 12.734 e 18.439 euro.
Il danno non si esaurisce nel 2027. Proiettando il differenziale annuo consolidato sulla durata residua convenzionale della pensione, la perdita complessiva nell'intera vita del trattamento arriva a circa 14.942 euro per un uomo e 16.836 euro per una donna con una pensione iniziale di 2.200 euro lordi mensili. Per una pensione iniziale di 3.200 euro raggiunge rispettivamente 64.405 e 72.530 euro; per quella da 4.300 euro sale a circa 92.420 euro per un uomo e 104.052 euro per una donna.
Sono stime espresse a valori costanti 2027, che sommano le perdite accumulate nel periodo 2023–2027 a quelle future, senza duplicare il 2027 e senza applicare successive rivalutazioni al differenziale. La proiezione considera dal 2028 ulteriori 15,9 anni per gli uomini e 18,4 anni per le donne, secondo le ipotesi convenzionali illustrate nell'analisi.
Per la CGIL, questi risultati rendono evidente la gravità di una scelta che utilizza ripetutamente le pensioni come strumento di risparmio per il bilancio pubblico. Il Governo interviene su redditi già maturati attraverso il lavoro e i contributi, compromettendone stabilmente la tutela dall'inflazione. Occorre interrompere questa politica, ripristinare il precedente meccanismo di perequazione e affrontare il recupero delle perdite subite: la difesa del potere d'acquisto delle pensioni deve essere una garanzia certa, non una variabile delle esigenze di cassa. Riteniamo inoltre che la priorità deve essere il rafforzamento e l'allargamento della quattordicesima mensilità, sia attraverso l'incremento degli importi sia mediante l'estensione della platea dei beneficiari. Una misura concreta, capace di sostenere soprattutto chi percepisce trattamenti bassi e medio-bassi, senza contrapporre i pensionati tra loro e senza finanziare gli interventi attraverso nuovi tagli alla rivalutazione degli altri assegni.

Effetti taglio rivalutazione (2023-2024 e 2027) governo Meloni

Pensione lorda mensile 2022	Perdita già maturata 2023–2027	Differenziale annuo consolidato al 2027	Perdita totale vita pensione UOMO	Perdita totale vita pensione DONNA
2.200 €	2.897 €	758 €	circa 14.942 €	circa 16.836 €
2.700 €	7.802 €	1.782 €	circa 36.135 €	circa 40.590 €
3.200 €	12.734 €	3.250 €	circa 64.405 €	circa 72.530 €
4.300 €	18.439 €	4.653 €	circa 92.420 €	circa 104.052 €

Articolo 56
(Modifica alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

L'Articolo 56 del disegno di legge di bilancio 2027 interviene sui parametri contributivi e pensionistici della Cassa Forense, interessando sia gli avvocati in attività sia quelli già pensionati.
L'intervento si colloca a seguito delle pronunce della Cassazione che hanno rilevato un errore nell'individuazione del tasso medio annuo di variazione dei prezzi utilizzato dalla Cassa nella prima applicazione della legge n. 576 del 1980, con conseguenze sulla rivalutazione delle pensioni, dei tetti reddituali e degli scaglioni pensionistici. La Cassazione ha inoltre stabilito che, per determinare la pensione, non possono essere considerati redditi sui quali non sia più possibile versare la contribuzione per effetto della prescrizione decennale.
La disposizione distingue la rideterminazione dei parametri del passato dalle regole applicabili alle pensioni decorrenti dal 2027.
Per il passato, la Cassa deve rideterminare il tetto reddituale sul quale si calcola il contributo soggettivo, applicando la rivalutazione ISTAT dal 1980 al 2020. Con gli stessi criteri vengono aggiornati, fino al 2025, gli scaglioni utilizzati per determinare le aliquote di rendimento della prima e della seconda quota di pensione, secondo la normativa vigente fino al 2007.
Da questa operazione può derivare una maggiore contribuzione a carico degli iscritti, richiesta esclusivamente nei limiti della prescrizione e senza sanzioni né interessi. Il pagamento deve avvenire integralmente entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, a pena di decadenza. La comunicazione agli interessati deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 31 maggio 2027.
Per le pensioni con decorrenza dal 2027, il tetto reddituale e gli scaglioni vengono fissati sulla base dei valori deliberati dalla Cassa per il 2026, con successive rivalutazioni annuali secondo il Regolamento unico della previdenza forense. Per la prima e la seconda quota di pensione si applicano le seguenti aliquote di rendimento per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione:

Reddito medio pensionabile / scaglione	Aliquota annua
Fino a 59.700 euro	1,75%
Da 59.700,01 a 89.800 euro	1,50%
Da 89.800,01 a 104.400 euro	1,30%
Da 104.400,01 euro fino al tetto di 131.800 euro	1,15%

La disposizione prevede anche la rideterminazione dei trattamenti già liquidati, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal provvedimento di concessione della pensione. Il ricalcolo considera la maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata; i ratei arretrati vengono corrisposti nei limiti della prescrizione.

La misura richiede una valutazione distinta dei suoi due effetti: da una parte, la correzione dei parametri pregressi conseguente alle pronunce della Cassazione; dall'altra, la fissazione di aliquote di rendimento ribassate per le pensioni decorrenti dal 2027. Non può quindi essere presentata come un intervento esclusivamente migliorativo.
Sul recupero delle posizioni pregresse, l'esclusione di sanzioni e interessi rappresenta una tutela necessaria, trattandosi di una rideterminazione che nasce da un errore nei criteri applicati dalla Cassa. Rimane però critico l'obbligo di versare integralmente la maggiore contribuzione entro sei

mesi, a pena di decadenza: la possibilità di ottenere il beneficio pensionistico rischia di dipendere dalla disponibilità economica immediata dell'interessato. Occorre prevedere modalità di pagamento sostenibili e garantire un'informazione individuale completa sugli oneri richiesti, sull'incremento della pensione e sugli arretrati riconoscibili.
Per le pensioni dal 2027, la riduzione delle aliquote richiede una verifica puntuale degli effetti sulle diverse carriere e fasce di reddito. Per la CGIL, la correzione degli errori del passato deve accompagnarsi alla tutela dei diritti maturati e dell'adeguatezza dei trattamenti, evitando che il riequilibrio dei parametri si traduca in nuovi oneri difficilmente sostenibili per gli iscritti o in una penalizzazione delle pensioni future.

Articolo 58
(Fondo "Valore nuovi nati")

L'Articolo 58 istituisce presso l'INPS, dal 1° gennaio 2027, il Fondo "Valore nuovi nati", con contabilità separata, destinato ai bambini nati da tale data. L'obiettivo dichiarato è promuovere la cultura del risparmio e della previdenza attraverso la costituzione di una posizione individuale fin dalla nascita.
Entro tre mesi dalla nascita, l'INPS costituisce la posizione del minore con un versamento statale di 100 euro, cui seguono versamenti annui dello stesso importo fino al compimento dei diciotto anni.
L'apertura della posizione viene comunicata ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Possono effettuare versamenti volontari anche i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per tali versamenti, effettuati fino alla maggiore età del beneficiario, è prevista una detrazione fiscale del 19% su un importo massimo di 1.000 euro annui per ciascun contributore, corrispondente a un beneficio massimo di 190 euro annui, nei limiti della capienza fiscale.
L'INPS raccoglie i versamenti, mentre la gestione finanziaria delle risorse viene affidata alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo criteri di prudenza. Le somme accantonate sono esenti dalle imposte sui redditi.
Dal compimento dei diciotto anni, su richiesta del beneficiario, le risorse possono essere trasferite a una forma pensionistica complementare, anche individuale, salvo le ipotesi individuate dal decreto attuativo. Le somme trasferite non danno diritto a un'ulteriore deduzione fiscale.
Un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e sentiti INPS, Banca d'Italia e COVIP, definirà i criteri di investimento, le modalità dei versamenti e dei trasferimenti, le specifiche ipotesi di riscatto e le modalità di informazione ai beneficiari.
Secondo la relazione tecnica, la spesa per i contributi pubblici passa da 35,6 milioni di euro nel 2027 a 642,4 milioni annui a regime nel 2044. Per l'utilizzo dell'agevolazione sui versamenti familiari viene ipotizzata un'adesione del 3% della platea, pari a circa 10.800 beneficiari per ciascuna coorte, con un versamento medio annuo di 1.000 euro. Le minori entrate fiscali raggiungono circa 36,9 milioni annui a regime.

La promozione della consapevolezza previdenziale fin dall'infanzia è un obiettivo condivisibile. La misura, tuttavia, non affronta le cause delle pensioni future insufficienti: bassi salari, precarietà, discontinuità contributiva e ingresso tardivo nel lavoro stabile. L'accantonamento pubblico previsto è limitato e la possibilità di costruire una posizione significativa dipende soprattutto dalle risorse aggiuntive delle famiglie e dalla successiva carriera lavorativa.
Per misurare la portata economica dell'intervento, le nostre simulazioni considerano 18 versamenti annuali effettuati all'inizio di ciascun anno, assumendo rendimenti netti costanti dell'1% e del 3%.

Versamento annuo per 18 anni	Totale versato	Capitale a 18 anni con rendimento netto dell'1%	Capitale a 18 anni con rendimento netto del 3%
Solo contributo pubblico: 100 €	1.800 €	circa 1.981 €	circa 2.412 €
Contributo pubblico 100 € + familiari 400 €	9.000 €	circa 9.905 €	circa 12.058 €

Il solo contributo statale determina quindi, nello scenario al 3%, un capitale di circa 2.400 euro alla maggiore età. Per arrivare a circa 12.000 euro occorre che la famiglia aggiunga complessivamente 7.200 euro. È questo apporto, e non il solo intervento pubblico, a determinare gran parte della differenza.

Il risultato deve inoltre essere valutato tenendo conto dell'inflazione. I circa 12.058 euro accumulati a diciotto anni, mantenuti investiti fino a 67 anni con un rendimento netto costante del 3%, diventerebbero circa 51.323 euro nominali. Assumendo un'inflazione media del 2% annuo dalla nascita, il loro potere d'acquisto sarebbe equivalente a circa 13.618 euro iniziali. La parte riconducibile ai soli versamenti pubblici e ai relativi rendimenti sarebbe pari a circa 10.265 euro nominali, equivalenti a circa 2.724 euro iniziali.

Anche gli scenari che prospettano capitali prossimi a 400.000 euro richiedono una lettura corretta. Aggiungendo alla posizione iniziale versamenti di 3.100 euro annui dall'età di diciotto anni fino a 67 anni, effettuati all'inizio di ciascun anno e remunerati al 3% netto, il capitale raggiungerebbe circa 398.000 euro. Iniziando gli stessi versamenti a venticinque anni, scenderebbe a circa 313.000 euro.

Questi importi dipendono principalmente da decenni di contribuzione successiva, non dal contributo pubblico alla nascita. Presuppongono inoltre continuità nei versamenti e rendimenti costanti: condizioni che non possono essere date per scontate, soprattutto per chi attraversa periodi di disoccupazione, lavoro povero o attività discontinue. Si tratta di capitali accumulati, non di importi della futura pensione.

Il principale limite distributivo è quindi evidente: le famiglie con maggiori disponibilità potranno integrare l'accantonamento e beneficiare delle agevolazioni fiscali; quelle più fragili avranno minori possibilità di contribuire. La detrazione non assicura inoltre lo stesso beneficio agli incapienti. La stessa relazione tecnica, ipotizzando un'adesione del 3% ai versamenti agevolati, segnala una partecipazione attesa molto circoscritta.

Occorre infine garantire che il trasferimento alla previdenza complementare avvenga con informazioni complete, costi contenuti e piena tutela dei beneficiari, valorizzando il ruolo dei fondi negoziali e della contrattazione collettiva. Le risorse pubbliche non devono diventare un incentivo alla commercializzazione di prodotti previdenziali onerosi.

È bene, tra l'altro, ricordare che già oggi è possibile iscrivere i propri figli alla previdenza complementare attraverso i fondi pensione, beneficiando della deducibilità fiscale dei contributi versati e ottenendo, in funzione dell'aliquota marginale IRPEF applicata, un risparmio fiscale potenzialmente superiore a quello garantito dalla detrazione del 19% prevista dalla misura.

Per la CGIL, l'adeguatezza della pensione futura non può dipendere dalla disponibilità economica della famiglia di origine. L'educazione previdenziale deve accompagnarsi al rafforzamento della pensione pubblica, alla costruzione di una pensione di garanzia per giovani e carriere discontinue e a interventi capaci di estendere la previdenza complementare contrattuale anche ai lavoratori oggi esclusi. La misura va giudicata per la sua capacità di ridurre le disuguaglianze, non soltanto per l'anticipo dell'età in cui si apre una posizione di risparmio.

Articolo 110
(Misure in favore dell'editoria)

L'Articolo 110 interviene sul sostegno alle imprese editoriali e sul finanziamento dei prepensionamenti dei giornalisti.
I commi 1 e 2 riconoscono anche per il 2027 e il 2028 il credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata nella stampa di quotidiani e periodici, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, nel 2026 e nel 2027. Le risorse autorizzate ammontano a 28 milioni di euro per il 2027 e a 20 milioni per il 2028.
Sul versante previdenziale, il comma 3 stanzia ulteriori 6 milioni di euro annui dal 2027 al 2031, per complessivi 30 milioni, destinati all'accesso alla pensione anticipata dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, secondo la disciplina dell'Articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981.
Non viene introdotto un nuovo canale pensionistico: si incrementano le risorse per il meccanismo vigente, che consente, in presenza di riorganizzazioni aziendali per crisi e nei limiti delle unità ammesse dal Ministero del lavoro, l'anticipo fino a cinque anni rispetto all'età pensionabile, con integrazione di un massimo di cinque anni di anzianità contributiva.
L'erogazione è subordinata a piani di riorganizzazione o ristrutturazione che prevedano contestuali assunzioni a tempo indeterminato, nel rapporto minimo di un'assunzione ogni due prepensionamenti.
La relazione tecnica riferisce il finanziamento alle necessità emerse per 85 lavoratori, sulla base dei piani sottoposti all'istruttoria ministeriale, assumendo un trattamento pensionistico medio di circa 5.450 euro lordi mensili per tredici mensilità.
Il comma 4 dispone il versamento al bilancio dello Stato di risorse precedentemente destinate al credito d'imposta per la carta: 34 milioni nel 2027, 26 milioni nel 2028 e 6 milioni annui dal 2029 al 2031.

Il rifinanziamento può consentire la gestione di situazioni di crisi e riorganizzazione già individuate, offrendo una tutela ai lavoratori interessati. È inoltre rilevante il collegamento con nuove assunzioni stabili, che deve essere accompagnato da verifiche effettive sulla realizzazione degli impegni occupazionali.
Rimane però una contraddizione nella politica previdenziale del Governo: mentre per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori si restringono le possibilità di uscita anticipata, si finanziano interventi specifici per singoli settori. La tutela delle crisi deve inserirsi in un sistema più equo di flessibilità pensionistica, accessibile anche agli altri lavoratori coinvolti in ristrutturazioni, espulsioni dal lavoro e carriere discontinue.
Occorre inoltre evitare che il prepensionamento diventi prevalentemente uno strumento di riduzione degli organici. Il rapporto minimo di un assunto ogni due uscite non garantisce, da solo, il mantenimento dei livelli occupazionali. Il sostegno pubblico deve quindi accompagnarsi alla qualità del lavoro, alla stabilizzazione dei giornalisti precari e autonomi e alla salvaguardia del pluralismo dell'informazione, senza sostituire gli investimenti necessari al rilancio del settore.

DISABILITÀ

Articolo 63
(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

L'Articolo prevede misure di sostegno economico a favore degli Enti del Terzo settore per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone con disabilità motoria, purché tali mezzi siano già predisposti o successivamente adattati con appositi sollevatori elettro-idraulici. A tal fine, viene autorizzata una spesa di 4,59 milioni di euro per il 2027 e di 9 milioni di euro annui a partire dal 2028. Il contributo riconosciuto non potrà superare il 18% del costo complessivo sostenuto per l'acquisto e l'adattamento del veicolo, al netto dell'IVA. La norma demanda a un decreto del Ministero per le disabilità la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi.

L'Articolo in esame introduce contributi economici per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità da parte degli Enti del Terzo settore, non affrontando minimamente il problema nella sua complessità a partire dal ruolo del trasporto pubblico.
Per sopperire a carenze strutturali che si trascinano da anni, una misura che dovrebbe essere integrativa, diventa sostituiva di una responsabilità dello Stato nella garanzia di servizi pubblici accessibili e universali.
Nonostante il quadro normativo vigente, a partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla Legge n. 118 del 1971, permane un profondo divario tra il riconoscimento formale del diritto all'accessibilità e la sua concreta attuazione. Il trasporto pubblico locale continua a presentare diffuse criticità, legate all'inadeguatezza dei mezzi, alla presenza di barriere architettoniche nelle fermate e nelle banchine e alla mancata accessibilità dei servizi per le persone con disabilità motorie e sensoriali.
A queste problematiche si aggiunge quella del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne con disabilità, un diritto fondamentale che troppo spesso non viene garantito in modo adeguato e continuativo, quando non risulta addirittura assente, a causa della carenza di risorse economiche e delle difficoltà di bilancio degli enti locali.
L'assenza di un sistema di trasporto pubblico accessibile ed efficiente non rappresenta semplicemente un problema organizzativo, ma costituisce un concreto ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali.

Articolo 64
(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

La disposizione è finalizzata a promuovere l'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, riconoscendo allo sport una funzione di inclusione sociale e partecipazione. A tal fine, autorizza un finanziamento pari a 700.000 euro annui per il triennio 2027-2029, destinato al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di progetti di promozione, avviamento e diffusione dell'attività sportiva. Gli interventi saranno attuati nell'ambito di un programma annuale predisposto dal CIP, d'intesa con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione introduce un finanziamento specifico e vincolato alla promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, autorizzando una spesa dedicata pari a 0,7 milioni di euro all'anno per il triennio 2027, 2028 e 2029. L'autorizzazione di spesa non è più di tipo una tantum e determina continuità temporale ai progetti sul territorio.
Pur rappresentando un intervento nella direzione del riconoscimento e della promozione del diritto allo sport, la misura non affronta alcune criticità strutturali che continuano a limitarne l'effettiva accessibilità. In particolare, manca un investimento sul rafforzamento delle infrastrutture sportive pubbliche accessibili, sulla formazione e qualificazione di personale e tecnici specializzati e sulla costruzione di un'effettiva integrazione tra il sistema sportivo, i servizi socio-sanitari e le istituzioni scolastiche territoriali. Tuttavia, questi interventi non trovano copertura nella disposizione.
Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di trasformazione culturale, politica e sociale, capace di contribuire al superamento degli stereotipi e dei pregiudizi sulla disabilità e di promuovere una cultura fondata sui diritti, sulle pari opportunità e sulla piena inclusione. La pratica sportiva favorisce infatti la costruzione di relazioni paritarie, lo sviluppo dell'autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale. Si tratta di un diritto fondamentale, riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sancito, nell'ordinamento italiano, anche dall'Articolo 33 della Costituzione.
È necessario, innanzitutto, partire dalla scuola, quale luogo fondamentale di crescita, socializzazione e formazione di una cultura inclusiva. Occorre tuttavia ricordare che ancora oggi molte alunne e molti alunni con disabilità sono di fatto esclusi dalla partecipazione alle attività di educazione motoria e sportiva. Ciò avviene per diverse ragioni, tra cui la carenza di personale di sostegno e di assistenza durante le attività, l'insufficienza di strumenti e attrezzature adeguati e la persistente presenza di barriere architettoniche e organizzative negli edifici scolastici.
Per questo è indispensabile prevedere investimenti e risorse strutturali a sostegno del sistema scolastico, affinché il diritto allo sport sia effettivamente garantito a tutte e tutti, senza discriminazioni. Allo stesso tempo, è necessario sostenere e incentivare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive anche al di fuori del contesto scolastico, attraverso percorsi accessibili nell'ambito dell'offerta sportiva promuovendo il più ampio coinvolgimento.

Articolo 131 comma 1 lettera c
(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

La disposizione amplia il numero dei soggetti che possono accedere al registro nazionale che raccoglie i dati relativi al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) per gli alunni e le alunne con disabilità. Questo registro serve a conoscere, a livello territoriale quante persone con disabilità ricevono il servizio di assistenza, quante ore di assistenza vengono effettivamente erogate, qual è il fabbisogno complessivo di ore di assistenza nei diversi territori.
Attualmente, il registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ed è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'Istruzione attraverso il sistema informativo SIDI.
Viene consentito l'accesso al registro anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'obiettivo di disporre di informazioni utili alla valutazione e alla programmazione delle risorse finanziarie.

È importante precisare che questa disposizione, di per sé, non aumenta le ore di assistenza, non introduce nuove risorse economiche e non modifica il diritto degli alunni e delle alunne a ricevere il servizio. Interviene esclusivamente sulle modalità di accesso ai dati del registro nazionale.

L'Assistente all'autonomia e alla comunicazione rappresenta una figura professionale strategica nell'ambito delle politiche per l'inclusione scolastica e sociale. Tale profilo opera a supporto degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi connessi alla comunicazione e all'autonomia personale, contribuendo in modo qualificato alla rimozione delle barriere che ostacolano la piena partecipazione alla vita scolastica.
Permangono, tuttavia, significative criticità in termini di copertura del servizio: oltre 15.000 studenti necessiterebbero del supporto di tale figura professionale senza poterne attualmente beneficiare. Considerato che il servizio è erogato dagli enti territoriali, la sua diffusione risulta strettamente correlata alla capacità di spesa sociale dei Comuni, determinando una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale e incidendo negativamente sull'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni.
Come più volte abbiamo ribadito, sarebbe necessaria l'internalizzazione e la stabilizzazione di questa figura chiave, ma non sono previste risorse per questo.

FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

Articolo 59
(Disposizioni in materia di congedo parentale)

Prevede l'ulteriore elevazione di un mese (in caso di due figlie/i) e di due mesi (in caso di tre o più figli/e) per un totale di 3 o 4 mesi per congedi parentali retribuiti all'80 per cento per figli/e entro i sei anni.

Abbiamo sempre condiviso, e continuiamo a farlo, l'aumento della retribuzione di congedi parentali: segnaliamo che in questo caso l'ulteriore aumento è limitato a genitori con due o più figli mentre avremmo ritenuto più condivisibile un aumento generalizzato nel senso dell'uguaglianza dei nuclei familiari comunque composti.

ART. 60
(Voucher per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)

L'articolo introduce, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, un contributo economico destinato ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS, compresa la Gestione Separata, per sostenere le spese relative ai servizi per l'infanzia e favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
In particolare, la misura prevede:

- Un contributo fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, destinato all'acquisto di servizi di baby-sitting e alla copertura dei costi dei servizi educativi per l'infanzia;
- La possibilità di richiedere il beneficio al termine del congedo di maternità o paternità, nell'arco degli undici mesi successivi, in alternativa alla fruizione del congedo parentale;
- Nel caso di entrambi i genitori lavoratori autonomi, il riconoscimento del contributo a uno solo dei due;
- L'esclusione del contributo dal calcolo dell'ISEE ai fini dell'Assegno unico e universale;
- Uno stanziamento di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

I criteri di accesso, le modalità di utilizzo e le procedure di monitoraggio saranno definiti con successivo decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
La Relazione tecnica evidenzia che, nel triennio 2023-2025, i beneficiari del congedo parentale nelle gestioni interessate sono stati mediamente circa 2.200 annui, a fronte di circa 21.000 beneficiarie annue dell'indennità di maternità.

L'introduzione di un sostegno economico per l'accesso ai servizi per l'infanzia rappresenta un riconoscimento positivo delle esigenze di conciliazione dei lavoratori autonomi, particolarmente rilevante per le lavoratrici, sulle quali le responsabilità di cura possono incidere sulla continuità dell'attività, sul reddito e sulle opportunità professionali, in presenza di un sistema di tutele che presenta ancora significative differenze rispetto a quello previsto per il lavoro dipendente.
La scelta di riservare il beneficio ai soli lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS, escludendo sia i professionisti delle Casse privatizzate sia i lavoratori dipendenti, introduce ulteriori differenziazioni nell'accesso alle misure di sostegno alla genitorialità. Se la specificità delle diverse condizioni lavorative può giustificare strumenti differenziati, il sostegno ai costi dei servizi di cura risponde a un bisogno comune a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Le misure dovrebbero

pertanto essere finalizzate a ridurre le disuguaglianze, nel quadro di un sistema universalistico di diritti e tutele legati alla genitorialità.
Particolarmente critica è la previsione del voucher in alternativa al congedo parentale, anziché come misura aggiuntiva. La scelta tra il tempo da dedicare alla cura e il sostegno economico per acquistare servizi non affronta il problema dell'effettiva esigibilità dei diritti di maternità, paternità e congedo parentale. Il limitato utilizzo di quest'ultimo da parte dei lavoratori autonomi richiede inoltre di approfondirne le cause, anche in relazione all'adeguatezza delle indennità, alle condizioni di accesso e alla difficoltà di sospendere l'attività professionale.
L'importo massimo di 500 euro mensili per soli tre mesi costituisce un sostegno limitato rispetto ai costi effettivi dei servizi per l'infanzia, soprattutto nei territori con minore disponibilità di servizi pubblici. Il finanziamento limitato al triennio 2027-2029 non garantisce la strutturalità dell'intervento né un'adeguata copertura della platea potenziale. L'assenza, nella disposizione, di criteri reddituali e di priorità nell'accesso rende necessario assicurare, attraverso il decreto attuativo, un utilizzo equo delle risorse, con particolare attenzione ai lavoratori autonomi con redditi bassi e discontinui.
La CGIL ritiene necessario rafforzare i diritti e le indennità di maternità, paternità e congedo parentale, prevedere il sostegno ai servizi di cura come misura aggiuntiva e investire strutturalmente nei servizi educativi pubblici, per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e una più equa condivisione delle responsabilità familiari.

Articolo 62
(Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

L'articolo interviene sul finanziamento del Fondo previsto dall'articolo 72 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), destinato a sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore. La disposizione determina maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Un incremento nazionale del fondo non garantisce automaticamente una distribuzione equilibrata delle risorse nei territori. Esistono differenze significative nella presenza e nella capacità organizzativa degli ETS, nella disponibilità di servizi e nelle opportunità di finanziamento. Il sostegno al Terzo settore deve accompagnarsi alla valorizzazione del lavoro, alla corretta applicazione dei contratti collettivi e al contrasto a forme di precarietà e sottocosto. Inoltre, la co-programmazione e co-progettazione devono essere strumenti di costruzione condivisa delle politiche, non modalità per trasferire responsabilità e costi dal pubblico agli ETS.

Articolo 121
(Asili nido)

Prevede che nelle aree in cui, anche per effetto del decremento demografico, si sia superato il livello di copertura del 33% degli asili nido rispetto alla popolazione 0-3 residente, le risorse eccedenti vengano destinate al finanziamento dei servizi oltre soglia in quelle stesse aree.
Trasferire le risorse eccedenti alle aree in cui già si è raggiunta la soglia del 33% di copertura, anziché alle aree svantaggiate in tal senso, significa reiterare e amplificare le disuguaglianze, già

cristallizzate dalla trasformazione di un obiettivo che doveva essere raggiunto in ogni territorio in obiettivo nazionale

MISURE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ENERGIA E INFRASTRUTTURE

Premessa

Una Legge di Bilancio senza una politica industriale: la forma è sostanza

La forma è sostanza. La struttura stessa della Legge di Bilancio, la natura degli interventi previsti e la loro frammentarietà restituiscono con chiarezza l'assenza di una strategia industriale per il Paese. L'impianto dei provvedimenti non trova coerenza e riscontro nemmeno con i contenuti del libro bianco "Made in Italy 2030" elaborato dal Mimit. Non individua strumenti straordinari per affrontare le drammatiche emergenze in corso, dalla siderurgia alla chimica di base, passando dall'automotive sino alle telecomunicazioni. Non siamo di fronte soltanto a una Manovra che destina risorse insufficienti al sistema produttivo, ma a un impianto che non assume la politica industriale come una priorità dell'azione di Governo. Manca un piano industriale programmatico, pluriennale e dotato di obiettivi, risorse e strumenti di attuazione, capace di orientare le trasformazioni del nostro sistema produttivo e di accompagnare il Paese nelle grandi transizioni in corso.

È completamente assente una strategia organica di sostegno e rilancio dei settori che rappresentano l'ossatura della manifattura italiana e che oggi attraversano trasformazioni profonde e decisive per il loro futuro. Settori strategici per l'autonomia produttiva nazionale, per la tenuta delle filiere, per l'occupazione e per la capacità del Paese di progettare e produrre filiere complete di beni e servizi capaci di stare sui mercati internazionali. In un contesto europeo di grande crisi, l'Unione europea, pur tra contraddizioni e ritardi, sta progressivamente elaborando strumenti e iniziative per affrontare la sfida della reindustrializzazione e transizione industriale cercando di rafforzare la propria autonomia tecnologica e produttiva, il Governo italiano continua, invece, a muoversi senza una direzione riconoscibile.

La manifattura non è il tratto caratterizzante della Manovra. Una rimozione politica che può ulteriormente pregiudicare il futuro economico del Paese. Per preservare e ricostruire l'ecosistema industriale sono necessarie le competenze e le capacità produttive nell'informatica e nelle tecnologie digitali. Innovare e riconvertire, evitando che le transizioni si traducano in una progressiva perdita di capacità produttiva, occupazione qualificata e autonomia industriale.

Un altro limite strutturale è rappresentato dalla ridotta dimensione media delle imprese. La frammentazione del nostro tessuto imprenditoriale non è soltanto una caratteristica organizzativa, ma una vera e propria debolezza strutturale. Imprese troppo piccole, spesso sottocapitalizzate e con limitate capacità di investimento, incontrano maggiori difficoltà a sostenere ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, digitalizzazione, formazione e internazionalizzazione.

Non esiste, nella Manovra, una politica che incentivi e accompagni la crescita dimensionale delle imprese, favorisca aggregazioni, rafforzi la capitalizzazione e promuova una maggiore integrazione delle filiere. Si continua a intervenire prevalentemente attraverso misure frammentate e incentivi, senza affrontare le condizioni strutturali che impediscono a una parte consistente delle imprese italiane di crescere, innovare e competere.

Queste lacune non sono aspetti secondari né possono essere compensate dalla sommatoria dei singoli provvedimenti. Rivelano una precisa impostazione: il Governo non sembra considerare la trasformazione industriale una questione strategica nazionale, né riconosce alla manifattura il ruolo centrale che continua ad avere nella creazione di valore, nella ricerca, nell'innovazione, nella qualità dell'occupazione e nella tenuta economica e sociale dei territori.

È da questa constatazione che deve partire la posizione della CGIL. Non basta correggere singole misure o chiedere maggiori risorse per alcuni comparti: occorre definire concretamente strumenti per l'intervento pubblico in economia, rivendicare un cambio di impostazione, una politica

industriale pubblica, programmata e pluriennale, capace di selezionare le priorità, orientare gli investimenti, sostenere la crescita e la qualificazione delle imprese, implementare le transizioni e condizionare il sostegno pubblico alla qualità e alla stabilità del lavoro. Senza questa visione, anche le misure apparentemente positive rischiano di rimanere interventi isolati, incapaci di modificare la traiettoria di declino e di debolezza competitiva che minaccia parti importanti del nostro sistema industriale

Articolo 76
(Interventi normativi in materia di energia)

L'Articolo 76 costituisce la norma di inquadramento degli interventi previsti dagli articoli 77-83.
Autorizza tali interventi tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal regolamento europeo sulla governance economica e della raccomandazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2026.
Prevede inoltre un sistema di monitoraggio mensile degli interventi, affidato alle amministrazioni competenti attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Opportunità
L'attivazione della clausola di salvaguardia consente di sostenere interventi in materia di sicurezza energetica e infrastrutture senza considerarli esclusivamente alla luce dei vincoli ordinari di spesa.
È un elemento rilevante perché riconosce la necessità di investimenti pubblici in infrastrutture e sicurezza energetica.
Il monitoraggio mensile può inoltre consentire un controllo più puntuale sull'avanzamento degli interventi.

Criticità
La prima criticità è di carattere politico e programmatorio.
La clausola di salvaguardia viene utilizzata per finanziare una serie di interventi settoriali, ma non viene accompagnata da una visione complessiva della trasformazione del sistema energetico nazionale.
La sicurezza energetica non può essere identificata soltanto con il finanziamento di infrastrutture e con il sostegno temporaneo ai consumatori industriali.
Deve comprendere:

- *diversificazione delle fonti;*
- *riduzione della dipendenza energetica dall'estero;*
- *sviluppo della produzione nazionale da fonti rinnovabili;*
- *rafforzamento delle reti;*
- *accumuli e flessibilità;*
- *riduzione strutturale dei prezzi dell'energia;*
- *tutela dell'occupazione nei processi di transizione.*

La seconda criticità riguarda il monitoraggio.
La norma prevede una trasmissione mensile di informazioni finanziarie, ma non introduce un sistema di valutazione degli effetti industriali e occupazionali degli interventi.
Non basta sapere quanto viene speso: occorre verificare cosa producono le risorse.
Per questo occorre prevedere che il *monitoraggio degli interventi comprenda anche:*

- *investimenti produttivi effettivamente realizzati;*

- *nuova capacità energetica installata;*
- *riduzione dei costi energetici per imprese e consumatori;*
- *occupazione generata e salvaguardata;*
- *qualità e stabilità del lavoro;*
- *formazione e riqualificazione professionale;*
- *ricadute sulle filiere industriali nazionali;*
- *proprietà delle reti e delle infrastrutture;*
- *sviluppo manifattura industria per la produzione di apparati per la smart greed;*
- *distribuzione territoriale degli investimenti.*

Si dovrebbe inoltre prevedere una relazione annuale del MASE e del MIMIT alle Commissioni parlamentari competenti, con la partecipazione delle parti sociali.

Articolo 77
(Infrastrutture ferroviarie, sicurezza e sviluppo tecnologico della rete)

L'Articolo finanzia il contratto di programma tra MIT e gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, articolando gli interventi su due direttrici.
Manutenzione straordinaria della rete:

Annualità	**Risorse**
2027	600 milioni
2028	970 milioni
Totale	1.570 milioni

Investimenti infrastrutturali:

Intervento	**Risorse 2027-2028**
Sicurezza e sviluppo tecnologico della rete	1.450 milioni
Terzo Valico dei Giovi	1.600 milioni
Accesso al Brennero e circonvallazione di Trento	500 milioni
Raddoppio Napoli-Bari	170 milioni
Raddoppio Messina-Catania	140 milioni
Totale	3.860 milioni

Sono inoltre previste integrazioni per il Terzo Valico, pari a 350 milioni nel 2029 e 500 milioni nel 2030, e per la tratta Giampilieri-Fiumefreddo, pari a 40 milioni nel 2029.
Le risorse sono immediatamente disponibili per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, anche nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma.

Opportunità
L'incremento delle risorse per la manutenzione straordinaria e la sicurezza ferroviaria costituisce un elemento positivo.
La manutenzione della rete rappresenta una condizione essenziale per:

- *sicurezza dei lavoratori e degli utenti;*
- *affidabilità del servizio;*
- *riduzione dei ritardi;*

- *competitività del trasporto ferroviario;*
- *sviluppo del trasporto merci;*
- *riduzione dell'impatto ambientale del sistema dei trasporti.*

Si sono stanziate ingenti risorse per il rifinanziamento di importanti opere ferroviarie a causa di riserve e varianti che interessano importi tali da incidere significativamente sui costi finali.
Si è previsto un meccanismo normativo per cui le risorse autorizzate saranno immediatamente disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge, con l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Le risorse siano rese immediatamente disponibili, evitando che i tempi di aggiornamento dei contratti di programma ritardino l'avvio degli interventi.

Criticità
A. Assenza di un piano di investimenti in infrastrutture
È evidente che l'aumento dei costi dei materiali e le significative varianti dimostrano una crescita esponenziale delle risorse necessarie per la realizzazione del piano di investimenti in infrastrutture del Paese. Allo stato attuale c'è il concreto rischio di avere grandi opere incompiute, in particolare nel Mezzogiorno.
Il Governo non può scegliere la via del rifinanziamento di alcune grandi opere infrastrutturali senza aprire ad un confronto politico e tecnico sui percorsi di realizzazione dei cantieri.
La norma finanzia opere specifiche, ma non esplicita il rapporto tra investimenti infrastrutturali, sviluppo del trasporto merci, trasporto regionale, mobilità dei pendolari e riequilibrio territoriale.
La "lievitazione" dei costi rispetto a quanto preventivato impone una profonda riflessione e confronto con le parti sociali, oltre che con associazioni e cittadini, per il monitoraggio continuo sullo stato di realizzazione e di programmazione.
Il rischio maggiore di grandi opere incompiute nei tempi programmati riguarda il Mezzogiorno. Per questo ribadiamo ancora una volta la necessità di prevedere, anche con questa legge di bilancio, la cancellazione del Progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, opera dannosa e inutile, il cui iter approvativo ha dimostrato, ad oggi, gravi errori ed incongruenze. Questo Progetto, che mantiene bloccati ingenti risorse, compromette pesantemente la capacità di spesa del Paese e delle Regioni di Calabria e Sicilia. Questo permetterebbe di liberare ingenti risorse per garantire maggiore successo nel completamento del piano di realizzazione delle infrastrutture necessarie nelle Regioni interessate e per tutto il Mezzogiorno.

B. Assenza di una condizionalità occupazionale e industriale.
Sono urgenti interventi per aggiornare gli strumenti a tutela della regolarità del lavoro, la salute e sicurezza, e per contrastare l'infiltrazione di organizzazioni criminali.
Nell'ultimo mese sono stati messi in Cigo oltre 1000 lavoratori dei cantieri delle grandi opere, proprio a causa di varianti tecniche. Inoltre, sempre negli ultimi mesi, sono emerse gravi irregolarità nell'impiego della manodopera, come lo sfruttamento di manodopera nelle catene dei subappalti, e gravi infortuni nei cantieri delle grandi opere.
Pertanto, il rifinanziamento delle grandi opere deve essere condizionato ad un innovato sistema di controllo e tutela delle condizioni di lavoro, la limitazione dei subappalti e distacchi, la verifica preventiva delle condizioni di salute e sicurezza, condiviso anticipatamente con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

C. Rischio di una programmazione prevalentemente finanziaria.
La possibilità di rimodulare le risorse tra interventi ferroviari può offrire flessibilità, ma dovrebbe essere accompagnata da criteri trasparenti e dalla verifica delle priorità territoriali.
La disponibilità finanziaria, da sola, non garantisce la realizzazione delle opere né la loro efficacia.

D. Non emerge una adeguata strategia industriale per la filiera ferroviaria.

E. La manutenzione, la sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete dovrebbero diventare anche una leva per rafforzare le competenze industriali italiane nel settore ferroviario, nella segnalazione, nella digitalizzazione, nei sistemi di controllo e nella produzione di componentistica.

F. Non si ritiene coerente far rientrare il rifinanziamento di alcune grandi opere nel perimetro della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'Articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, per finanziare difesa e sicurezza energetica.

Infine, la CGIL conferma la contrarietà al Ponte sullo Stretto e chiede di destinare le relative risorse al sistema infrastrutturale del Mezzogiorno.

Articolo 78
Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici

L'Articolo autorizza risorse per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici:

- 200 milioni di euro nel 2028;
- 300 milioni nel 2029;
- 300 milioni nel 2030.

La seconda parte dell'Articolo introduce un meccanismo di contrattualizzazione dell'energia prodotta dagli impianti idroelettrici già in esercizio.
In particolare, una quota compresa tra il 50% e l'80% dei volumi prodotti viene contrattualizzata con il GSE attraverso contratti per differenza a due vie della durata di vent'anni.
Le condizioni economiche dovranno essere definite da ARERA, facendo riferimento ai costi medi efficienti degli impianti, comprensivi dei canoni.
Il GSE potrà successivamente collocare l'energia sul mercato anche attraverso contratti a termine di durata non superiore a cinque anni.
Le risorse derivanti dalla valorizzazione dell'energia saranno destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema.

Opportunità
L'intervento presenta alcuni aspetti di interesse.
Primo: si riconosce l'importanza strategica del patrimonio idroelettrico nazionale, che costituisce una componente rilevante della produzione energetica rinnovabile programmabile.
Secondo: si interviene sulla manutenzione dei bacini, un'esigenza importante anche in relazione alla gestione delle risorse idriche, alla sicurezza delle infrastrutture e alla variabilità climatica.
Terzo: il meccanismo di contrattualizzazione può contribuire a stabilizzare i ricavi e a ridurre l'esposizione del sistema ai prezzi di mercato.
È positivo anche il principio secondo cui i benefici economici devono essere trasferiti ai clienti finali attraverso la riduzione degli oneri generali.

Criticità
Questo Articolo merita un'attenzione particolare perché interviene su una risorsa strategica nazionale e su un comparto che presenta rilevanti implicazioni industriali e territoriali.

A. Il rischio di riconoscere benefici economici ai concessionari senza sufficienti contropartite pubbliche.
La norma prevede contratti ventennali che interessano una quota compresa tra il 50% e l'80% della produzione degli impianti esistenti.
Il riferimento ai costi medi efficienti, comprensivi dei canoni, è un elemento importante, ma non risolve tutte le questioni.
Occorre chiarire:

- *come vengono determinati i costi efficienti;*
- *quali investimenti vengono effettivamente realizzati;*
- *come vengono distribuiti i benefici tra concessionari e utenti;*
- *quali obblighi vengono assunti dai gestori;*
- *quali garanzie vengono previste in caso di mancato rispetto degli impegni.*

Il punto politico è che una risorsa pubblica strategica non può generare benefici prevalentemente privati a fronte di un sostegno regolatorio pubblico di lungo periodo.

B. Il rapporto con le concessioni idroelettriche.
La norma non affronta in modo esplicito il rapporto tra contrattualizzazione ventennale dell'energia e durata delle concessioni.
Prevedere che i contratti siano trasferiti al nuovo concessionario in caso di subentro può garantire continuità, ma occorre evitare che il meccanismo finisca per condizionare eccessivamente le future procedure di assegnazione delle concessioni.

C. Insufficiente valorizzazione del ruolo pubblico nella gestione della risorsa.
La norma non introduce criteri per favorire il reinvestimento dei benefici economici nei territori interessati, né prevede forme di partecipazione pubblica alla valorizzazione della risorsa idroelettrica.

D. La manutenzione dei bacini non può essere separata dalla gestione complessiva delle risorse idriche.
Occorre collegare gli interventi alla sicurezza idrogeologica, alla tutela degli ecosistemi, alla gestione delle riserve idriche e agli effetti del cambiamento climatico.

Come CGIL chiediamo di introdurre un sistema di obblighi e contropartite per i beneficiari.
In particolare:

1. *subordinare la contrattualizzazione alla presentazione di un piano pluriennale di investimenti;*
2. *prevedere la destinazione di una quota dei benefici economici alla manutenzione straordinaria e alla sicurezza dei bacini;*
3. *garantire la trasparenza dei costi riconosciuti e dei corrispettivi;*
4. *prevedere obblighi di salvaguardia occupazionale, formazione e sicurezza;*
5. *introdurre una valutazione preventiva degli effetti sulle future concessioni;*
6. *favorire la partecipazione degli enti territoriali alla programmazione degli interventi;*
7. *inserire un vincolo "local content" per le risorse per le manutenzioni;*
8. *Definire, in considerazione dell'intervenuto passaggio delle competenze alle Regioni, una dinamica nazionale chiara, efficiente ed efficace.*

Articolo 79
(Contributi per impianti fotovoltaici fino a 1 MW)

La norma autorizza il GSE a concedere contributi in conto capitale fino al 40% dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 1 MW.

Le risorse sono:

Annualità	Dotazione
2028	800 milioni
2029	200 milioni
2030	200 milioni
Totale	1,2 miliardi

Il contingente complessivo di nuova potenza è pari a 3 GW.
La misura è collegata al meccanismo di sostegno previsto dal decreto ministeriale del 18 giugno 2026.
La relazione tecnica stima che il contributo in conto capitale possa ridurre di circa il 35% il livello di sostegno richiesto dal meccanismo incentivante, generando un risparmio sugli oneri di incentivazione di circa 89 milioni di euro annui.
Per il 2029 e il 2030 il finanziamento viene posto a carico della componente degli oneri generali di sistema destinata alle fonti rinnovabili.

Opportunità
La misura può favorire un'accelerazione degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile.
È positiva la scelta di utilizzare il contributo in conto capitale, che può ridurre il fabbisogno di incentivi nel lungo periodo.
La dimensione degli impianti, fino a 1 MW, può consentire di coinvolgere anche imprese di dimensioni medio-piccole e soggetti economici territoriali.
L'intervento può inoltre favorire la diffusione della produzione energetica distribuita.

Criticità
A. Questo intervento è però inadeguato, perché l'obiettivo del PNIEC al 2030 è di arrivare a 131 GW di energia da fonti rinnovabili; Terna attesta a settembre 2026 88.8 GW, mancano, pertanto, ancora 42 GW all'obiettivo originario già insufficiente. Solo per rispettarlo servirebbero comunque più di 10 GW all'anno di incremento della produzione da rinnovabili. Il Governo prevede di concedere contributi per un contingente massimo di potenza pari a 3 GW da oggi al 2030.

B. Manca una precisa finalizzazione industriale degli investimenti.
La norma sostiene la realizzazione di impianti, ma non specifica in che misura debbano essere collegati ai fabbisogni energetici del sistema produttivo.
Per la CGIL è importante favorire l'autoproduzione e l'autoconsumo delle imprese, soprattutto nei distretti industriali e nelle aree caratterizzate da elevati consumi energetici.

C. Non sono previsti criteri di valorizzazione della filiera industriale nazionale.

Il sostegno pubblico potrebbe favorire investimenti basati prevalentemente su componentistica importata, senza produrre un adeguato sviluppo della capacità produttiva italiana.
Il tema è centrale: la transizione energetica deve diventare anche una politica di sviluppo industriale.

D. Non sono previste condizioni occupazionali e sociali.
Mancano requisiti relativi alla qualità del lavoro nelle fasi di installazione, manutenzione e gestione degli impianti.

E. Non viene esplicitamente affrontata la questione del consumo di suolo.
La realizzazione di nuovi impianti dovrebbe privilegiare superfici già urbanizzate, coperture industriali, aree dismesse, parcheggi, infrastrutture e siti compromessi.
Occorre evitare che l'accelerazione delle rinnovabili produca nuovi conflitti territoriali e consumo di suolo agricolo.

F. Le risorse successive al 2028 gravano sugli oneri generali di sistema.
Il meccanismo deve essere valutato anche rispetto all'effetto sulle bollette. Non possiamo sostenere la transizione energetica trasferendone indiscriminatamente i costi sui consumatori e sulle imprese.

Per la CGIL, servirebbe:
- *una pianificazione accurata sulla produzione complessiva da realizzare;*
- *il potenziamento delle reti e dei sistemi di accumulo;*
- *sostegni mirati, semplici ed efficaci alle CER e all'autoproduzione da fonti rinnovabili;*
- *individuazione delle aree in cui realizzare gli impianti solari ed eolici a terra e off shore con un processo democratico e partecipato, per promuovere un sistema energetico decentrato e democratico in cui l'energia è un bene comune da garantire in modo universale e da sottrarre alle speculazioni;*
- *investimenti diretti dello Stato nella produzione e nelle infrastrutture per sostituire gradualmente ma in modo rapido l'uso dei combustibili fossili.*

Inoltre, occorrerebbe introdurre una priorità per gli impianti destinati all'autoconsumo industriale e collettivo.
In particolare:
- *premialità per impianti realizzati su coperture di stabilimenti, aree industriali dismesse e siti compromessi;*
- *sostegno alle comunità energetiche e ai sistemi di autoconsumo collettivo;*
- *premialità per investimenti che utilizzano componentistica prodotta nella filiera industriale europea;*
- *Inserire un vincolo Made in Europe per la produzione dei pannelli e annessi;*
- *obblighi di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di rispetto delle norme sulla sicurezza;*
- *integrazione degli impianti con sistemi di accumulo;*
- *monitoraggio degli effetti sulla riduzione dei costi energetici delle imprese.*

Articolo 80
(Sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed efficienza energetica)

L'Articolo autorizza una spesa complessiva di 1,6 miliardi di euro nel triennio 2028-2030, destinata a finanziare interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

La ripartizione è la seguente:

Destinatari	2028	2029	2030	Totale
Ospedali e strutture sanitarie pubbliche	200	200	200	600
Edifici scolastici pubblici	150	250	250	650
Università statali	130	–	–	130
AFAM	15	–	–	15
Enti pubblici di ricerca	55	–	–	55
Impianti natatori e sport del ghiaccio	50	50	50	150
Totale	600	500	500	1.600

Importi in milioni di euro.

Gli interventi devono conseguire una riduzione di almeno il 30% del fabbisogno di energia primaria dell'edificio.
Il finanziamento avviene attraverso contributi per la copertura integrale degli interventi, gestiti dal GSE.

Opportunità
Questa disposizione presenta un elemento positivo particolarmente importante.
La riqualificazione energetica degli edifici pubblici consente di perseguire contemporaneamente obiettivi ambientali, economici e sociali.
In particolare:

- *riduzione dei consumi energetici;*
- *diminuzione della spesa pubblica per energia;*
- *miglioramento delle condizioni di lavoro e fruibilità degli edifici;*
- *sviluppo della filiera delle costruzioni e dell'impiantistica;*
- *crescita delle attività di manutenzione e gestione energetica.*

È positiva anche la scelta di destinare risorse specifiche a ospedali, scuole, università e ricerca pubblica.
La copertura integrale degli interventi può inoltre ridurre gli ostacoli finanziari che spesso impediscono alle amministrazioni di realizzare investimenti.

Criticità
A. Una programmazione temporale disomogenea.
Per università, AFAM ed enti pubblici di ricerca le risorse sono concentrate esclusivamente nel 2028. Non si comprende perché queste strutture non siano inserite in un programma pluriennale analogo a quello previsto per scuole e ospedali.
La riqualificazione energetica del patrimonio pubblico dovrebbe essere un programma strutturale e non una misura concentrata su singole annualità.

B. Manca un collegamento esplicito con lo sviluppo della filiera industriale.
Gli interventi possono rappresentare un'importante occasione per le imprese italiane attive nell'impiantistica, nelle tecnologie energetiche, nell'edilizia e nei sistemi di gestione intelligente degli edifici.
La norma non prevede però criteri di valorizzazione di queste filiere.

C. Non sono previste condizioni specifiche sulla qualità del lavoro.
L'utilizzo di risorse pubbliche per gli interventi dovrebbe garantire:

- *applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;*
- *tutela della sicurezza nei cantieri;*
- *qualificazione delle imprese;*
- *contrasto al lavoro irregolare;*
- *formazione e aggiornamento delle competenze.*

D. La soglia del 30% rischia di non valorizzare adeguatamente gli interventi più complessi.
La norma utilizza una soglia uniforme di riduzione del fabbisogno energetico, ma non esplicita meccanismi premiali per gli interventi che conseguono risultati superiori o che riguardano edifici particolarmente energivori.

E. Mancano criteri espliciti per la gestione successiva degli investimenti.
Un intervento di efficientamento deve essere accompagnato da un modello di gestione e manutenzione che garantisca nel tempo i risultati conseguiti.

Sarebbe pertanto necessario trasformare l'Articolo 80 in un programma pluriennale nazionale di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico.
Le modifiche dovrebbero prevedere:

1. *estensione del programma anche al 2031 e agli anni successivi;*
2. *distribuzione pluriennale delle risorse per università, AFAM ed enti pubblici di ricerca;*
3. *premialità per gli interventi che conseguono risparmi energetici superiori alla soglia minima;*
4. *obbligo di piani di manutenzione e gestione energetica;*
5. *clausole sociali e occupazionali negli affidamenti;*
6. *vincolo della filiera nazionale e del Made in Europe per l'impiantistica e delle tecnologie energetiche;*
7. *coinvolgimento delle amministrazioni territoriali e delle parti sociali.*

Articolo 81
(Sviluppo della produzione sostenibile di biometano)

L'Articolo introduce un sistema di incentivi per:

- riconversione degli impianti a biogas;
- potenziamento degli impianti esistenti;
- realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano.

Sono previsti due strumenti:

A. Incentivo in conto esercizio
Gli oneri vengono posti a carico delle componenti tariffarie del gas naturale.
La relazione tecnica indica un contingente complessivo di nuova produzione pari a 2,3 miliardi di metri cubi nell'arco del periodo 2028-2032.

B. Contributo a fondo perduto

Annualità	Dotazione
2028	100 milioni
2029	300 milioni
2030	300 milioni
Totale	700 milioni

Il contributo non può superare il 40% delle spese di investimento ammissibili.
La produzione incentivata deve essere destinata a usi diversi dai trasporti, compresi gli impieghi nei settori industriali difficili da decarbonizzare. È esclusa la generazione termoelettrica.
L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Opportunità
La misura può contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche e alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di gas naturale.
È positiva la possibilità di riconvertire impianti esistenti, evitando di disperdere investimenti e competenze già presenti sul territorio.
Particolarmente interessante è la destinazione del biometano ai settori industriali difficili da decarbonizzare.
Si apre una possibilità concreta per alcune filiere industriali che necessitano di fonti energetiche programmabili e di gas rinnovabile.
La misura può inoltre favorire l'economia circolare attraverso il recupero di sottoprodotti e scarti organici.

Criticità
A. La sostenibilità non può essere definita esclusivamente in termini di fonte energetica.
Il biometano può rappresentare una componente importante del mix energetico, ma occorre verificare la sostenibilità effettiva delle materie prime utilizzate.
È necessario evitare che la crescita della produzione determini una competizione con le produzioni agricole alimentari o incentivi colture dedicate non coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.

B. Mancano criteri sufficientemente espliciti sulla destinazione industriale della produzione.
La norma include gli impieghi industriali difficili da decarbonizzare, ma non prevede priorità o criteri per orientare gli investimenti verso i comparti maggiormente esposti ai costi energetici e alla dipendenza dal gas.

C. Il costo degli incentivi in conto esercizio viene trasferito sulle tariffe del gas.
La relazione tecnica evidenzia che l'onere tariffario complessivo non è direttamente quantificabile.
Dipenderà dai volumi ammessi, dal valore degli incentivi e dalla durata del sostegno.
Questo rappresenta un elemento di incertezza per imprese e consumatori.
Non possiamo introdurre nuovi strumenti di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili senza verificare preventivamente l'impatto sulle bollette.

D. Mancano condizioni occupazionali e territoriali.
La riconversione degli impianti dovrebbe essere accompagnata da programmi di formazione, tutela dell'occupazione e valorizzazione delle competenze presenti nei territori.

E. Non emerge un collegamento con la strategia industriale nazionale del gas e della chimica.
Il biometano potrebbe contribuire alla disponibilità di materie prime energetiche per alcuni comparti industriali, ma la norma non definisce una strategia di integrazione con le filiere produttive.

Alla luce di queste criticità servirebbe indicare:

1. *i criteri stringenti di sostenibilità delle materie prime;*
2. *le priorità per impianti che utilizzano scarti organici, sottoprodotti e rifiuti;*
3. *le premialità per gli investimenti che garantiscono forniture a lungo termine ai comparti industriali energivori e difficili da decarbonizzare;*
4. *la trasparenza sul costo degli incentivi trasferito in tariffa;*
5. *gli obblighi di formazione, sicurezza e salvaguardia occupazionale;*
6. *il coinvolgimento delle Regioni e delle parti sociali nella programmazione territoriale*.

Articolo 82
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e investimenti verdi delle imprese energivore)

L'Articolo introduce un regime temporaneo di sostegno per le imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte negli elenchi CSEA e operanti nei settori ammessi dalla disciplina europea CISAF.
Il sostegno può compensare:

- fino al 50% del prezzo medio all'ingrosso dell'energia;
- non più del 50% del consumo annuo;
- per un periodo massimo di tre anni.

Le risorse disponibili sono:

Annualità	**Dotazione**
2028	1.000 milioni
2029	800 milioni
2030	700 milioni
Totale	2.500 milioni

La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
L'elemento più importante è la condizione imposta alle imprese beneficiarie: devono destinare risorse almeno pari al 100% dell'aiuto ricevuto a investimenti aggiuntivi in:

- produzione e approvvigionamento di energia rinnovabile;
- accumulo;
- efficienza energetica;
- elettrificazione;
- idrogeno rinnovabile o a basse emissioni;
- recupero di calore;
- flessibilità della domanda;
- altre misure di decarbonizzazione.

Il GSE verifica il rispetto degli obblighi e può disporre la riduzione o il recupero dell'aiuto.

Opportunità
Questa è una delle disposizioni più rilevanti della Manovra per la politica industriale.
La norma riconosce il problema della competitività energetica delle imprese energivore e introduce una misura che collega il sostegno temporaneo ai prezzi dell'energia a investimenti aggiuntivi per la decarbonizzazione.
È positiva soprattutto l'introduzione di un obbligo di reinvestimento.
Si supera almeno in parte la logica del trasferimento di risorse alle imprese senza una precisa contropartita.
Il meccanismo può contribuire ad accelerare la trasformazione energetica di alcuni comparti industriali, soprattutto quelli per i quali l'elettrificazione e la sostituzione delle fonti fossili richiedono investimenti significativi.

Criticità
A. La misura è temporanea, mentre il problema della competitività energetica è strutturale.
Il differenziale dei costi energetici rappresenta un problema che non può essere affrontato esclusivamente attraverso contributi temporanei.
Occorre una politica strutturale di riduzione del costo dell'energia, fondata su:

- *produzione nazionale rinnovabile;*
- *contratti di lungo periodo;*
- *accumuli;*
- *reti;*
- *autoproduzione;*
- *maggiore integrazione tra produzione e consumo.*

B. Il sostegno è legato alla condizione di impresa energivora e non alla strategicità industriale.
Il criterio di accesso rischia di non considerare adeguatamente le imprese che, pur non rientrando nei settori formalmente ammessi, svolgono funzioni importanti nelle filiere industriali strategiche.
Si pensi alla componentistica, alla meccanica, alla subfornitura e ad alcune produzioni intermedie.
La competitività di un comparto industriale non dipende soltanto dalle imprese energivore direttamente individuate dalla normativa.

C. Non condividiamo la possibilità di utilizzare il regime temporaneo di sostegno alle imprese anche per la produzione e l'approvvigionamento di idrogeno a basse emissioni di carbonio, in quanto legato all'utilizzo di fonti fossili che non deve essere incentivato ma da cui dobbiamo emancipare il nostro sistema produttivo.

D. Il vincolo di reinvestimento non è accompagnato da una condizionalità occupazionale.
È richiesto un investimento pari almeno al 100% dell'aiuto ricevuto, ma non viene previsto alcun obbligo specifico di tutela dell'occupazione.
Un'impresa potrebbe ricevere il sostegno, realizzare investimenti di decarbonizzazione e contemporaneamente procedere a riduzioni di personale, esternalizzazioni o delocalizzazioni.
Per la CGIL questo non è accettabile, mentre sarebbe opportuno agevolare e promuovere accordi che contemplino la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.

E. Non sono previsti strumenti di confronto sindacale.
Gli investimenti energetici possono determinare trasformazioni significative dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità richieste.

È necessario coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori nella definizione dei piani di transizione.

F. Non viene chiarito sufficientemente il rapporto tra il sostegno e i contratti energetici di lungo periodo.
La norma ammette anche investimenti nell'approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, ma sarebbe opportuno valorizzare maggiormente gli strumenti contrattuali capaci di ridurre strutturalmente la volatilità dei prezzi.

G. Le risorse per il 2029 e il 2030 vengono poste a carico degli oneri generali del sistema elettrico.
Anche in questo caso occorre verificare gli effetti sulle bollette e garantire che il sostegno alle imprese non determini un trasferimento squilibrato dei costi su famiglie e altri utilizzatori.

Per la CGIL occorrerebbe prevedere:

1. *piani industriali ed energetici pluriennali per i beneficiari;*
2. *obbligo di accordo preventivo con le organizzazioni sindacali;*
3. *salvaguardia dei livelli occupazionali per tutta la durata del sostegno e per un periodo successivo;*
4. *clausole di restituzione del beneficio in caso di delocalizzazione o riduzione ingiustificata delle attività produttive;*
5. *obblighi di formazione e riqualificazione professionale;*
6. *possibilità di estendere il sostegno a imprese non energivore appartenenti a filiere industriali strategiche, in presenza di comprovati aumenti dei costi energetici;*
7. *priorità agli investimenti che determinano una riduzione strutturale del costo dell'energia;*
8. *il vincolo all'applicazione di Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;*
9. *il divieto di utilizzare il regime temporaneo di sostegno alle imprese anche per la produzione e l'approvvigionamento di idrogeno a basse emissioni di carbonio.*

Articolo 83
(Sostegno al costo dell'energia e investimenti verdi delle PMI non energivore)

L'Articolo introduce un regime temporaneo di sostegno destinato alle micro, piccole e medie imprese non iscritte negli elenchi delle imprese energivore.

La misura prevede:

Annualità	**Dotazione**
2027	1.000 milioni
2028	1.430 milioni
2029	600 milioni
2030	500 milioni
Totale	3.530 milioni

Il contributo è parametrato a una percentuale non superiore al 50% del prezzo medio all'ingrosso e a non più del 50% dei consumi annui, con riferimento agli anni 2028-2030.
Anche in questo caso il beneficiario deve destinare risorse almeno pari al 100% dell'aiuto a investimenti aggiuntivi per la transizione energetica.
Gli investimenti devono essere avviati dopo la domanda e completati entro 36 mesi dalla concessione, salvo diversa indicazione della Commissione europea.
Il GSE, anche attraverso le Camere di commercio, verifica il rispetto degli obblighi.

Opportunità
È positivo che il provvedimento riconosca che il problema del costo energetico non riguarda esclusivamente le grandi imprese energivore.
Le PMI sono spesso penalizzate da:

- *minore potere contrattuale nell'acquisto di energia;*
- *difficoltà nell'accesso al credito;*
- *minori possibilità di investimento autonomo;*
- *minore capacità di autoproduzione.*

La misura può contribuire a ridurre il divario competitivo tra imprese di dimensioni differenti.
È inoltre positiva la possibilità di finanziare sistemi di accumulo, pompe di calore, elettrificazione dei processi e gestione intelligente dei consumi.

Criticità
A. La misura non affronta sufficientemente le difficoltà finanziarie delle micro e piccole imprese.
L'obbligo di destinare risorse pari al 100% dell'aiuto a investimenti aggiuntivi può risultare particolarmente impegnativo per le imprese di dimensioni più ridotte.
Una microimpresa potrebbe avere bisogno di un sostegno immediato per pagare le bollette, ma non disporre della liquidità necessaria per realizzare investimenti aggiuntivi.
Il rischio è che il meccanismo favorisca soprattutto le imprese che hanno già capacità finanziarie e organizzative.

B. La condizione di reinvestimento integrale dell'aiuto può ridurre l'efficacia della misura.
Occorre distinguere tra:

- *sostegno temporaneo per compensare il costo energetico;*
- *incentivo agli investimenti per ridurre strutturalmente i consumi.*

Sono due finalità diverse, che possono essere integrate ma non necessariamente sovrapposte.
Il vincolo del 100% rischia di rendere meno accessibile il sostegno alle imprese maggiormente in difficoltà.

C. Non è sufficientemente valorizzata la dimensione territoriale.
Le PMI operano spesso all'interno di distretti produttivi e filiere locali strategiche e coinvolte da transizioni.
Sarebbe opportuno favorire interventi collettivi di autoproduzione e condivisione dell'energia, attraverso comunità energetiche, consorzi e sistemi di autoconsumo.

D. Non è prevista una specifica condizionalità occupazionale.
Anche per le PMI dovrebbe essere previsto un collegamento tra sostegno pubblico, qualità del lavoro e formazione.

E. Una criticità tecnica importante: la distribuzione temporale delle risorse.

Il testo riconosce risorse per il 2027, ma la disciplina del contributo fa riferimento ai consumi degli anni 2028-2030.
La relazione tecnica conferma la presenza di 1 miliardo nel 2027 e 1,43 miliardi nel 2028, mentre non chiarisce in maniera sufficientemente dettagliata come la dotazione 2027 si raccordi con il periodo di riferimento dei consumi agevolabili.
È un aspetto che va chiarito durante l'esame parlamentare, per evitare incertezze sull'effettiva fruibilità della misura e sulla sua decorrenza.

Secondo la CGIL occorrerebbe prevedere una differenziazione degli strumenti di sostegno sulla base della dimensione aziendale.
In particolare:

- *per le micro e piccole imprese, una quota dell'aiuto dovrebbe poter essere utilizzata direttamente per compensare i maggiori costi energetici;*
- *per gli investimenti, dovrebbero essere previsti contributi specifici e procedure semplificate;*
- *per le imprese medie, può essere mantenuto un maggiore collegamento tra compensazione e investimenti;*
- *dovrebbero essere incentivati gli interventi collettivi di autoproduzione e accumulo nei distretti industriali;*
- *dovrebbero essere previsti obblighi di formazione e tutela occupazionale proporzionati alla dimensione aziendale.*

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 86
(Attuazione della riforma del Codice degli incentivi)

L'Articolo interviene sulla disciplina del Fondo crescita sostenibile, coordinandola con il decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, relativo al nuovo Codice degli incentivi.
Le principali modifiche riguardano:

- articolazione dei capitoli di bilancio in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di incentivi;
- distinzione tra misure a fondo perduto e misure di natura mista o finanziaria;
- introduzione di nuovi obblighi informativi per il MIMIT nei confronti del MEF;
- possibilità di rimodulare le risorse tra le diverse sezioni del Fondo;
- trasferimento al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2027, delle disponibilità presenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relativi alle misure confluite nel Fondo;
- mantenimento delle discipline originarie per alcune risorse non confluite nei nuovi capitoli.

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Opportunità
La riforma può rappresentare un'occasione per razionalizzare il sistema degli incentivi alle imprese.
È condivisibile l'obiettivo di:

- *migliorare la trasparenza delle risorse disponibili;*
- *rendere più chiara la distinzione tra diverse tipologie di agevolazione;*
- *rafforzare il monitoraggio dei flussi finanziari;*
- *ridurre la presenza di risorse inutilizzate nelle contabilità speciali;*
- *migliorare la capacità di programmazione della spesa.*

È inoltre positiva la possibilità di disporre di informazioni più puntuali sull'effettiva capacità di utilizzo delle risorse.

Criticità
Questo Articolo è particolarmente importante perché riguarda l'architettura attraverso la quale vengono gestiti gli incentivi alle imprese.
La questione non è soltanto amministrativa, ma riguarda il modello di politica industriale che il Paese intende adottare.

A. La razionalizzazione amministrativa non coincide con una riforma della politica industriale.
L'Articolo interviene prevalentemente sulle modalità di gestione e contabilizzazione delle risorse.
Non affronta invece il problema della finalizzazione degli incentivi.
Non vengono introdotti criteri generali che colleghino l'accesso alle agevolazioni a:

- *crescita della capacità produttiva;*
- *innovazione e ricerca;*
- *occupazione stabile;*
- *qualità del lavoro;*
- *riduzione delle emissioni;*
- *rafforzamento delle filiere nazionali;*
- *riequilibrio territoriale.*

Il rischio è avere un sistema più ordinato dal punto di vista contabile, ma non necessariamente più efficace sul piano industriale.
La necessità, invece, sarebbe quella di avere incentivi coerenti con un piano programmatorio pluriennale, che, invece, è del tutto assente.

B. La possibilità di rimodulare le risorse tra le sezioni può ridurre la prevedibilità degli strumenti.
Il comma 2 consente al MEF, su proposta del MIMIT, di rimodulare gli stanziamenti tra le sezioni del Fondo.
La flessibilità può essere utile, ma non deve tradursi nella possibilità di modificare continuamente le risorse disponibili per i diversi strumenti, creando incertezza per le imprese che devono programmare investimenti pluriennali.

C. Il trasferimento delle risorse al bilancio dello Stato rischia di subordinare la disponibilità degli incentivi ai vincoli di finanza pubblica.
Il comma 3 dispone il rientro delle disponibilità finanziarie nelle casse dello Stato, con successiva riassegnazione compatibilmente con i cronoprogrammi di spesa e gli obiettivi di finanza pubblica.
Il punto critico è proprio la condizione di compatibilità.
Le risorse già destinate a interventi industriali e già disponibili dovrebbero essere mantenute nella piena disponibilità dei programmi, evitando che il loro rientro nel bilancio dello Stato possa determinare ritardi o incertezze nella successiva erogazione.

D. Manca una valutazione degli effetti occupazionali degli incentivi.
La relazione tecnica si concentra sui flussi finanziari e sui saldi di bilancio.
Non viene introdotto un sistema di valutazione dell'impatto degli incentivi sul lavoro.

E. Non è previsto un ruolo strutturato delle parti sociali.
La definizione delle discipline quadro e la gestione delle misure restano sostanzialmente circoscritte alle amministrazioni competenti.
Non è previsto un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali sulla destinazione degli incentivi.

Come CGIL chiediamo che il Codice degli incentivi diventi lo strumento attuativo di una politica industriale nazionale, superando la logica degli interventi frammentati.

Per questo chiediamo:
1. *una valutazione preventiva della coerenza degli incentivi con gli obiettivi della politica industriale nazionale ed europea;*
2. *criteri generali di condizionalità occupazionale e ambientale;*
3. *obblighi di applicazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi;*
4. *clausole di restituzione in caso di delocalizzazione o violazione degli impegni;*
5. *un sistema pubblico di valutazione degli effetti industriali e occupazionali;*
6. *un confronto periodico con le parti sociali;*
7. *garanzie sulla continuità finanziaria degli interventi già approvati.*

MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E LA GIUSTA TRANSIZIONE

Premessa

Il disegno di legge di bilancio conferma, se mai ce ne fosse bisogno, l'ostilità del Governo verso tutto quello che attiene alla riconversione ecologica, la protezione degli ecosistemi, la giustizia climatica e la prevenzione. Nel testo non c'è alcun investimento pubblico per sostenere il contrasto al dissesto idrogeologico, alla siccità e all'inquinamento, per il ripristino e la tutela degli ecosistemi, per investimenti pubblici nei settori strategici per la decarbonizzazione come l'acciaio (vedi ex ILVA), la produzione e le infrastrutture per le energie rinnovabili, un piano casa che coniughi diritto all'abitare e azzeramento delle emissioni del parco immobiliare, ecc. Molte di queste voci sono citate solo nelle tabelle dei tagli al MASE per gli anni 2027-2028 e 2029. Eppure, mai come adesso c'è urgenza di agire su questi temi. Il rapporto Planetary Health Check al 2026 certifica il superamento della soglia di sicurezza di sette dei nove limiti planetari fondamentali per la stabilità del pianeta e il recente Emissions Gap Report dell'UNEP certifica il superamento del limite di 1.5°C e la necessità di accelerare e alzare gli impegni di riduzione delle emissioni per rientrare il più presto possibile nel limite previsto. Intervenire è una questione di sopravvivenza, di salute e sicurezza ma anche una questione economica e occupazionale. Ogni anno in Italia si verificano circa 70mila morti attribuibili all'esposizione all'inquinamento atmosferico, si contano oltre 16.000 siti contaminati e una contaminazione delle acque da PFAS nei corpi idrici di molte Regioni con impatti diretti sulla salute, l'ospedalizzazione e la mortalità delle comunità esposte; il caldo estremo di questa estate ha provocato circa 50.000 morti in Europa. Uno studio del Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici e del Politecnico di Milano, uscito ad agosto, quantifica l'impatto della siccità prolungata, dovuta al caldo estremo, sull'economia: In Italia l'evento siccitoso del 2015-2018 ha causato una perdita dell' 1,45% del PIL (circa 24,3 miliardi di euro) e di 330.000 posti di lavoro e stima che, se si dovesse raggiungere un incremento medio delle temperature di 2 °C, le perdite economiche nel nostro Paese salirebbero al 3,99% (circa 74 miliardi di euro) e a circa 960.000 posti di lavoro. E poi c'è la crisi energetica, causata dall'attacco degli USA e Israele all'Iran. La crisi colpisce il nostro Paese in modo particolare, con costi energetici praticamente doppi rispetto a Spagna e Francia, per la forte dipendenza energetica dalle importazioni di fonti fossili (circa il 75%) e per l'eccessivo peso del gas nella determinazione del prezzo marginale. Questa condizione ha ricadute pesantissime sull'inflazione, l'aumento dei costi della vita, la perdita di competitività delle imprese e quindi anche sull'occupazione. Il nostro Paese ha bisogno di interventi urgenti e drastici per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico decentrato e democratico, servono investimenti pubblici per il rafforzamento delle reti, per sistemi di accumulo, per l'elettrificazione dei consumi, per sostenere l'autoproduzione da fonti rinnovabili e le CER. Servono politiche industriali e intervento diretto dello Stato per sostenere la ricerca e lo sviluppo e la produzione delle filiere industriali strategiche per la transizione energetica e servono politiche e investimenti per la Giusta Transizione, con una governance partecipata, per pianificare e anticipare la transizione ed evitare impatti sociali e occupazionali negativi. Di tutto questo nel disegno di legge di bilancio non c'è niente, se non alcuni interventi temporanei, a favore delle imprese per l'utilizzo del margine di spesa autorizzato dalla Commissione europea con la clausola di salvaguardia nazionale, estesa al settore energetico, che non sono assolutamente sufficienti a invertire il mix energetico del Paese e avviare un processo serio e programmato di sostituzione dei combustibili fossili con le rinnovabili.

Articolo 4
(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

Ridisegna le aliquote per sismabonus ed ecobonus al 36% ordinario e al 50% per l'abitazione principale per il 2025 (con tetto di spesa confermato a 96.000 euro), prevedendo un'ulteriore riduzione al 30% (36% per l'abitazione principale) per gli anni 2026 e 2027, e ridimensionando il Bonus Mobili a un tetto massimo di spesa di 5.000 euro.

Il punto di maggiore criticità risiede nel confermato blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura che, trasformando il beneficio fiscale in una mera detrazione IRPEF decennale, finisce per favorire solo i contribuenti ad elevata capienza fiscale e liquidità immediata, escludendo i ceti meno abbienti, i lavoratori a basso reddito e gli incapienti e generando un blocco nella riqualificazione dei condomini popolari, soprattutto periferici, dove c'è minore disponibilità per anticipare le somme necessarie, acuendo le disuguaglianze e il divario urbano. A ciò si aggiunge la più generale criticità di un sistema che procede per continue rimodulazioni e proroghe, privando il settore edilizio, le famiglie e i lavoratori di una programmazione stabile e di lungo termine. Fra le criticità anche la previsione di detrazioni per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, che consentiranno di utilizzare risorse pubbliche per continuare a utilizzare il gas per il riscaldamento mentre è necessario investire per sostituire le fonti fossili con il risparmio e l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Non a caso, la stessa comunicazione della Commissione europea sugli orientamenti per l'ampiamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica indicava, fra le misure ammissibili per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare la sicurezza energetica, le sovvenzioni per sostituire le caldaie a combustibili fossili con le pompe di calore. La CGIL ha sempre denunciato i problemi del sistema delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico, in particolare per l'iniquità del sistema, la mancanza di ambizione e la precarietà delle misure che lo hanno sempre contraddistinto. Per affrontare questi problemi serve un sistema di detrazioni stabile, equo e ambizioso, orientato alla sostenibilità sociale e ambientale, che consenta di allineare il nostro Paese agli obiettivi della Direttiva UE 2024/1275 EPBD, anche con investimenti pubblici diretti al patrimonio immobiliare dell'edilizia pubblica. Per quanto riguarda invece le conseguenze derivanti dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura, come distorsioni, frodi e prezzi gonfiati, la soluzione non può essere quella di azzerare la cedibilità del credito quanto quella di introdurre una governance pubblica rigorosa e strutturale, un sistema di monitoraggio e valutazione partecipato e un sistema di controlli efficace.

Articolo 84
(Piano sociale per il clima)

L'Articolo affida il coordinamento delle attività di gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del Piano sociale per il clima (PSC), di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al MASE che, a tal fine, istituisce un'apposita Unità di missione fino al completamento del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2033.

Il Piano sociale per il clima è stato adottato senza nessun coinvolgimento delle OO.SS. (salvo la compilazione di un questionario online), e con una consultazione molto parziale solo di alcune associazioni, contravvenendo alle previsioni dell'Articolo 5 del regolamento (UE) 2023/955 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce il fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060. Il piano mobilita complessivamente 9,346 miliardi di euro (7 miliardi di risorse europee del fondo sociale per il clima e il resto di cofinanziamento nazionale), ripartito fra interventi nel settore edilizio, dei trasporti, sostegni al reddito e assistenza tecnica. Si tratta di risorse importanti ma ovviamente non sufficienti a coprire gli obiettivi del piano, ovvero evitare impatti economici e sociali derivanti dall'estensione del sistema ETS2 agli edifici e ai trasporti, tutelando le famiglie più fragili e le microimprese dall'aumento dei costi energetici e dei trasporti. Trattandosi di risorse limitate, era molto importante individuare in modo condiviso i criteri di vulnerabilità, le priorità e gli interventi strutturali, riducendo al minimo gli interventi temporanei che non si traducono in soluzioni al problema del caro bollette e trasporti ma solo in un limitato contributo che non garantisce l'accesso universale all'energia da fonti rinnovabili e alla mobilità sostenibile. La CGIL nel questionario aveva avanzato proposte concrete a partire dalla necessità di accelerare la transizione a un sistema 100% rinnovabili per ridurre in modo generalizzato i costi energetici; il contrasto alla povertà energetica a partire dalla rimozione delle cause che la determinano: disuguaglianze, povertà economica, precarietà lavorativa, questione salariale; una seria e complessa analisi sugli indicatori di vulnerabilità familiari e delle micro imprese, sulle cause e i fattori della povertà energetica e dei trasporti; una serie di misure volte a ridurre i prezzi dell'energia e dei trasporti in modo strutturale: interventi tariffari, messa a disposizione di energia rinnovabile a costi contenuti, sostegno e intervento diretto dello Stato per interventi strutturali di efficientamento energetico delle abitazioni/edifici, potenziamento del reddito energetico e sostegno alle CER, un sistema equo di detrazioni fiscali per la decarbonizzazione e l'efficienza, un piano nazionale di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica e per la popolazione a maggior disagio economico; una revisione dei bonus, allargando la platea, aumentando l'importo e semplificando le procedure; il disaccoppiamento del prezzo delle rinnovabili da quello del gas; la protezione dei prezzi dalla speculazione finanziaria; una riforma della fiscalità sull'energia e le bollette; la tassazione degli extraprofitti; il divieto di distacco dell'energia per morosità incolpevole; un fondo contro la povertà energetica. Per garantire a tutti il diritto alla mobilita sostenibile abbiamo proposto di potenziare il trasporto pubblico locale; politiche di sostegno alla transizione produttiva del settore automotive verso l'auto elettrica, a costi accessibili; misure di sostegno per la riconversione verso l'elettrico delle auto usate; sostegni per leasing e sharing di mezzi elettrici per le fasce a maggior disagio economico. Queste nostre proposte restano ancora valide e ne rivendichiamo la necessità e l'urgenza, ancora più oggi che stiamo affrontando una grave crisi energetica.

Oltre a questo, evidenziamo la necessità di un sistema di monitoraggio, valutazione e revisione del piano che possa consentire ai sindacati e alla società civile organizzata di verificarne i risultati e, dove necessario, introdurre correttivi e individuare nuove risorse economiche per dare risposte alle esigenze rimaste inevase del piano. Il comma 13, che attribuisce all'unità di missione il compito del monitoraggio, deve essere pertanto integrato prevedendo l'immediata costituzione di un tavolo, presso la stessa unità di missione, in cui garantire la reale partecipazione democratica di sindacati e società civile organizzata per il monitoraggio, la valutazione dei risultati attesi e gli interventi correttivi che si renderanno necessari.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE

Articolo 12
(Credito d'imposta per servizi e soluzioni di cloud computing)

L'Articolo introduce un credito d'imposta fino al 30% dei costi sostenuti dalle imprese per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing (modello Software as a Service - SaaS), relativi a beni strumentali immateriali individuati nell'allegato F del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il beneficio è riconosciuto per gli anni 2027, 2028 e 2029, nel limite di 30 milioni di euro per ciascun anno.
Il credito:

- non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- è cumulabile con altre agevolazioni, entro il limite del costo sostenuto;
- sarà disciplinato da un decreto del MIMIT e del MEF.

La relazione tecnica indica che gli investimenti agevolabili nel 2026 ammontano a circa 94 milioni di euro e considera congrua la dotazione prevista.

Opportunità
La disposizione riconosce l'importanza della digitalizzazione dei processi produttivi e della diffusione delle tecnologie digitali nelle imprese.
La misura prova dunque a colmare un vuoto normativo (i modelli in abbonamento erano storicamente penalizzati rispetto all'acquisto di licenze software tradizionali), ma lo fa in modo insufficiente.

Criticità
A. Una dotazione finanziaria insufficiente rispetto alla dimensione della trasformazione digitale.
30 milioni di euro annui rappresentano una dotazione molto limitata. Il rischio concreto è che le risorse vengano assorbite rapidamente dalle richieste, condizionando negativamente l'efficacia reale del provvedimento.
La misura rischia quindi di avere un impatto circoscritto, soprattutto se la platea dei beneficiari dovesse ampliarsi. Gli incentivi andrebbero riconosciuti solo ad aziende che si impegnano a non licenziare, che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle aziende coinvolte da processi di transizione.
Pensiamo ad esempio alle PMI, che incontrano maggiori difficoltà nell'acquisizione autonoma di competenze e infrastrutture digitali e che avrebbero interesse ad accedere alla misura: proprio in considerazione dell'esiguità delle risorse non riusciranno con tutta probabilità a colmare i propri gap.

B. Si incentiva l'acquisto di servizi, ma non la necessaria conseguente crescita delle competenze e delle capacità produttive.
La digitalizzazione non può essere ridotta all'acquisto di servizi cloud.
È necessario accompagnare gli investimenti con:

- *formazione dei lavoratori;*
- *sviluppo delle competenze digitali;*
- *innovazione dei processi produttivi;*
- *integrazione tra ricerca, università e imprese;*
- *rafforzamento delle competenze tecnologiche interne alle aziende.*

C. Assenza di condizioni sulla sovranità digitale e sulla sicurezza dei dati.
Il provvedimento non introduce criteri espliciti relativi alla localizzazione, alla protezione e alla gestione dei dati, all'interoperabilità e alla dipendenza tecnologica dai fornitori.
Per una politica industriale nazionale, il tema è particolarmente importante.
Il sostegno pubblico non dovrebbe tradursi automaticamente in un aumento della dipendenza delle imprese italiane da piattaforme tecnologiche esterne, senza sviluppare capacità tecnologiche e competenze interne.

D. Nessuna condizionalità occupazionale.
Non è previsto alcun collegamento tra il beneficio fiscale e la formazione dei lavoratori o la gestione delle trasformazioni organizzative e professionali conseguenti alla digitalizzazione.

E. Incertezza sulla fruibilità della misura.
La subordinazione dell'operatività della misura all'emanazione di un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, manterrà, fino alla pubblicazione del decreto attuativo, uno stato di grande incertezza sulle modalità di prenotazione dei fondi, sui requisiti documentali richiesti e sulle procedure di comunicazione preventiva o consuntiva, bloccando di fatto la pianificazione degli investimenti IT di inizio 2027.
Esattamente il contrario della spinta che servirebbe alle aziende.

Come CGIL chiediamo di trasformare il credito d'imposta in uno strumento di accompagnamento alla transizione digitale delle imprese.
Conseguentemente occorrerebbe prevedere:

1. *una maggiorazione del beneficio per le PMI coinvolte da transizione e/o crisi;*
2. *una quota degli investimenti destinata obbligatoriamente alla formazione dei lavoratori;*
3. *criteri di sicurezza informatica, protezione dei dati e interoperabilità privilegiando Service Cloud made in Europe;*
4. *premialità per le soluzioni che favoriscono lo sviluppo di competenze e capacità tecnologiche sul territorio nazionale;*
5. *obblighi di informazione e confronto con le rappresentanze sindacali nei casi di riorganizzazione aziendale connessi agli investimenti agevolati;*
6. *garanzie per l'occupazione e l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.*

Può essere uno strumento utile soprattutto per le PMI, che incontrano maggiori difficoltà nell'acquisizione autonoma di competenze e infrastrutture digitali.

ARTICOLO 87
(Misure in materia di trasformazione digitale)

L'Articolo prevede il trasferimento della totalità delle azioni di 3-i S.p.A. a Sogei S.p.A., attraverso una cessione a titolo oneroso.
Si dispone nello specifico la liquidazione della società 3-i S.p.A. (nata a dicembre 2022 nell'ambito della Missione 1 Componente 1 (M1C1) del PNRR) e il trasferimento totale delle sue azioni a Sogei S.p.A.

L'obiettivo dichiarato è rafforzare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione delle soluzioni software e dei servizi informatici strategici per la pubblica amministrazione.
La società risultante dall'operazione subentra inoltre in alcune funzioni attualmente svolte da AgID, tra cui:

- nodo eIDAS italiano;
- Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
- Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD).

Il corrispettivo della cessione è determinato in misura pari al patrimonio netto di 3-i S.p.A.
La norma prevede che il patrimonio della 3-I venga dapprima trasferito a SOGEI, che ne acquisisce alcune funzioni, per poi essere "restituito" entro 60 giorni ai tre soci fondatori (INPS, INAIL e ISTAT).
È prevista la continuità delle prestazioni nei confronti di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro.
Le amministrazioni interessate potranno stipulare nuove convenzioni per servizi analoghi a quelli attualmente erogati.
La norma prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Opportunità
Si corregge la stortura di un progetto su cui, fin dall'inizio, la CGIL aveva sollevato forti dubbi.
La società 3-i S.p.A. era stata costituita per gestire lo sviluppo dei sistemi informatici di INPS, INAIL e ISTAT, ma si presentava di fatto come un "doppione" di infrastrutture già esistenti (come la stessa Sogei).
L'Articolo 87 sancisce dunque di fatto il capolinea e il fallimento di questo modello di aggregazione parcellizzata che nel frattempo ha bruciato tempo e risorse.

Criticità
Si tratta della morte annunciata di un progetto su cui, fin dall'inizio, la CGIL aveva sollevato forti dubbi.
La sua cessione a Sogei, a ridosso delle scadenze cruciali dei target del PNRR, certifica l'inefficacia della cooperazione software originariamente pianificata.
3-I S.p.A. e Sogei S.p.A. sono entrambe società informatiche in-house controllate dallo Stato italiano.
La proposta di fusione societaria, volta a far confluire 3-I all'interno di Sogei, nasce per ripianare le perdite operative della prima e razionalizzare le infrastrutture tecnologiche pubbliche.
Quella che avrebbe dovuto essere un'operazione di consolidamento infrastrutturale pubblico, altro non è, dunque, che un'operazione volta a limitare i danni patrimoniali fino ad oggi registrati.

A. Sogei dovrà modificare lo statuto prevedendo un nuovo assetto organizzativo. Manca una disciplina specifica sulla tutela dei lavoratori.
La disposizione non affronta in modo esplicito:

- *continuità occupazionale;*
- *mantenimento dei trattamenti economici e normativi;*
- *armonizzazione dei contratti collettivi;*
- *percorsi di formazione;*
- *valorizzazione delle professionalità;*
- *gestione delle eventuali riorganizzazioni.*

È una lacuna significativa, considerando che si tratta di una riorganizzazione societaria che coinvolge attività strategiche per la pubblica amministrazione.

B. rischio di continuità delle attività.
Durante l'integrazione di 3-I S.p.A. in Sogei S.p.A. la garanzia della continuità delle attività potrebbe essere in pericolo.
Questo scenario rappresenta un nodo critico per la Pubblica Amministrazione dal momento che 3-I gestisce i sistemi informatici, i dati sensibili e i servizi di welfare di istituti centrali come INPS, INAIL e ISTAT.
Le possibili incompatibilità temporanee di codice o database derivanti dal trasferimento dei dati da 3-I a Sogei rischiano di bloccare l'erogazione di prestazioni previdenziali o assicurative.
3-I ha inoltre operato tramite l'affidamento di appalti e servizi esterni. Il trasferimento o la rinegoziazione di questi contratti in capo a Sogei può creare "buchi" operativi e ritardi normativi nei passaggi di consegne.
Inoltre, va evidenziato il rischio di attacchi informatici durante il delicato percorso di migrazione dei dati.

C. La clausola di invarianza finanziaria appare da verificare rispetto agli obiettivi dichiarati.
La relazione tecnica motiva l'assenza di nuovi oneri con il patrimonio netto positivo di 3-i e con la presenza di sufficienti disponibilità liquide.
Tuttavia, il rafforzamento delle competenze digitali pubbliche, l'innovazione tecnologica e la sicurezza informatica richiedono investimenti continuativi.
La razionalizzazione societaria non dovrebbe diventare uno strumento per ridurre le risorse destinate allo sviluppo tecnologico.

D. Non è sufficientemente definito il modello di governance.
La norma stabilisce il trasferimento e il rinnovo degli organi societari, ma non introduce criteri espliciti di trasparenza, indirizzo strategico e controllo pubblico sull'evoluzione delle attività.
La capacità pubblica di gestire direttamente dati e servizi strategici deve essere accompagnata da competenze interne, infrastrutture sicure e una politica di sviluppo delle piattaforme pubbliche.

Come CGIL chiediamo modifiche al dispositivo normativo prevedendo:

1. *la garanzia della continuità occupazionale e contrattuale;*
2. *la valorizzazione delle competenze interne;*
3. *un programma pluriennale di formazione;*
4. *la tutela delle attività strategiche e dei dati pubblici;*
5. *il rafforzamento della capacità tecnologica autonoma della pubblica amministrazione;*
6. *precise strategie di rafforzamento e protezione dalle minacce informatiche per evitare l'interruzione dei servizi ai cittadini e la messa a rischio dei loro dati;*
7. *un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.*

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Articolo 88
(Investimenti in agricoltura, pesca e acquacoltura)

L'Articolo interviene su due distinti ambiti.

Primo intervento: Agricoltura 4.0.
Viene modificata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, introducendo tra le finalità ammissibili il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici delle strutture aziendali e dei processi produttivi.
Il limite di spesa viene incrementato a:

- 82,1 milioni di euro nel 2027;
- 82,1 milioni di euro nel 2028.

Secondo intervento: Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca.
Viene istituito un Fondo con una dotazione di:

Annualità	**Dotazione**
2027	60 milioni
2028	40 milioni
Totale	100 milioni

Le finalità dichiarate sono:

- efficientamento energetico;
- ammodernamento sostenibile della flotta;
- miglioramento della sicurezza;
- miglioramento delle condizioni di lavoro del personale imbarcato;
- sostegno alla competitività delle imprese di pesca.

Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale entro 90 giorni.

Opportunità
L'Articolo contiene elementi positivi.
È importante che l'efficientamento energetico venga riconosciuto come componente degli investimenti produttivi anche nel settore agricolo.
Il collegamento tra digitalizzazione, ammodernamento e riduzione dei consumi può favorire la competitività delle imprese agricole.
Particolarmente significativa è l'istituzione del Fondo per la flotta da pesca.
Qui viene esplicitamente riconosciuta la necessità di intervenire non soltanto sulla competitività delle imprese, ma anche sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro.
È un principio che sarebbe opportuno estendere anche ad altri comparti industriali.

Criticità
A. La misura Agricoltura 4.0 è prevalentemente orientata all'investimento tecnologico.

La norma amplia le finalità degli investimenti agevolabili, ma non introduce un collegamento esplicito tra innovazione tecnologica e qualità del lavoro.
La trasformazione digitale e ambientale del settore agricolo dovrebbe essere accompagnata da formazione, qualificazione professionale e contrasto al lavoro irregolare.

B. Non sono previste condizioni specifiche per la distribuzione delle risorse.
Occorre evitare che gli incentivi finiscano per favorire prevalentemente le imprese di maggiori dimensioni, che dispongono di maggiore capacità finanziaria e organizzativa.
Le piccole imprese, le cooperative e le aziende inserite nelle filiere territoriali devono poter accedere effettivamente alle misure.

C. Il Fondo per la pesca ha una durata limitata.
Le risorse sono concentrate nel 2027 e nel 2028.
L'ammodernamento della flotta e la transizione energetica richiedono invece una programmazione pluriennale.

D. Manca una specifica disciplina di condizionalità sociale per gli investimenti finanziati.
La norma richiama la sicurezza e le condizioni di lavoro come finalità del Fondo, ma non chiarisce come questi obiettivi verranno tradotti nei criteri di assegnazione.

E. Occorre collegare la transizione energetica della pesca alla costruzione di una filiera industriale.
L'ammodernamento delle imbarcazioni può favorire lo sviluppo di attività produttive e tecnologiche nella cantieristica, nella componentistica, nei sistemi di propulsione e nell'efficienza energetica.
Questo collegamento non viene esplicitato.
Come CGIL chiediamo che vengano previsti: premialità per le imprese che garantiscono occupazione stabile e applicazione dei contratti collettivi;

1. *incentivi incrementali sulla base del "made in Europe";*
2. *formazione professionale collegata agli investimenti tecnologici;*
3. *sostegno specifico alle cooperative e alle piccole imprese;*
4. *estensione pluriennale del Fondo per la pesca;*
5. *obbligo di verificare il miglioramento effettivo delle condizioni di sicurezza;*
6. *valorizzazione della cantieristica e delle filiere industriali nazionali.*

Articolo 89
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

L'Articolo rifinanzia i contratti di sviluppo destinati al settore turistico.
Le risorse sono:

Annualità	**Dotazione**
2027	20 milioni
2028	10 milioni
Totale	30 milioni

Le risorse sono destinate a sostenere investimenti finalizzati a:

- destagionalizzazione dei flussi turistici;

- digitalizzazione;
- sviluppo delle filiere turistiche;
- investimenti ESG;
- turismo sostenibile.

La gestione degli interventi è affidata a Invitalia, che può avvalersi di ENIT S.p.A.
Per le attività di gestione sono autorizzati 150.000 euro nel 2027 e 100.000 euro nel 2028.

Opportunità
La disposizione riconosce la necessità di sostenere gli investimenti nel settore turistico e di superare una visione concentrata esclusivamente sulla stagionalità.
È positivo il riferimento alle filiere turistiche, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.
Il turismo può rappresentare una componente importante dello sviluppo economico territoriale, soprattutto nelle aree caratterizzate da un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico significativo.

Criticità
A. Una dotazione finanziaria limitata e concentrata su un biennio.
30 milioni di euro complessivi rappresentano una dotazione circoscritta rispetto alle esigenze di qualificazione e trasformazione del settore, considerato che tali interventi non possono essere intesi solo come efficientamento delle strutture, ma anche e soprattutto per il miglioramento della qualità del lavoro nel settore.
La destagionalizzazione richiede investimenti continuativi e politiche nazionali e territoriali integrate.

B. Manca un collegamento tra gli incentivi e la qualità dell'occupazione.
Il riferimento alla sostenibilità, infatti, risulta parziale se questa non è affrontata in tutte le sue accezioni, ovvero ambientale, inclusiva, sociale, ma anche occupazionale e reddituale.
Rispetto alla sostenibilità occupazionale e reddituale di coloro che prestano la propria attività lavorativa nel Turismo non sono previsti interventi a tutela della stabilità occupazionale e della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa.
Eppure, il turismo è una componente importante dello sviluppo economico territoriale e nazionale, ma le condizioni di lavoro continuano a non essere affatto sostenibili.

Il settore turistico presenta problematiche strutturali relative a:
- *precarietà;*
- *stagionalità;*
- *bassi salari;*
- *lavoro irregolare;*
- *difficoltà nella continuità occupazionale;*
- *formazione professionale.*

La norma non prevede condizioni specifiche su questi aspetti, mentre è necessario che gli investimenti finanziati rispondano anche all'esigenza di migliorare le condizioni occupazionali, reddituali e lavorative.

C. Non viene affrontato il tema della qualificazione delle imprese e delle filiere.
La digitalizzazione e la sostenibilità degli investimenti dovrebbero essere collegate alla stabilità occupazionale e alla sua qualità, nonché alla crescita delle competenze e alla qualità dei servizi.

D. Manca una dimensione territoriale integrata.
La destagionalizzazione non può essere realizzata soltanto attraverso investimenti nelle singole strutture ricettive.
Richiede specifiche politiche di settore e una programmazione che coinvolga trasporti, infrastrutture, servizi, cultura, ambiente e attività produttive.

Per la CGIL occorre collegare l'accesso ai contratti di sviluppo a precisi obiettivi occupazionali e di qualificazione del settore.
In particolare:

1. *applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;*
2. *contrasto al lavoro irregolare e al dumping contrattuale;*
3. *condizionalità del finanziamento alla conformità dell'Isac ai codici Ateco del relativo bando;*
4. *impegni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;*
5. *formazione professionale;*
6. *premialità nei bandi per gli investimenti che favoriscono la destagionalizzazione e la continuità occupazionale;*
7. *valorizzazione della filiera turistica;*
8. *sviluppo di forme di integrazione tra turismo, cultura, mobilità e produzioni locali.*

ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES UNICA)

Articolo 85.
(Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica)

Incrementate di 1,4 miliardi per il 2027 e di 500 milioni per il 2028 le risorse dedicate al credito di imposta per imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Pertanto, le risorse disponibili sono complessivamente: 2,4 miliardi di euro per il 2027 e 1,25 miliardi di euro per il 2028. Potranno usufruire del beneficio fiscale anche i territori assistiti delle Regioni Marche e Umbria così come previsto dalla Legge 171/25.
L'incremento delle risorse è oggetto di valutazione nell'ambito dei "Piani di analisi e valutazione della spesa" previsti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
La norma e la relazione tecnica non stimano la platea, il volume di investimenti atteso, né gli effetti occupazionali. Il credito resta soggetto al meccanismo del limite di spesa con riparto proporzionale: per il 2025 la percentuale effettivamente fruibile era stata fissata al 60,3811% (provv. Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2025), poi integrata di un ulteriore 14,6189% dalla legge di bilancio 2026 (Articolo 1, c. 448).

Le disposizioni presenti nel disegno di legge di Bilancio sono in perfetta continuità con l'istituzione del "Dipartimento per il Sud" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la legge che estende a Marche e Umbria la Zona Economica Speciale.
La CGIL conferma la propria valutazione negativa su questo come sui precedenti analoghi provvedimenti, evidenziandone diverse criticità:

- *l'utilizzo degli incentivi, in ogni forma, come strumento sostitutivo di vere politiche organiche per lo sviluppo del Mezzogiorno e del Paese. Questa logica, che lascia mano libera al mercato senza "disturbare chi vuole fare", ripropone ricette che hanno già dimostrato di non incidere sulla crescita anemica, sui bassi salari, sulla precarizzazione del lavoro e sulla deindustrializzazione;*
- *l'esiguità delle risorse, reperite dai fondi europei di coesione attraverso economie di spesa o spostando fondi da un intervento all'altro;*
- *il progressivo accentramento delle decisioni a Palazzo Chigi, giustificato dalla semplificazione amministrativa;*
- *l'assenza totale di interlocuzione con le parti sociali, a partire dalle Organizzazioni sindacali;*
- *la mancanza di strumenti efficaci e trasparenti per valutare le politiche pubbliche, soprattutto durante la loro attuazione.*

Nel merito. L'aumento delle risorse risponde a un sottodimensionamento strutturale della misura, evidenziato dal riparto 2025 e dal successivo intervento correttivo. Il rifinanziamento anno per anno conferma l'assenza di una programmazione pluriennale stabile: per il 2027 il limite si allinea sostanzialmente a quello del 2026 (2.400 contro 2.300 milioni), mentre per il 2028 (1.250 milioni) il rischio di un nuovo riparto al ribasso si ripresenta, con effetti di incertezza sulle decisioni di investimento delle imprese. Dal 2026, inoltre, la stessa dotazione serve un'area più ampia (Marche e Umbria): la cifra più alta non coincide dunque necessariamente con una maggiore intensità di sostegno per il Mezzogiorno.
Il credito è, inoltre, riconosciuto sulla base del solo investimento in beni strumentali, senza alcun legame con l'incremento occupazionale, la qualità e la stabilità del lavoro o l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Si tratta

di un limite rilevante per una misura che assorbe risorse crescenti: in assenza di premialità o condizionalità occupazionali, di vincoli sulla filiera degli appalti e di un orientamento di politica industriale, lo strumento sostiene l'accumulazione di capitale senza garantire ricadute in termini di buona occupazione nei territori.
Infine, il rinvio ai Piani di analisi e valutazione della spesa non può essere sostitutivo del fatto che a oggi non sono disponibili evidenze pubbliche sugli effetti nelle annualità 2024–2026: distribuzione territoriale, settoriale e per dimensione d'impresa, ricadute occupazionali, quota di investimenti che sarebbero stati realizzati comunque senza la misura. Rifinanziare la misura in queste condizioni significa assumerne l'efficacia rispetto agli obiettivi di convergenza senza averla misurata.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E TASSE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 3

(Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione)

L'Articolo rende strutturale, dal 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una sola tipologia di veicolo posseduto da persone fisiche.
In particolare:

- autovetture a benzina o gasolio, anche ibride, con potenza non superiore a 80 kW;
- motocicli a benzina, in assenza di autovetture che rientrino nella soglia prevista;
- ciclomotori, per chi non beneficia delle precedenti esenzioni.

È inoltre previsto un contributo annuale per i nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne, per una sola autovettura da sei a nove posti, con potenza non superiore a 133 kW. Il contributo è riconosciuto dall'INPS e non concorre alla determinazione dell'ISEE.
La disposizione determina una perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica in:

Annualità	**Perdita di gettito**
2027	Neutralità differenziale rispetto alla misura già vigente
2028	2.385,3 milioni
2029	2.408,7 milioni
Dal 2030	2.432 milioni

La relazione tecnica stima inoltre 18,342 milioni di euro annui per il contributo destinato alle famiglie numerose, individuando una platea di 47.553 nuclei familiari.
È importante sottolineare che oltre 2,3 miliardi annui vengono destinati a compensare le Regioni per la perdita di gettito della tassa automobilistica.

Opportunità
La misura presenta un elemento di sostegno economico ai possessori di autovetture di cilindrata e potenza contenute, che possono appartenere anche a fasce di reddito medio-basse.
È inoltre positivo il riconoscimento di un contributo specifico per le famiglie numerose, anche se la platea e i requisiti risultano piuttosto circoscritti.

Criticità
A. Una misura universalistica che non distingue la condizione economica dei beneficiari.
L'esenzione non è subordinata a un limite ISEE o reddituale. Il criterio della potenza del veicolo non rappresenta un indicatore attendibile della condizione economica del proprietario.
Si rischia pertanto di destinare risorse pubbliche anche a nuclei familiari con capacità economica elevata, senza una reale priorità per chi è maggiormente esposto al costo della mobilità.

B. Una misura che non sostiene il rinnovamento del parco automobilistico.
L'esenzione riguarda indifferentemente veicoli nuovi e vecchi, purché rispettino il limite di potenza e alimentazione.

Non viene introdotto alcun incentivo alla sostituzione dei veicoli più inquinanti, all'acquisto di mezzi a basse emissioni o allo sviluppo della filiera nazionale della mobilità sostenibile.
È un'impostazione che non contribuisce direttamente alla trasformazione industriale del settore automotive.

C. Un costo significativo per la finanza pubblica senza una finalizzazione industriale e senza ricadute occupazionali
La relazione tecnica quantifica una perdita di gettito a regime di oltre 2,4 miliardi annui.
Si tratta di risorse che potrebbero essere utilizzate, almeno in parte, per sostenere politiche di mobilità sostenibile, rinnovo del parco circolante, trasporto pubblico e riconversione industriale del settore automotive.

D. L'assenza di una politica integrata della mobilità.
La misura non è collegata a un piano nazionale per la mobilità, non considera le differenze territoriali nell'accesso al trasporto pubblico e non interviene sulle condizioni di mobilità dei lavoratori.
Il tema è particolarmente rilevante nelle aree industriali periferiche e nei territori privi di adeguati collegamenti pubblici.

Come CGIL chiediamo di superare l'esenzione generalizzata e trasformarla in uno strumento di sostegno sociale e di transizione della mobilità per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini a partire da quelli con redditi più bassi.
Per questo occorrerebbe:

1. *introdurre un requisito reddituale o ISEE, con una modulazione progressiva del beneficio;*
2. *riconoscere una priorità ai nuclei familiari che utilizzano il veicolo per esigenze lavorative e risiedono in territori privi di adeguate alternative di trasporto pubblico;*
3. *collegare una parte delle risorse al rinnovo del parco circolante, favorendo veicoli a basse emissioni;*
4. *destinare una quota delle risorse a un programma nazionale di mobilità sostenibile e rafforzamento del trasporto pubblico locale e di riduzione del costo del biglietto;*
5. *prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella programmazione delle risorse e nella definizione degli interventi territoriali.*

PUBBLICO IMPIEGO

Premessa
Il Disegno di Legge di Bilancio 2027-2029 stabilisce un indirizzo di forte contrazione per la Pubblica Amministrazione e per le tutele del lavoro pubblico. L'impianto della Manovra finanziaria ripropone una logica di taglio della spesa corrente che scarica sui lavoratori dipendenti e sui servizi essenziali ai cittadini il peso dei vincoli di bilancio erariali.
A fronte di un'evidente emergenza legata all'invecchiamento anagrafico del personale e al progressivo svuotamento degli organici della Pubblica Amministrazione, il provvedimento non prevede alcun piano straordinario di assunzioni. Al contrario, il testo reintroduce vincoli stringenti alle facoltà assunzionali, applica tagli ai posti di lavoro e preleva risorse destinate alla gestione amministrativa per riversarle direttamente nel bilancio dello Stato.
Prevede fondi irrisori per finanziare le assunzioni nella Polizia Locale senza prevedere finanziamenti per la tutela e la sicurezza di tale personale, malgrado ci sia stato un incremento delle mansioni e delle attribuzioni di competenza della Polizia Locale con l'approvazione della nuova legge quadro.
Sul versante retributivo, la scelta governativa di ricorrere a misure fiscali temporanee e frammentate, quali la detassazione parziale e contingente del trattamento accessorio, elude il nodo centrale della perdita del potere d'acquisto dei salari causata dal consistente aumento dell'inflazione degli ultimi anni.
La tutela delle retribuzioni del pubblico impiego si realizza se si attivano interventi strutturali e duraturi, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il recupero del reale aumento del costo della vita sul trattamento tabellare, il superamento del tetto ai fondi del salario accessorio sancito dall'Articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e la garanzia dei diritti costituzionali per tutti i lavoratori dei servizi pubblici. Nulla di questo è presente nel Disegno di legge di Bilancio presentato.

Articolo 65
(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

L'Articolo 65 introduce, per il solo anno d'imposta 2027, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota fissa al 15 per cento. La misura è destinata al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche contrattualizzato e in regime di diritto pubblico che abbia percepito, nell'anno 2026, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, entro un tetto massimo di imponibile pari a 800 euro. La disposizione rappresenta un intervento di mera propaganda fiscale che presenta marcati profili di iniquità e inefficacia strutturale.
L'applicazione dell'aliquota del 15 per cento su un tetto massimo di 800 euro genera un beneficio netto annuale per il lavoratore del tutto trascurabile (poche decine di euro una tantum nel 2027), inidoneo a compensare la perdita del potere d'acquisto subita nel triennio.
La norma non interviene sul limite strutturale ai fondi per il trattamento accessorio di cui all'Articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che continua a bloccare le risorse del salario accessorio al tetto del 2016. Il nodo principale della contrattazione di secondo livello, prima ancora della detassazione, è l'impossibilità di incrementare le risorse decentrate.

Quanto previsto in questo Articolo non dà nessuna risposta concreta alla perdita di potere di acquisto dei salari dei dipendenti pubblici, per una reale valorizzazione del lavoro pubblico è necessario prevedere un finanziamento strutturale dei monte salari contrattuali allineato al reale andamento

del costo della vita con la piena defiscalizzazione degli incrementi retributivi tabellari definiti dai CCNL oltre alla eliminazione del blocco sulle risorse decentrate di cui all'Articolo 23 c. 2 D. lgs. 75/2017.

Articolo 66
(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

L'Articolo 66 contiene una serie di interventi volti a limitare il turn-over, ridurre le dotazioni organiche e drenare i risparmi di spesa al bilancio dello Stato.
Il comma 1 (Blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali) limita le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per l'anno 2027 a un contingente corrispondente a una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2026 per Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, agenzie ed enti pubblici non economici.
Il comma 5, lettera b (proroga limiti assunzionali) limita le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per l'anno 2027 (reiterando il limite già applicato nel 2025) per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Il comma 6 (Estensione del taglio assunzionale) estende la riduzione del turn-over al 75 per cento per il 2027 alle agenzie fiscali, agli enti di regolazione economica, alle Autorità portuali e di bacino, alle Camere di commercio e agli enti compresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione.
I commi 7 e 8 (Adeguamento al ribasso delle dotazioni organiche) impongono alle amministrazioni di ridurre le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente ai minori stipendi versati per effetto del blocco del turn-over al 75 per cento, asseverando la modifica tramite gli organi di controllo interno.
Il Comma 9 (Scippo dei risparmi) stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, i risparmi conseguiti per effetto della riduzione delle assunzioni, congelandoli in via definitiva a favore dell'erario, con un vero e proprio scippo di risorse.
Il Comma 10 (Sostituzione condizionata dei pensionati) consente di sostituire nello stesso esercizio il personale collocato a riposo per limiti di età nelle more del DPCM autorizzatorio, ma a condizione della totale neutralità finanziaria e nei limiti delle facoltà assunzionali già decurtate.

L'Articolo 66, nel suo insieme costituisce l'asse portante delle politiche di tagli lineari e di depauperamento del lavoro pubblico di questa legge di Bilancio, si depotenzia il servizio pubblico diminuendone le capacità assunzionali e si fa cassa con il risparmio. A parità di compiti e funzioni attribuite alle varie amministrazioni, il Governo interviene con una legge e riduce il numero del personale impiegato, senza nessuna analisi delle esigenze delle singole amministrazioni, degli effettivi carichi di lavoro e delle strutture organizzative e senza nessuna analisi della conseguenza che ciò avrà nell'erogazione dei servizi.
Il blocco al 75 per cento del turn-over (si assumono solo 3 lavoratori ogni 4 uscite) aggrava la carenza di organico che già affligge i ministeri, gli enti previdenziali e le agenzie di servizio, compromettendo l'erogazione delle prestazioni ai cittadini e l'attuazione dei progetti avviati con il PNRR. Impedire la totale copertura dei pensionamenti preclude l'ingresso di giovani professionisti nella PA e non

permette il trasferimento delle competenze, in un contesto in cui l'età media dei dipendenti pubblici supera i 54 anni.
L'obbligo previsto dal comma 9 di versare i risparmi d'inadempienza assunzionale all'erario dimostra che l'obiettivo unico della norma è fare cassa sui servizi pubblici a danno degli utenti, impedendo che i risparmi vengano riutilizzati per la valorizzazione del personale o per piani straordinari di riorganizzazione.
La riduzione del numero di personale in servizio comporterà, nel medio periodo, una diminuzione del monte salari complessivo e nel combinato disposto con la permanenza del blocco ex Articolo 23 c.2 d. lgs. 75/2017, ciò porterà ad una diminuzione complessiva delle risorse che saranno rese disponibili per le future contrattazioni con un ulteriore impoverimento del lavoro pubblico.

Articolo 67
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

La norma modifica l'Articolo 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, rideterminando le modalità con cui l'ISTAT calcola gli incrementi retributivi annuali per il personale in regime di diritto pubblico (magistrati, avvocati dello Stato, forze armate e di polizia). La nuova disciplina impone il calcolo dell'adeguamento sulla base della media ponderata con la consistenza numerica delle singole categorie e dispone la sterilizzazione degli arretrati dalla base di calcolo.

Invece di estendere i meccanismi di garanzia retributiva a tutto il personale dipendente, il Governo interviene per contenere la dinamica salariale dei settori non contrattualizzati agganciandola a medie ponderate calcolate su comparti che subiscono il blocco dei rinnovi o incrementi contrattuali insufficienti. La norma evidenzia la palese discriminazione verso i dipendenti pubblici per i quali non esiste alcun automatismo di adeguatezza retributiva rispetto all'indice dei prezzi al consumo.

Articolo 68
(Computo dell'IRAP sui compensi per incentivi tecnici e onorari professionali)

L'Articolo 68 fornisce un'interpretazione autentica degli articoli 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Articolo 113 comma 2 del precedente d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) e delle norme relative agli onorari degli avvocati pubblici. La disposizione stabilisce che le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche e agli onorari legali s'intendono ricomprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Il Governo invece di incentivare le professionalità interne, aumentando gli importi riconoscibili, interviene nel puntualizzare che l'IRAP, pur essendo un'imposta propria a carico del datore di lavoro o dell'ente pubblico, debba essere scomputata dal fondo dell'incentivo tecnico o dal compenso professionale. Un ulteriore intervento finalizzato a ridurre il valore reale degli incentivi tecnici, penalizzare le professionalità interne della PA, favorendo così il ricorso ad affidamenti e consulenze esterne con un conseguente aumento dei costi per la collettività.

Articolo 102
(Assunzioni di personale per la polizia locale)

La disposizione istituisce, a decorrere dal 2027, un fondo di 45 milioni di euro annui nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, finalizzato a cofinanziare l'assunzione a tempo indeterminato

di personale di polizia locale nei Comuni, da inquadrare nell'Area degli istruttori del CCNL Funzioni Locali (meno di 1000 agenti stimati su scala nazionale).
Uno stanziamento di 45 milioni di euro per l'intera nazione permette l'assunzione di meno di 1.000 agenti complessivi su oltre 7.900 comuni italiani, il tutto a fronte di una carenza stimata di oltre 16.000 agenti. La misura non garantisce neppure la copertura delle cessazioni dal servizio nel settore della sicurezza territoriale, pertanto, non scalfisce minimamente la carenza strutturale di organico esistente.

La lettura dell'Articolo 102 non può certo prescindere dalla nuova legge quadro sulla polizia locale (legge 16 ottobre 2026, n. 187), la nuova norma aumenta le mansioni di sicurezza e i rischi operativi a carico degli agenti, il fondo di bilancio finanzia esclusivamente i contratti di lavoro ("rapporto di lavoro a tempo indeterminato"). Non stanzia risorse aggiuntive per la formazione obbligatoria, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (come i giubbotti antitaglio o le bodycam previste dalla stessa riforma) o per l'armamento. Di fatto, il Governo dice di incentivare l'immissione di nuovo personale sul territorio senza dotare i Comuni dei fondi necessari a garantirne l'incolumità e la piena operatività.
La norma, inoltre, delega il riparto dei fondi al Ministero dell'Interno rischiando di creare criteri di assegnazione legati a logiche centraliste o emergenziali di ordine pubblico, togliendo autonomia decisionale agli enti locali (i sindaci) che, secondo la riforma, dovrebbero essere i primi responsabili della sicurezza urbana, pur non avendo poi la certezza di ricevere fondi strutturali sufficienti stabili nel tempo. Le necessità del personale dovrebbero essere calibrate in modo uniforme e strutturale basandosi sui flussi reali, sulla densità abitativa e sulle reali necessità locali
Il provvedimento, si limita a mettere le risorse, poche ed insufficienti, per assumere agenti ma non affronta la disparità di trattamento rispetto alle Forze di Polizia dello Stato in materia di infortuni sul lavoro, causa di servizio, equo indennizzo e tutele previdenziali avanzate per gli operatori di Polizia Locale.

POLITICHE DI GENERE

Il giudizio sul disegno di legge di bilancio è prevalentemente critico: destinare risorse alle donne non equivale, di per sé, a ridurre le disuguaglianze di genere. *La questione decisiva è se gli interventi accrescano l'autonomia economica, l'accesso e la permanenza nel lavoro di qualità e la libertà di scelta, oppure compensino solo temporaneamente alcuni svantaggi senza modificarne le cause.*
Negli articoli prevalgono due canali: incentivi alle imprese e sostegni alle lavoratrici madri. Sono strumenti che non delineano, da soli, una strategia di parità. Il rischio è considerare le donne soprattutto come lavoratrici da rendere meno costose o come madri da sostenere, anziché come titolari di diritti autonomi. Diverso e positivo è l'orientamento dell'Articolo 61, che collega il sostegno economico ai percorsi di uscita dalla violenza, pur lasciando aperte questioni di adeguatezza e attuazione.
Il limite trasversale è il mancato collegamento, nelle disposizioni qui illustrate, tra occupazione, servizi di cura, condivisione delle responsabilità familiari e qualità del lavoro.

In particolare:
Rispetto agli incentivi, è condivisibile l'obiettivo di favorire rapporti a tempo indeterminato e di sostenere l'occupazione femminile nei territori più fragili. ***La criticità non è l'incentivo in quanto tale, ma la possibilità che il beneficio per l'impresa non si traduca in un miglioramento aggiuntivo e duraturo per le lavoratrici.*** *Occorre distinguere le assunzioni effettivamente generate dalla misura da quelle che si sarebbero comunque realizzate. Il rischio di finanziare scelte già programmate va valutato, non presentato come un esito già accertato. La* ***Stabilità formale ma la qualità è sostanziale.*** *Il tempo indeterminato non esaurisce la valutazione: servono verifiche su retribuzione, ore lavorate, part-time involontario, qualifiche e permanenza dopo la fine dello sgravio. Inoltre, un incentivo alla domanda di lavoro può non essere sufficiente per chi non dispone di servizi di cura, trasporti o percorsi di formazione e accompagnamento. Va verificata la platea realmente raggiunta, distinguendo disoccupazione e inattività.* ***Divari territoriali e segregazione.*** *La maggiorazione per la ZES può essere utile, ma va verificato se favorisca opportunità professionali diversificate oppure concentri le assunzioni nei comparti e nelle mansioni già a prevalenza femminile, senza miglioramenti salariali e di carriera.*
Inoltre, ***maternità e parità non coincidono.*** *La maggiore agevolazione per le lavoratrici madri riconosce uno svantaggio specifico, ma non può sostituire una politica per l'occupazione di tutte le donne. La tutela della maternità è necessaria; è insufficiente se resta separata dalla redistribuzione del lavoro di cura e dalla prevenzione delle discriminazioni. La maggiore deduzione riservata alle madri può orientare le convenienze delle imprese tra candidate. È un rischio da monitorare: il sostegno a una platea non dovrebbe produrre uno svantaggio relativo per donne senza figli o con carichi di cura diversi dalla genitorialità. La deduzione non è un trasferimento alla lavoratrice né una garanzia di aumento salariale. Va verificato quali imprese possano effettivamente utilizzarla e se il vantaggio fiscale si traduca in nuova occupazione femminile di qualità. Il potenziamento previsto per il solo 2027 può spostare il momento delle assunzioni senza garantirne l'aumento duraturo.*
Sul bonus alle lavoratrici madri. *La misura, come descritta, non affronta direttamente rientro dalla maternità, progressioni professionali, differenziali retributivi e organizzazione degli orari. L'aumento del sostegno e la sua non incidenza sull'ISEE sono elementi favorevoli.* ***Il limite principale è che la misura aiuta una parte delle madri già occupate, senza raggiungere chi è rimasta fuori dal lavoro.***
Non va quindi presentata come una risposta generale alla povertà femminile o agli ostacoli all'occupazione. Rimangono vari nodi.

Esclusioni difficili da giustificare in termini di equità. *Restano escluse le lavoratrici domestiche e le madri con un solo figlio, anche quando affrontano redditi bassi o carichi di cura rilevanti. Il numero dei figli, da solo, non rappresenta l'intensità del bisogno.*
Discontinuità lavorative. *Il collegamento ai mesi di lavoro o attività può ridurre la tutela di chi alterna occupazione e periodi senza lavoro. Occorre verificare le regole applicabili alle sospensioni e alle diverse condizioni contrattuali.*
Soglia reddituale. *Un limite rigido può generare una perdita brusca del beneficio al suo superamento: va verificata l'eventuale presenza di una gradualità. Il solo reddito da lavoro non descrive tutte le condizioni di vulnerabilità.*
Rispetto al giudizio su reddito di libertà e incentivi all'assunzione delle donne vittime di violenza, l'indirizzo è positivo e conferma le richieste della CGIL. *Sostenere il reddito e l'inserimento lavorativo può rafforzare la libertà di scelta nei percorsi di uscita dalla violenza. La valutazione deve però riguardare l'accesso effettivo alle tutele e la possibilità di costruire un'autonomia durevole, non soltanto lo stanziamento o il numero di assunzioni agevolate. Servono:*
Percorsi integrati e non imposti. *Il lavoro va accompagnato, secondo le esigenze e le scelte della donna, da soluzioni abitative, servizi di cura, formazione e sostegno legale e psicologico, in raccordo con i centri antiviolenza;* ***Sicurezza e riservatezza.*** *L'accesso agli incentivi deve evitare esposizione non necessaria della condizione di vittima, stigmatizzazione e dipendenza dal datore di lavoro. Occorrono procedure riservate e attenzione alla sicurezza anche sul luogo di lavoro.*
Qualità e accessibilità. *Vanno verificati i requisiti effettivi della platea, gli ostacoli amministrativi e le differenze territoriali. La continuità lavorativa dopo lo sgravio e la qualità del rapporto sono risultati da monitorare.*
Serve: *garantire finanziamenti certi e continuativi, tempi rapidi di accesso, copertura dei bisogni non soddisfatti e integrazione con la rete antiviolenza, senza subordinare l'autodeterminazione a un percorso occupazionale standardizzato.*

Priorità trasversali e giudizio conclusivo
Una valutazione di genere dovrebbe rendere pubblici, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza, risultati disaggregati per sesso, età, territorio e condizione genitoriale, con attenzione a disabilità, condizione migratoria e forme di svantaggio sovrapposte. Gli indicatori da richiedere sono: occupazione aggiuntiva rispetto a uno scenario senza incentivo; permanenza oltre il beneficio; retribuzione e ore lavorate; incidenza del part-time involontario; accesso di disoccupate e inattive; distribuzione delle risorse e bisogni rimasti scoperti. Per i percorsi di uscita dalla violenza occorrono modalità di valutazione protette, che non rendano identificabili le beneficiarie.
In conclusione, gli articoli esaminati offrono sostegni parziali, ma non sono sufficienti a configurare una politica strutturale di uguaglianza. *Le priorità sono: spostare l'attenzione dal costo delle lavoratrici al valore e alla qualità del loro lavoro; dalla sola maternità ai diritti di tutte le donne; dalla compensazione dei carichi di cura alla loro redistribuzione. Gli incentivi possono essere strumenti complementari, purché ne siano dimostrati gli effetti aggiuntivi e verificata l'equità. Per l'Articolo 61, l'orientamento positivo deve tradursi in risorse adeguate, protezione effettiva e libertà di scelta.*

Articolo 57
(Bonus lavoratrici madri)

L'Articolo prevede misure di sostegno al reddito alle lavoratrici madri con due o più figli ad un reddito massimo di 40.000 euro annui e riguarda lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata.

Tale misura abroga il precedente esonero contributivo varato dal governo Meloni. Dal 2027, infatti, le lavoratrici madri con due figli potranno richiedere un bonus di 100 euro (nella scorsa LdB erano 60 euro) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, fino al compimento di 10 anni del secondo figlio. Per le lavoratrici con più di due figli, tale somma può essere richiesta fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
Il bonus, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, sarà corrisposto dall'INPS con cadenza trimestrale e la somma erogata non inciderà sull'ISEE.

La CGIL, pur riconoscendo l'incremento del bonus, ribadisce la contrarietà a misure una tantum e che abbiano come solo criterio il numero di figli e con il limite dei 40 mila euro di reddito. Ribadiamo che tale strada porta al fatto che il fattore famiglia sta soppiantando l'Isee. Sarebbe più utile destinare tali somme all'AUUF con garanzia di erogazione equa (attraverso ISEE) e strutturale.
Altra criticità rimane l'irragionevole esclusione delle lavoratrici domestiche dai bonus, settore in cui le retribuzioni sono tra le più basse e che sono svolte per oltre l'80% delle donne.

Articolo 61
(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

L'Articolo si occupa di incrementare le misure a sostegno dell'uscita e inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza.
Il primo comma incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Non chiarisce se per il 2027, i 2 milioni siano aggiuntivi ai 4 di incremento previsti dalla Ldb del '26 o sostitutivi.
Il secondo comma estende per il triennio 2027-2029, l'esonero contributivo totale per le imprese che assumono donne disoccupate vittime di violenza (Articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n.213). L'esonero, con esclusione dei premi e contributi all'Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha il tetto massimo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Come CGIL valutiamo positivamente sia l'incremento del reddito di libertà, anche se va chiarito se i 2 milioni siano aggiuntivi ai 4 di incremento previsti dalla Ldb del '26 o sostitutivi, sia l'estensione della decontribuzione per l'assunzione delle donne vittime di violenza.

POLITICHE GIOVANILI

Anche sulle politiche giovanili, il Governo conferma l'assenza di una strategia strutturale capace di rispondere alle difficoltà delle nuove generazioni. La Legge di bilancio 2027 ripropone una serie di bonus fiscali, decontribuzioni e incentivi temporanei, prevalentemente destinati alle imprese e ai proprietari immobiliari, senza affrontare le vere emergenze: precarietà, bassi salari, carovita, difficoltà di accesso alla casa e mancanza di prospettive previdenziali. Ancora una volta, i giovani vengono considerati destinatari indiretti di agevolazioni economiche anziché titolari di diritti fondamentali.

Il quadro occupazionale e sociale continua a essere preoccupante. Nel 2025 il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 34 anni era del 43,9%, contro il 58,1% della media europea, mentre nel 2024 l'Italia ha perso in termini netti quasi 21.000 laureati tra i 25 e i 34 anni. Sono dati che evidenziano la difficoltà del nostro Paese a offrire opportunità di lavoro stabile, retribuzioni dignitose e prospettive di autonomia. A questo si aggiunge l'emergenza abitativa, che costringe i giovani italiani a lasciare la famiglia di origine mediamente oltre i 30 anni, molto più tardi rispetto alla media europea.

La Manovra non interviene sulle cause strutturali della precarietà giovanile. Non vengono introdotte misure per limitare il ricorso ai contratti a termine, alla somministrazione, al lavoro intermittente e alle false partite IVA, né per contrastare l'utilizzo dei tirocini come forme di lavoro gratuito o sottopagato. Manca una soglia salariale minima di legge collegata ai contratti collettivi maggiormente rappresentativi, così come un piano nazionale per i giovani che non studiano e non lavorano (NEET). Non vengono rafforzati il Servizio civile universale e gli strumenti di formazione, mentre la riduzione del turnover nella pubblica amministrazione e gli interventi sugli organici della scuola restringono ulteriormente le opportunità di occupazione stabile.

Anche sul diritto alla casa, gli incentivi fiscali ai proprietari e le garanzie sui mutui non sostituiscono la necessità di un piano pubblico per l'abitare, capace di sostenere gli affitti e ampliare l'offerta di alloggi accessibili. Le misure previste rischiano così di favorire soprattutto chi dispone già di un reddito stabile e di maggiori risorse familiari, lasciando senza risposte i giovani in condizioni di maggiore fragilità.

Particolarmente grave è inoltre l'assenza di interventi previdenziali: nessuna pensione contributiva di garanzia, nessuna misura sul riscatto della laurea o sul riconoscimento dei periodi di discontinuità contributiva. Si continua così a ignorare il legame tra precarietà lavorativa, bassi salari e future pensioni insufficienti, trasferendo sulle nuove generazioni il rischio di una vecchiaia economicamente insicura.

Per la CGIL serve un cambiamento radicale delle politiche rivolte alle nuove generazioni. Occorre investire nel lavoro stabile e di qualità, aumentare i salari attraverso la contrattazione collettiva, contrastare la precarietà, garantire il diritto alla casa e alla formazione, rafforzare i servizi pubblici e costruire una prospettiva previdenziale dignitosa. Non bastano interventi frammentati e temporanei: serve una politica che garantisca ai giovani il diritto di costruire il proprio futuro nel nostro Paese, senza che questo dipenda dalle condizioni economiche della famiglia di origine.

POLITICHE ABITATIVE

L'esame delle norme in materia di sostegno all'abitare evidenzia una preoccupante distanza rispetto alla gravità della crisi sociale in corso. Anziché definire una politica pubblica strutturale, la Manovra si affida a proroghe selettive e incentivi parziali, disattendendo anche gli impegni tracciati nei documenti di programmazione finanziaria. Particolarmente grave risulta l'omissione del rifinanziamento del Fondo Nazionale Sostegno Affitti e del Fondo Morosità Incolpevole, che priva i Comuni degli strumenti necessari per la protezione sociale, confermando un'impostazione sbilanciata su sole leve fiscali e agevolazioni mirate, come la proroga del Fondo garanzia mutui prima casa. Sul terreno dell'Edilizia Residenziale Pubblica si registra la totale mancanza di investimenti diretti per incrementare l'offerta di alloggi.
Una lacuna analoga si riscontra sulla gestione delle locazioni brevi: se nei documenti di programmazione si enfatizzava il valore del tracciamento tramite il CIN e la banca dati nazionale, strumenti utili ma insufficienti senza regole incisive, il testo non attribuisce alcun potere regolatorio ai Comuni né introduce meccanismi di contenimento per le locazioni turistiche. A riscontro di ciò, la Manovra si limita a introdurre la "cedolare secca" agevolata, senza prevedere vincoli di riduzione dei canoni. Su questo fronte, l'intervento pubblico viene delegato sostanzialmente all'innalzamento delle soglie dei fringe benefit, rimborsabili anche per l'affitto e gli interessi sul mutuo prima casa; una misura che rischia di generare disparità tra i lavoratori, effetto ulteriormente acuito dai vincoli sui trasferimenti agli enti locali che limitano la capacità dei Comuni di erogare servizi sociali legati alla casa.
Infine, rimane irrisolto il nodo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni: mentre si fissano procedure e poteri sostitutivi per altre funzioni, il servizio abitativo pubblico continua a restarne escluso, negando di fatto il riconoscimento della casa come diritto universalistico. Tale impianto finisce per trascurare le periferie, le Aree Interne e i centri minori dove, a fronte di proclami sul contrasto allo spopolamento, non si stanziano risorse sufficienti per i servizi essenziali (sanità territoriale, scuola e trasporti), affidando il presidio dei territori a leve fiscali e incentivi turistici del tutto inadeguati.

Articolo 2
(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)
Articolo 41
(Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

Proroga al 2029 il Fondo di garanzia per la prima casa (con 200 milioni di euro all'anno nel biennio 2028-2029) ed estende i termini per il trasferimento della residenza da 18 mesi a 2 anni e per il riacquisto dell'immobile da 1 a 2 anni.

Se da un lato è positivo agevolare l'accesso al credito per categorie prioritarie (giovani Under 36, giovani coppie, nuclei monogenitoriali, conduttori di alloggi ERP, famiglie numerose, persone con disabilità e caregiver familiari), dall'altro la misura risulta insufficiente se non accompagnata da politiche per il contenimento dei tassi d'interesse, in un contesto di tassi al rialzo e salari bassi.

Articolo 5
(Modifiche al regime della c.d. “cedolare secca”)

Per i locali commerciali (C/1 fino a 200 mq) introduce la cedolare secca al 21% (ordinaria) e al 10% nei Comuni ad alta tensione abitativa e nelle Città Metropolitane; per le locazioni si ridisegnano le

aliquote agevolate sui contratti concordati, al 5% per il periodo 2027-2031 con un'ulteriore riduzione fino all'1% riservata ai conduttori under 36 che adibiscono l'immobile ad abitazione principale.

Questa misura rappresenta un vantaggio economico destinato unicamente ai proprietari, mancando qualsiasi vincolo che li obblighi ad applicare riduzioni dei canoni. Inoltre, un'ulteriore riduzione di questa imposta accentua le disuguaglianze del sistema tributario, garantendo alle rendite da locazione un trattamento di favore rispetto ai redditi da lavoro e da pensione soggetti a IRPEF.

RICOSTRUZIONE, GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE

L'analisi degli articoli dal 113 al 118 evidenzia limiti profondi nella gestione delle emergenze e della prevenzione. Nonostante le proroghe operative per i crateri sismici e le aree alluvionate, il provvedimento ribadisce una logica frammentata e rinvia nel tempo le soluzioni, rinunciando a una vera strategia di programmazione pubblica a lungo termine.
Questo approccio di continuo rinvio trova conferma anche dall'esame complessivo dei documenti di bilancio (art. 135 e allegati), dove i tagli alla spesa si concentrano sul triennio 2027-2029 per poi essere rinviati e ripianati solo dal 2030 in poi. In particolare, su una riduzione complessiva di 1,93 miliardi di euro in capo al MEF, ben 1,21 miliardi riguardano proprio il soccorso civile per pubbliche calamità (448,9 milioni nel 2027, 412,1 milioni nel 2028 e 350,9 milioni nel 2029), confermando il differimento delle risorse al triennio 2030-2032.
Alla luce di questo quadro, le criticità di fondo che emergono dal provvedimento risiedono nel costante ricorso al lavoro precario negli uffici della ricostruzione, con una marcata disomogeneità nel perimetro geografico e istituzionale, nell'assenza di risorse davvero nuove per i territori colpiti, spesso frutto di sole riallocazioni, e nel preoccupante dimezzamento dei fondi destinati alla prevenzione sismica sugli edifici pubblici.

Art. 113
(Strutture commissariali sisma e alluvioni)

Proroga i contratti a tempo determinato negli Uffici Speciali e nei Comuni coinvolti dai vari eventi sismici (al 2029 per il Centro Italia 2016; al 2027 per Ischia, Etna e Molise) e interviene sui territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 (Emilia-Romagna, Marche e Toscana), prorogando o rifinanziando le misure per il biennio 2027-2028. Allinea inoltre al 2029 i tempi di rendicontazione dei progetti PNRR e PNC e dispone che i Comuni siano soggetti attuatori per la ricostruzione delle chiese danneggiate dal sisma 2009 di importo inferiore alla soglia europea.

Se da un lato la proroga prende atto dei ritardi reali dei cantieri, dall'altro perpetua una condizione di precarietà lavorativa, senza prevedere piani di stabilizzazione del personale in territori che necessitano di una governance amministrativa stabile. La misura introduce inoltre una differenziazione temporale e geografica che crea un'evidente disparità di trattamento tra territori e lavoratori precari.
Accanto alla frammentazione per i crateri sismici, gli interventi per le alluvioni soffrono di uno stanziamento economico limitato e temporalmente circoscritto (come i fondi previsti per il biennio 2027-2028), del tutto inadeguati a fronteggiare la portata strutturale del dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori.
Infine, affidare ai Comuni il ruolo di stazioni appaltanti e soggetti attuatori per il recupero del patrimonio ecclesiastico (sisma 2009) rischia di scaricare un onere gravoso su enti locali cronicamente sottodimensionati, privandoli del supporto tecnico continuativo anche per la gestione ordinaria.

Articolo 114
(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)

Autorizza il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio a stipulare convenzioni con Fintecna S.p.A. per l'adeguamento e l'estensione della piattaforma digitale GEDISI (già usata per il sisma Centro Italia 2016) al monitoraggio e alla gestione amministrativo-contabile delle ricostruzioni post-calamità.

L'adozione di uno strumento digitale unificato risponde a logiche di tracciabilità, ma non dovrebbe limitarsi alla sola contabilità, estendendo le funzioni al controllo dei flussi di manodopera, dei subappalti e dei contratti collettivi come presidio anti-irregolarità e tutela della sicurezza nei cantieri.

Articolo 116
(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

Estende al 2030 l'operatività del Fondo per la mitigazione del rischio sismico negli edifici pubblici, ma dimezza le risorse annue per il biennio 2027-2028, portandole da 60 a 30 milioni di euro.

Questo taglio di fondi per la mitigazione del rischio sismico e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico (scuole, ospedali e edifici strategici) desta sconcerto, non rappresentando una semplice rimodulazione, ma una contraddizione strategica rispetto alle priorità di prevenzione strutturale del Paese, laddove servirebbe una programmazione incisiva e non frammentata nel tempo.

Articolo 117
(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Stabilisce un’autorizzazione di spesa di 572.212 euro per il 2027 per garantire il funzionamento della Struttura antimafia nel Centro Italia.

Pur essendo un segnale positivo, l'affidamento a finanziamenti annuali rende la prevenzione delle infiltrazioni criminali instabile, mentre servirebbe una strutturazione permanente integrata con la tracciabilità delle filiere di appalto.

Art. 118
(Fondo per le emergenze nazionali)

Autorizza l'utilizzo delle somme residue non spese negli anni precedenti del Fondo per le Emergenze Nazionali (fino a 50 milioni nel 2027, 100 nel 2028 e 150 nel 2029) per rispettare i vincoli della governance economica europea.

L'impiego di fondi residui rischia di diventare un alibi contabile per evitare di stanziare nuove risorse fresche e certe di bilancio a sostegno delle comunità colpite.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

Articolo 131.
(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)
Articolo 132.
(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP)
Articolo 133.
(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)
Articolo 134.
(Misure correttive e poteri sostitutivi)

Tra le "Misure in materia di Enti territoriali" del Titolo XI, l'intero Capo IV è dedicato a "Interventi in materia di Livelli essenziali delle prestazioni – LEP".
Si tratta di quattro articoli che determinano un ulteriore imbrigliamento della fase di definizione dei Lep in una logica – già sanzionata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024 – orientata esclusivamente al controllo della spesa anziché alla garanzia del concreto e uniforme riconoscimento dei diritti sociali e civili su tutto il territorio nazionale.

L'Articolo 131 (Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni) ridefinisce, in particolare, le conseguenze derivanti dall'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali, prevedendo l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'Articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Le amministrazioni regionali e locali dovranno concorrere ad assicurare agli Ambiti Territoriale Sociale (ATS) le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento, mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.
Si stabilisce l'accesso al registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti scolastici assistiti, gestito dalla Presidenza del consiglio – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito – anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Infine, chiarisce le modalità di finanziamento degli interventi in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità, precisando che, nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale, le amministrazioni regionali e locali concorrono all'attuazione delle misure programmate con l'utilizzo sia delle risorse loro trasferite sia delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.

L'Articolo 132 (Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP) attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di formulare ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) assicurando l'unitarietà metodologica, la coerenza e la comparabilità delle analisi nella determinazione e nell'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Prevedendo che le amministrazioni di settore si avvalgano, sin dalla fase di avvio dei procedimenti di definizione o aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a cui è

affidato il compito di formulare ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Le predette ipotesi tecniche finalizzate alla predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi volti alla determinazione o all'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni comprenderanno:
a) la ricognizione delle funzioni e delle prestazioni riconducibili ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale nello specifico settore considerato;
b) l'individuazione degli indicatori e degli standard di riferimento, nonché dei parametri, delle soglie e delle relative metodologie di misurazione;
c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la stima dei fabbisogni standard e dei costi standard funzionali all'erogazione delle prestazioni;
d) la verifica della disponibilità, qualità e interoperabilità delle basi informative necessarie al monitoraggio e alla quantificazione dei fabbisogni.
Infine, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello non generale di supporto alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni consultive, istruttorie e di supporto tecnico per l'attuazione del federalismo fiscale con particolare riferimento ai fabbisogni e costi standard, alle capacità fiscali, alla perequazione e ai relativi sistemi di monitoraggio e valutazione.

L'Articolo 133 (Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni) disciplina l'attività di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che viene affidata ai Ministeri competenti per materia e basata su una condivisione dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, le Regioni e gli enti locali. Verificando che le attività siano svolte sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Le amministrazioni statali, le Regioni e gli enti locali dovranno rendere disponibili i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio. Sarà un decreto del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, a definire le modalità tecniche e operative per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi interessati, nonché il coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione.
Tali disposizioni si applicheranno anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Articolo 134 (Misure correttive e poteri sostitutivi) mira a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), introducendo misure correttive al verificarsi di criticità tali da poterne compromettere l'effettiva erogazione e prevedendo l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'Articolo 120, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la nomina di un commissario.
Ciascun Ministero competente per materia avvierà un confronto con l'ente interessato quando si verifichino criticità tali da compromettere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio di cui all'Articolo 133, per l'individuazione delle cause dello scostamento e delle misure necessarie al relativo superamento e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Lo stesso Ministero competente per materia verifica periodicamente l'attuazione del cronoprogramma, nonché l'individuazione degli ulteriori interventi in caso di attuazione parziale o insufficiente degli obiettivi del cronoprogramma.
In caso di mancata presentazione o attuazione del cronoprogramma da parte dell'ente interessato o di persistente mancato conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni si ricorre all'esercizio dei poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario, limitatamente agli atti e alle attività necessarie a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Le attività previste da questo Articolo saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettura integrata degli articoli definisce il quadro esatto della volontà del Governo.
Come peraltro già fatto con il disegno di legge delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo va contro la sentenza della Consulta che aveva indicato come i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), per rispondere al dettato costituzionale, hanno bisogno di risorse adeguate a garantirne l'efficacia, ribadendo che i Lep non possono essere determinati senza stanziare i fondi necessari a ridurre i divari e le disuguaglianze esistenti, rendendo esigibili i diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Infatti, in continuità con l'approvazione della Legge di Bilancio dello scorso anno, qui non solo non si stanziano nuove risorse ma si mette in campo tutto il peso del Ministero dell'economia e delle finanze in ogni fase sia definitoria dei Livelli essenziali delle prestazioni sia di monitoraggio e controllo dell'attività svolta per darne attuazione.
Alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard si attribuiscono compiti e indicazioni stringenti cui dovranno attenersi le amministrazioni di settore, sia nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia nel loro aggiornamento e nella predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi.
Sul versante delle risorse, ovviamente, nessuna valutazione è richiesta sulle reali necessità di finanziamento aggiuntivo per permettere l'effettivo allineamento di standard di soddisfazione adeguati dei livelli delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.
Ma si rafforza l'attività di controllo e monitoraggio da parte delle strutture ministeriali. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilirà gli indicatori cui ci si dovrà attenere nella predisposizione di programmi di rientro al registrarsi di scostamenti con i parametri di prestazione definiti, tutti prevalentemente economici e fortemente condizionati dalle risorse a legislazione vigente. Ed è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'Articolo 120, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la nomina di un commissario.
Insomma, ancora una volta le criticità di fondo che rendono inattuabile il dettato costituzionale finalizzato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone non trovano risposte. Tale finalità, infatti, non può essere realizzata in assenza di stanziamenti di risorse adeguate a finanziare le prestazioni e i servizi individuati come essenziali per rendere esigibili i diritti fondamentali.
Anche per il 2027 nessun impegno concreto in direzione dei necessari finanziamenti per garantire i Lep ma solo il richiamo a risorse già previste a legislazione vigente o negli spazi asfittici di bilanci degli enti già in forti difficoltà dopo anni di disinvestimento nei servizi e nel lavoro pubblico.
Dopo le assunzioni prevalentemente legate alle risorse del PNRR, infatti, il ritorno alle limitazioni del turn over nelle amministrazioni pubbliche e la stretta qui imposta fin dalla definizione dei Lep impediranno di rafforzare le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che quelle

prestazioni e quei servizi devono garantire per assicurare la piena uniformità dei LEP in tutto il territorio.
Non si arresta così la prospettiva di comprimere oltre i diritti dei cittadini e i servizi per le comunità proprio nel momento in cui la crisi non allenta la presa e le famiglie hanno bisogno di maggiore sostegno.
Nell'ultima legge di bilancio di legislatura il governo Meloni lascia la pesante dote di favorire e non ridurre l'allargamento delle disuguaglianze nel Paese.

FONDO SVILUPPO E COESIONE

Articolo 130
(Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, Articolo 1, c. 750) ha fissato, fino al 2039, un tetto massimo annuale ai trasferimenti di cassa del FSC relativi a tutti i cicli di programmazione (2021–2027 e precedenti), prevedendo entro giugno 2026 la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa delle assegnazioni (c. 751) e la successiva imputazione annuale di cassa da parte del CIPESS (c. 752). L'Articolo 130 aggiorna tali tetti, tenendo conto delle riduzioni del Fondo disposte nel corso del 2026 da quattro decreti-legge:

- Articolo 28, commi 3-bis e 3-ter, D.L. 19/2026 (conv. L. 50/2026): circa −2 milioni annui nel 2026–2030 e ulteriori importi minori nel 2028–2030;
- Articolo 7, comma 1, D.L. 66/2026 (conv. L. 116/2026) – Piano Casa, "Fondo Housing Coesione" gestito da INVIMIT SGR: −100 milioni nel 2026;
- Articolo 1-septies, comma 1, lett. a), D.L. 63/2026 (conv. L. 113/2026): −100 milioni nel 2026;
- Articolo 15-bis, comma 4, lett. b), D.L. 107/2026 (conv. L. 152/2026): −40 milioni nel 2027.

L'Articolo incrementa inoltre la cassa di **300 milioni nel 2028, 700 milioni nel 2029 e 600 milioni nel 2030**, con una riduzione di pari importo complessivo (1,6 miliardi) nel 2033–2035, e riduce i limiti del 2038 (da 1.700 a 500 milioni) e del 2039 (da 835 a 501,65 milioni). Secondo la relazione tecnica, i nuovi importi sono il risultato dell'istruttoria svolta con le amministrazioni titolari dei programmi FSC (c. 751) e, negli anni successivi al 2030, adeguano i limiti alla "massa spendibile" (competenza e residui). L'effetto complessivo è il seguente (in milioni di euro):

Anno	L. 199/2025, c. 750 (testo originario)	Riduzioni decreti 2026	Rimodulazione Articolo 130	Nuovo limite
2026	7.134,0	−202,0	–	6.932,0
2027	8.684,0	−42,0	–	8.642,0
2028	8.954,0	−2,6	+300,0	9.251,4
2029	8.500,0	−2,5	+700,0	9.197,5
2030	8.500,0	−2,5	+600,0	9.097,5
2031–2032 (per anno)	8.500,0	–	–	8.500,0
2033	8.500,0	–	−500,0	8.000,0
2034	8.500,0	–	−500,0	8.000,0
2035	8.000,0	–	−600,0	7.400,0
2036	3.300,0	–	–	3.300,0
2037	2.300,0	–	–	2.300,0
2038	1.700,0	–	−1.200,0	500,0
2039	835,0	–	−333,35	501,65
Totale 2026–2039	91.907,0	−251,6	−1.533,35	90.122,05

.

Ne emergono tre elementi. L'anticipo di cassa nel 2028–2030 è interamente compensato dalle riduzioni del 2033–2035: si tratta di uno spostamento temporale, non di risorse aggiuntive. Le riduzioni disposte dai decreti-legge 2026 ammontano a circa 252 milioni, concentrati nel 2026. La riduzione più consistente – oltre 1,5 miliardi nel 2038–2039 – è motivata dalla relazione tecnica con il solo adeguamento alla "massa spendibile", senza ulteriori elementi. **Nel complesso, sull'orizzonte 2026–2039 i limiti di cassa si riducono di circa 1,78 miliardi di euro**.

Come di consueto, si continua a fare cassa su risorse che in nessun modo dovrebbero essere distratte dalla loro finalità fondamentale: essere strumenti per il superamento dei divari e delle diseguaglianze sociali e territoriali. Ciò prelude all'evidente intenzione di dirottare risorse per altre finalità, o più semplicemente per ridurre il debito pubblico in ossequio alle politiche di austerità che il Governo ha deciso di imporre al nostro Paese.

Il ricorso sistematico al FSC per coprire misure non riconducibili al riequilibrio territoriale erode il principio di aggiuntività delle politiche di coesione e rende non verificabile il rispetto della chiave di riparto 80% Mezzogiorno / 20% Centro-Nord, dal momento che la destinazione territoriale delle risorse sottratte non è documentata.

L'intervento normativo conferma ulteriormente i processi messi in campo dall'attuale Governo: centralizzazione delle risorse correlate alla verticalizzazione dei processi decisionali, all'eliminazione di qualsiasi forma di partecipazione democratica, all'introduzione di procedure burocratiche sempre più complesse e opache, all'asfissia nella spesa. Tutto ciò rischia di far smarrire definitivamente il senso e il ruolo del FSC nell'ambito delle politiche di sviluppo del nostro Paese.

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 119
(Disposizioni varie in favore delle Regioni)
Articolo 122
(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'Articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
Articolo 123
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)
Articolo 124
(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)
Articolo 125
(Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)
Articolo 126
(Avanzo libero degli enti territoriali)
Articolo 127
(Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)
Articolo 128
(Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)
Articolo 129
(Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

Si prevede un pacchetto contabile per la gestione dei bilanci degli enti periferici.
In particolare, l'articolo 119, relativo alle Regioni, stanzia 100 milioni di euro a decorrere dal 2028 a titolo di incremento del fondo per la co-partecipazione al gettito IRPEF.

Prevede inoltre aiuti straordinari per i Comuni in dissesto che hanno anticipazioni di liquidità (123-124), sblocca l'utilizzo dell'avanzo libero (126), monitora il rispetto del Patto di Stabilità interno (122, 127) e rimodula la quota di partecipazione forzosa delle autonomie locali al risanamento dei conti pubblici centrali (128-129).

Si tratta di risposte d'emergenza che non risolvono il problema strutturale. La continua riduzione dei trasferimenti statali storici mette in difficoltà i bilanci comunali, costringendo i sindaci a tagliare il welfare locale di prossimità (asili nido, trasporto disabili, servizi sociali).
Riguardo alle misure relative alle Regioni, occorre precisare che l'assegnazione di queste risorse non comporta un loro utilizzo automatico per la copertura dei costi del CCNL Autoferrotranvieri. Per garantire la sostenibilità del settore e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, si ritiene indispensabile:

- *ripristinare il Fondo Nazionale Trasporto Pubblico Locale (TPL) per assicurare una dotazione strutturale e adeguata alle esigenze;*
- *reintrodurre il vincolo di destinazione delle risorse, affinché i fondi stanziati siano vincolati in modo chiaro e diretto alla copertura dei rinnovi contrattuali e al potenziamento dei servizi di mobilità pubblica.*

LEGALITA' E SICUREZZA

Premessa
Sulla Sicurezza il Governo continua a fare propaganda ma senza soldi e senza atti concreti. Dopo l'ennesimo decreto-legge che non aumenta la sicurezza dei cittadini, con la Legge di Bilancio arriva la prova dei fatti: per la sicurezza ci sono solo poche briciole. Si ripete il solito schema del Governo: annunci roboanti, e zero fatti. Chiediamo da tempo interventi concreti sulla Sicurezza: assunzioni, investimenti in mezzi, strumenti e nel benessere del personale, un piano capace di colmare i vuoti di organico e andare oltre il turnover, per rafforzare l'attività di indagine e di prevenzione, anche finalizzata al contrasto alle organizzazioni criminali. In questa legge di bilancio per la sicurezza invece ci sono solo pochi interventi slegati e assolutamente carenti e insufficienti, mentre le legittime richieste del personale e il bisogno di maggior sicurezza dei cittadini vengono ancora una volta delusi.
Particolarmente grave è, inoltre, il totale silenzio del Governo sul tema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Per il terzo anno consecutivo non viene rifinanziato il Fondo per la manutenzione dei beni sequestrati e confiscati, mentre le risorse destinate alla cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori delle aziende confiscate sono state drasticamente ridotte, passando da 8 a un solo milione di euro.
La Legge di bilancio 2027 conferma così una scelta profondamente sbagliata, che rischia di compromettere il recupero e il riutilizzo sociale e produttivo dei patrimoni sottratti alle mafie, mettendo a rischio la continuità delle attività economiche e la tutela occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
Per la CGIL, la lotta alla criminalità organizzata non può esaurirsi nell'azione repressiva, ma deve tradursi in investimenti concreti capaci di restituire alla collettività i beni sottratti alle mafie, salvaguardare l'occupazione e creare nuove opportunità di sviluppo nei territori. L'assenza di risorse adeguate indebolisce uno strumento fondamentale di legalità, giustizia sociale e rigenerazione economica.
La sicurezza e la legalità si costruiscono anche attraverso lavoro stabile, diritti, welfare e coesione sociale, non con tagli alle risorse e interventi di carattere prevalentemente propagandistico.

Articolo 93
(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

Con l'introduzione dei carabinieri ausiliari si sceglie di precarizzare una funzione essenziale dello Stato. Si prevedono rapporti di servizio temporanei, una formazione iniziale non superiore a tre mesi e una retribuzione ridotta, pur attribuendo al personale qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Non si garantisce un percorso di accesso stabile ai ruoli, lasciando gli operatori esposti all'incertezza della rafferma e del possibile richiamo in servizio. Una condizione di maggiore vulnerabilità e ricattabilità, incompatibile con l'autonomia necessaria a chi esercita funzioni così delicate. La sicurezza democratica richiede personale stabile, formato, tutelato e consapevole delle proprie responsabilità. Occorre destinare le risorse a un piano straordinario di assunzioni che superi il turn over e consenta di recuperare le carenze di organico.

Articolo 96
(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

Oltre 251 milioni di euro annui a regime vengono destinati alla futura istituzione di ausiliari nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza e nella Polizia penitenziaria, senza che siano ancora definiti condizioni di impiego, formazione, diritti e tutele.

Si introduce la prospettiva di un sistema di reclutamento a chiamata, che rischia di creare una platea di lavoratrici e lavoratori precari, senza garanzie di continuità occupazionale e di avanzamento professionale. Non è questa la risposta alle carenze strutturali delle Forze di polizia. Le risorse dovrebbero finanziare un piano pluriennale di assunzioni stabili, il rafforzamento degli organici e investimenti nella formazione, nelle tutele e nelle condizioni di lavoro.

Articolo 97
(Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)

Si proroga la possibilità di ridurre da 24 a 12 mesi i corsi per viceispettori e da 24 a 9 mesi quelli per viceispettori tecnici della Polizia di Stato.

Si tratta di una risposta inadeguata alle carenze di personale, che continua a intervenire sui tempi della formazione anziché rafforzare gli organici e le strutture formative. Il corso previsto nel 2027 coinvolgerà 1.000 viceispettori, in larga parte già appartenenti alla Polizia di Stato, senza quindi determinare un corrispondente incremento del personale. La qualità della formazione non può essere compressa per rispondere alle esigenze organizzative. Professionalità, preparazione e capacità di gestire situazioni complesse sono condizioni indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle libertà costituzionali.

Articolo 98
(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

I circa 90,8 milioni di euro annui destinati ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sono insufficienti rispetto alle esigenze del personale. Si continua a intervenire sulla retribuzione accessoria senza affrontare adeguatamente il tema dei salari, delle condizioni di lavoro e della valorizzazione professionale. La sicurezza non si garantisce soltanto attraverso incentivi economici legati ai servizi operativi. Servono risorse ben più consistenti per i rinnovi contrattuali, il rafforzamento delle retribuzioni fondamentali e il miglioramento delle condizioni di servizio. Il benessere degli operatori, troppo spesso sottoposti a carichi di lavoro crescenti, deve diventare una priorità delle politiche per la sicurezza.

Articolo 99
(Straordinari)

I 50 milioni di euro stanziati servono a retribuire prestazioni di lavoro straordinario già effettuate. Si interviene quindi per finanziare lavoro già svolto, senza affrontare le ragioni che determinano il ricorso sistematico alle prestazioni aggiuntive. Le carenze di organico vengono compensate attraverso un aumento dei carichi di lavoro, con conseguenze sul benessere del personale e sulla qualità dei servizi. Non basta finanziare periodicamente lo straordinario, spesso retribuito con

ritardo. Occorre garantire il pagamento delle prestazioni effettuate e, soprattutto, avviare un piano di assunzioni che consenta di superare il turn over, coprire i posti vacanti e rendere sostenibile l'organizzazione del lavoro.

Articolo 100
(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

Ancora una proroga dell'impiego di personale militare nel controllo del territorio, questa volta per 500 unità nella città di Milano. Si continua a ricorrere a strumenti straordinari per rispondere a esigenze di sicurezza che richiederebbero investimenti strutturali. Preoccupano anche le condizioni di impiego del personale, considerando che la relazione tecnica quantifica gli oneri prevedendo fino a 55 ore mensili di straordinario per militare, oltre i limiti ordinari. La presenza sul territorio non può essere garantita attraverso un utilizzo sempre più intenso del personale disponibile, ma richiede il rafforzamento stabile degli organici delle Forze di polizia, delle attività di prevenzione e delle condizioni di lavoro.

Articolo 101
(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

Le 180 assunzioni straordinarie previste per il contrasto alla criminalità organizzata, pur aggiuntive rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali, sono del tutto insufficienti. Si tratta di un intervento circoscritto, realizzato nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e distribuito, per una parte del personale, fino al 2032. Non è questo il piano straordinario di reclutamento necessario a superare il turn over e recuperare le carenze di organico. Il contrasto alle mafie richiede investimenti ben più consistenti, personale stabile e adeguatamente formato, strumenti investigativi e tecnologici e una maggiore capacità di prevenire le infiltrazioni criminali nell'economia, negli appalti e nel mondo del lavoro.

Articolo 117
(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'Articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Lo stanziamento di circa 572 mila euro per il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia, limitato al solo 2027, non garantisce una prospettiva strutturale alle attività di prevenzione e controllo. Oltre l'84% di queste risorse è destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, senza prevedere un rafforzamento del personale assegnato. Ancora una volta si interviene sulle prestazioni aggiuntive anziché investire stabilmente negli organici e nell'organizzazione delle attività. La prevenzione delle infiltrazioni mafiose, soprattutto nella ricostruzione e negli appalti pubblici, richiede risorse pluriennali, personale adeguato e strumenti di controllo efficaci, anche a tutela della legalità, dei diritti dei lavoratori e del rispetto dei contratti collettivi.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 39
(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

Nell'ambito delle "Misure di contrasto all'evasione fiscale e altre misure fiscali", al Capo V del Titolo II – Misure di sostegno alle famiglie e alle imprese in materia fiscale – è inserito l'Articolo 39. (Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici).
La norma riduce la detrazione dall'imponibile lordo, di persone fisiche e società, a partire ovviamente dai redditi del 2027, dal 26 al 19%, per liberalità in favore dei partiti politici da un minimo di 30 a un massimo di 30.000 euro.
Con tale riduzione si stima di aumentare il gettito fiscale per complessivi 2,63 milioni di euro nel 2028 e complessivo 1,5 milioni di euro dal 2029.

Articolo 103
(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

L'Articolo 103. (Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali), fa parte delle "Misure in materia di difesa e di affari interni" di cui al Titolo VII, tra le "Misure in materia di affari interni e sicurezza" di cui al Capo II.
Si tratta di una mera norma contabile per favorire la disponibilità immediata di risorse economiche alle amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie. Si prevede infatti di poter autorizzare anticipazioni di tesoreria nel limite del 50% del finanziamento massimo previsto spettante alla singola amministrazione. Eventuali risorse non spese dovranno essere restituite all'erario entro il 31 dicembre di ogni anno.

RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI

Il disegno di legge di bilancio prevede un incremento dei tagli ai Ministeri pari a oltre 1,5 miliardi di euro nel triennio. I tagli sono analiticamente indicati negli allegati 5 e 7.

Allegato 5 Riduzione spese in conto capitale

a) Sintesi delle riduzioni

	2027		2028		2029		TOTALE 2027 2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	**1.627.100.597**	***1.246.380.249***	**1.237.900.452**	***1.008.914.007***	**1.833.666.974**	***1.348.422.875***	**4.698.631.503**	***3.603.717.271***

b) Incremento delle riduzioni nel triennio (pari a oltre 1 miliardo di euro)

	2027	2028	2029	TOTALE 2027 - 2029
INCREMENTO RIDUZIONI	**380.720.348**	**228.986.445**	**485.244.099**	**1.094.950.892**

c) Riduzioni per Ministero

	2027		2028		2029		TOTALE 2027 2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	706.819.072	*517.742.907*	587.399.105	*479.936.442*	635.881.872	*434.519.133*	1.930.100.049	*1.432.198.482*
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	88.366.657	*78.408.738*	71.142.413	*58.555.353*	104.116.193	*68.680.988*	263.625.263	*205.645.079*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.122.534	*0*	3.122.534	*0*	3.146.667	*0*	9.391.735	*0*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	16.633.129	*8.012.802*	13.229.280	*4.608.953*	30.380.094	*21.720.205*	60.242.503	*34.341.960*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.688.452	*3.163.181*	5.626.624	*0*	11.585.526	*399.000*	25.900.602	*3.562.181*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	11.527.759	*10.898.816*	9.148.959	*8.520.016*	22.563.564	*21.706.316*	43.240.282	*41.125.148*
MINISTERO DELL'INTERNO	181.105.178	*114.706.580*	150.065.429	*113.199.409*	255.268.987	*142.997.500*	586.439.594	*370.903.489*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	72.257.579	*36.440.373*	18.677.765	*15.853.602*	131.142.570	*125.894.614*	222.077.914	*178.188.589*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	307.540.378	*285.998.441*	233.082.210	*218.137.700*	365.105.757	*299.644.094*	905.728.345	*803.780.235*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	66.175.538	*66.114.891*	34.638.285	*34.577.638*	25.996.523	*25.910.000*	126.810.346	*126.602.529*
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	17.533.942	*13.567.226*	11.812.491	*11.651.992*	34.336.831	*31.234.886*	63.683.264	*56.454.104*
MINISTERO DELLA CULTURA	114.564.510	*79.203.171*	99.559.330	*63.873.102*	141.078.713	*103.443.050*	355.202.553	*246.519.323*
MINISTERO DELLA SALUTE	558.804	*0*	347.588	*0*	450.611	*0*	1.357.003	*0*
MINISTERO DEL TURISMO	32.207.065	*32.123.123*	48.439	*0*	72.613.066	*72.273.029*	104.868.570	*104.396.152*
TOTALE RIDUZIONE SPESE CONTO CAPITALE	**1.627.100.597**	***1.246.380.249***	**1.237.900.452**	***1.008.914.207***	**1.833.666.974**	***1.348.422.815***	**4.698.668.023**	***3.603.717.271***

Allegato 7 Riduzione delle spese dei Ministeri

a) Sintesi delle riduzioni

	2027		**2028**		**2029**		**TOTALE 2027 2029**	
	RIDUZIONI	***di cui predeterminate per legge***	**RIDUZIONI**	***di cui predeterminate per legge***	**RIDUZIONI**	***di cui predeterminate per legge***	**RIDUZIONI**	***di cui predeterminate per legge***
TOTALE RIDUZIONE SPESE DEI MINISTERI	**234.103.896**	***98.539.604***	**241.533.555**	***108.738.947***	**264.782.216**	***124.591.678***	**740.419.667**	***331.870.229***

b) Incremento delle riduzioni nel triennio (pari a oltre 400 milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**TOTALE 2027-2029**
INCREMENTO RIDUZIONI	**135.564.292**	**132.794.608**	**140.190.538**	**408.549.438**

c) Riduzioni per Ministero

	2027		**2028**		**2029**		**TOTALE 2027 2029**	
	RIDUZIONI	***di cui predeterminate per legge***	**RIDUZIONI**	***di cui predeterminate per legge***	**RIDUZIONI**	***di cui predeterminate per legge***	**RIDUZIONI**	***di cui predeterminate per legge***
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	36.291.451	*5.985.115*	37.506.603	*6.003.190*	41.948.331	*6.103.390*	115.746.385	*18.091.695*
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.124.476	*909.440*	2.615.757	*1.341.443*	3.096.897	*1.464.551*	7.837.130	*3.715.434*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.688.398	*2.719.775*	9.361.364	*4.117.040*	8.994.443	*4.115.961*	26.044.205	*10.952.776*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.173.630	*995.527*	10.356.642	*1.173.932*	11.634.005	*1.133.501*	30.164.277	*3.302.960*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	52.079.962	*44.623.792*	51.840.498	*43.976.564*	45.548.649	*37.530.117*	149.469.109	*126.130.473*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	6.460.277	*2.062.710*	8.252.800	*3.962.710*	25.846.928	*21.498.353*	40.560.005	*27.523.773*
MINISTERO DELL'INTERNO	27.713.287	*933.903*	32.132.416	*999.285*	36.238.828	*1.395.753*	96.084.531	*3.328.941*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24.044.180	*1.692.188*	11.218.803	*1.820.404*	9.124.632	*1.938.461*	44.387.615	*5.451.053*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29.617.168	*18.501.066*	30.199.717	*18.728.438*	35.756.002	*22.974.805*	95.572.887	*60.204.309*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	15.892.985	*8.946.018*	16.620.703	*9.692.096*	16.828.145	*9.893.588*	49.341.833	*28.531.702*
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	2.485.373	*309.705*	3.056.316	*386.863*	3.123.616	*386.863*	8.665.305	*1.083.431*
MINISTERO DELLA CULTURA	7.321.085	*3.348.572*	7.858.284	*3.288.192*	8.080.081	*3.302.167*	23.259.450	*9.938.931*
MINISTERO DELLA SALUTE	11.967.303	*7.344.923*	17.565.652	*12.433.545*	15.009.796	*11.438.923*	44.542.751	*31.217.391*
MINISTERO DEL TURISMO	2.244.321	*166.870*	2.948.000	*815.245*	3.551.863	*1.415.245*	8.744.184	*2.397.360*
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	**234.103.896**	***98.539.604***	**241.533.555**	***108.738.947***	**264.782.216**	***124.591.678***	**740.419.667**	***331.870.229***

Totale tagli ai Ministeri Allegati 5 e 7

	2027	2028	2029	TOTALE 2027-2029
INCREMENTO RIDUZIONI	**516.284.640**	**361.781.053**	**625.434.637**	**1.503.500.330**

RIFINANZIAMENTI E DEFINANZIAMENTI

In base alle norme in vigore, alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio deve essere allegato un prospetto conoscitivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da riprogrammazioni e da variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti).

Anche in questo ambito le scelte operate dal Governo sono assai significative.

Nella seguente tabella il **quadro complessivo** dei definanziamenti e rifinanziamenti, mentre non sono previste riprogrammazioni.

	2027	2028	2029	TOTALE
DEFINANZIAMENTI	-1.078,4	-1.001,5	-815,5	**-2.895,4**
RIFINANZIAMENTI	6.377,6	6.363,6	3.032,3	**15.773,5**

Riguardo ai rifinanziamenti **crescono in maniera esponenziale le spese del Ministero della difesa** nel 2027 e nel 2028 in concomitanza con l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale:

	2027	2028	2029	TOTALE
DIFESA - FUNZIONAMENTO	1.008.000.000,00	844.000.000,00	69.000.000,00	1.921.000.000,00
FONDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER L'ESIGENZA DI DIFESA NAZIONALE	2.629.859.894,00	2.622.160.000,00	0,00	5.252.019.894,00
INVESTIMENTI DIFESA - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO ARMA DEI CARABINIERI	100.600.000,00	63.700.000,00	0,00	164.300.000,00
INVESTIMENTI DIFESA - NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAM (NSIP)	134.800.000,00	196.700.000,00	0,00	331.500.000,00
INVESTIMENTI DIFESA - POLO NAZIONALE SUBACQUEA	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	4.500.000,00
JOINT RAPID RESPONSE FORCE	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	534.000.000,00
TOTALE	**4.141.759.894,00**	**3.996.560.000,00**	**69.000.000,00**	**8.207.319.894,00**

Per il **Ministero della giustizia** invece sono previsti solo definanziamenti

	2027	2028	2029	TOTALE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	-53.544.534,00	-30.613.453,00	0,00	-84.157.987,00

Il definanziamento più cospicuo, oltre 50 milioni, riguarda la voce riguardante le *Spese relative alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - fondo opere.*

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** presenta rifinanziamenti nel triennio per 3,27 miliardi di euro e definanziamenti per 517 milioni di euro.
I rifinanziamenti riguardano in particolare Fondi utili per la copertura di una pluralità di interventi normativi:

- 1 miliardo di euro per il *Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso;*
- 618 milioni di euro (223 milioni nel 2027 e 395 milioni di euro per il 2029) per il *Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;*
- 150 milioni di euro (50 per ciascun anno del triennio) per il *Fondo esigenze indifferibili.*

Rifinanziato il Fondo perequativo per 450 milioni nel 2028 e per 150 milioni di euro nel 2029.

Previsti 390 milioni di euro per la *Contrattualizzazione di opere NEC+* nell'ambito del Contratto di programma con RFI.

Inoltre, rifinanziati:

- Il *Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*, di cui all'Articolo 1, comma 210, della legge 213/2023: 70 milioni annui a decorrere dal 2027;
- Il *Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria*, di cui all'Articolo 1, comma 1 della legge 198/2016: 50 milioni per il solo 2027;
- Il *Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse* - Articolo 1 comma 644 della legge 207/2024: 50 milioni per il 2028 e 100 milioni per il 2029;
- Il *Fondo regionale di protezione civile* di cui all'Articolo 45 del d.lgs n. 1/2018 (Codice della protezione civile): 20 milioni a decorrere dal 2029;
- Il *Fondo per le politiche delle pari opportunità* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: 5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Riguardo ai definanziamenti spiccano la riduzione dei trasferimenti alla Regione Sardegna per spese di investimento in base all'accordo del 7 novembre 2019 per 152 milioni ripartiti tra il 2028 e il 2029 e la riduzione del contributo al bilancio UE di 150 milioni per il 2027.

Riguardo al **Ministero per le Infrastrutture** sono previsti rifinanziamenti per € 2.154.856.992,00 e definanziamenti per € -355.171.927,00.
In questa tabella i rifinanziamenti

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	2027	2028	2029	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO
CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	70.000.000,00
CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, IN ARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI - MAREBONUS	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00

CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI - FERROBONUS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
RINNOVO PARCO VEICOLARE	17.551.000,00	0,00	0,00	17.551.000,00
SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	0,00	6.185.992,00	10.000.000,00	16.185.992,00
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO E ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI.	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
TOTALE	87.551.000,00	1.031.185.992,00	1.036.120.000,00	2.154.856.992,00

Nella tabella che segue i definanziamenti più rilevanti di competenza del MIT

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	2027	2028	2029	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO
FONDO OPERE - ULTERIORI SOMME DA ASSEGNARE PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE A24-A25	-50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
FONDO PER FINANZIARE I COSTI DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVI AL SISTEMA ERTMS	-40.500.000,00	0,00	0,00	-40.500.000,00
CONTRIBUTO PUBBLICO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA	-40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	-36.185.992,00	0,00	0,00	-36.185.992,00
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	-31.319.820,00	0,00	0,00	-31.319.820,00
SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	0,00	-20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
AUTOTRASPORTO MIT	-17.551.000,00	0,00	0,00	-17.551.000,00
FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE	-14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
SOMME DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' STRADA DEI PARCHI S.P.A. PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009, 2016 E 2017	0,00	-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI- FONDO OPERE	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	-10.800.000,00
INTERVENTI IN FAVORE DI GRANDI STAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' ALLE GRANDI STAZIONI FERROVIARIE	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED IL RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITA CONNESSE NEL TERRITORIO DI GENOVA	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00

Per il **Ministero per l'industria e il made in Italy (MIMIT),** tra rifinanziamenti e definanziamenti, si prevede un saldo negativo pari a 75 milioni di euro nel triennio e relativi all'attuazione della riforma del Codice degli incentivi.